



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
**COMITATO REGIONALE
CAMPANIA**

via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470 – 282234

Sito Internet: www.figc-campania.sgs.it
e-mail: info@figc-campania.it



Stagione Sportiva 2011/2012

Comunicato Ufficiale n. 109 del 10 maggio 2012

CAMPIONATI D'ECCELLENZA E DI PROMOZIONE 2011/2012

GARE DI PLAY-OFF PLAY-OUT

Di seguito si pubblica il calendario delle gare dei *play-off* e dei *play-out* dei *Campionati Regionali d'Eccellenza e di Promozione 2011/2012* (quello con eventuali aggiornamenti sarà pubblicato sul Comunicato Ufficiale di giovedì 10 maggio p.v.). Fatte salve eventuali decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva potenzialmente incidenti sulle gare medesime, esse saranno disputate come segue:

ECCELLENZA

PLAY OFF:

PRIMO TURNO: domenica 13 maggio p.v. – ore 16.30

Girone A

2 ^a contro 5 ^a	GLADIATOR 1924	TORRECUSO CALCIO	NON GIOCASI (*)
3 ^a contro 4 ^a	VIRTUS CARANO A.S.D.	MONTE DI PROCIDA CAPP.	Cellole

(*) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei play-off la società GLADIATOR 1924.

Girone B

2 ^a contro 5 ^a	MONTECORVINO ROVELLA	LIBERTAS STABIA	NON GIOCASI (*)
3 ^a contro 4 ^a	CITTÀ DE LA CAVA	PALMESE	"S. Lamberti" – Cava de' Tirreni

(*) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei play-off la società MONTECORVINO ROVELLA.

SECONDO TURNO: domenica 20 maggio p.v. – ore 16.30

Girone A

-----	GLADIATOR 1924	Vincitrice 3 ^a contro 4 ^a	"M. Piccirillo" – S. Maria C. Vetere
-------	----------------	---	--------------------------------------

Girone B

-----	MONTECORVINO ROVELLA	Vincitrice 3 ^a contro 4 ^a	"Dony Rocco" – Campagna
-------	----------------------	---	-------------------------

Per ognuna delle gare innanzi indicate, in caso di parità al termine della gara, **SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI DI QUINDICI MINUTI CIASCUNO, MA NON DEI TIRI DI RIGORE.**

Al termine dei tempi regolamentari e degli eventuali supplementari delle gare di cui innanzi, in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*) a conclusione della stagione regolare.

PLAY OUT:

Girone B: Spareggio preliminare per la non retrocessione al Campionato di Promozione 2012/2013

----- DUE PRINCIPATI REAL POSEIDON (**) NON GIOCASI

(**) In ragione del distacco in classifica, tra la dodicesima e la quindicesima classificata, nel girone B del Campionato di Eccellenza, pari o superiore ai dieci punti, la gara di *play-off* (tra la dodicesima e la quindicesima classificata) nel richiamato girone non sarà disputata, per cui **la gara di spareggio innanzi indicata relativa alla determinazione della quindicesima classificata, non è utile agli effetti della richiamata fase dei play-out e, pertanto, non sarà disputata, con conseguenziale classificazione di entrambe le società al quindicesimo posto, ex-aequo, e retrocessione di entrambe al Campionato di Promozione 2012/2013.**

TURNO UNICO: domenica 13 maggio p.v. – ore 16.30

Girone A

12^a contro 15^a SAN GIORGIO 1926 SAN SEBASTIANO F.C. NON GIOCASI (*)
13^a contro 14^a VIRTUS VOLLA QUARTO "P. Borsellino" – Volla

(*) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra le due contendenti, pari o superiore ai dieci punti; la società SAN GIORGIO 1926 conserva il titolo d'Eccellenza, mentre la società SAN SEBASTIANO F.C. retrocede al Campionato di Promozione 2012/2013.

Girone B

12^a contro 15^a SOLOFRA CALCIO DUE PRINCIPATI / REAL POSEIDON NON GIOCASI (*)
13^a contro 14^a MASSA LUBRENSE FAIANO "M. Cerulli" – MASSA LUBRENSE

(*) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra le due contendenti, pari o superiore ai dieci punti; la società SOLOFRA CALCIO conserva il titolo d'Eccellenza, mentre le società DUE PRINCIPATI e REAL POSEIDON, come dal paragrafo innanzi citato, retrocedono al Campionato di Promozione 2012/2013.

Per ognuna delle gare innanzi indicate, in caso di parità al termine della gara, **SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI DI QUINDICI MINUTI CIASCUNO, MA NON DEI TIRI DI RIGORE.**

Al termine dei tempi regolamentari e degli eventuali supplementari delle gare di cui innanzi, in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*) a conclusione della stagione regolare.

Le società perdenti le gare di cui innanzi, o considerate perdenti, come dal precedente capoverso, saranno classificate – in conformità all'ordine delle posizioni rispettivamente acquisite (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*), al termine della stagione regolare – al terzultimo e penultimo posto e, conseguentemente, retrocederanno al Campionato Regionale di Promozione 2012/2013.

PROMOZIONE

PLAY OFF:

PRIMO TURNO: domenica 13 maggio p.v. – ore 16.30

Girone A

2^a contro 5^a MIANO GIUGLIANO 1928 (*) NON GIOCASI
3^a contro 4^a ATLETICO CASALNUOVO NUOVA BOYS CAIVANESE "D. Iorio" – CASALNUOVO

(*) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei play-off la società MIANO.

Girone B

2^a contro 5^a VICO EQUENSE CALCIO Srl S. VITO POSITANO Massaquano – VICO EQUENSE
3^a contro 4^a MARILIUS VESUVIO RITA ERCOLANO BRUSCIANO

Girone C

2^a contro 5^a REAL CERVINO RIONE MAZZINI (†) NON GIOCASI
3^a contro 4^a VIS ARIANO 1946 HERMES CASAGIOVE (†) NON GIOCASI

(†) le gare innanzi indicate non saranno disputate in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la terza classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata agli spareggi come seconda classificata del girone C la società REAL CERVINO.

Girone D

2^a contro 5^a REAL TRENTINARA ACCIAROLI CALCIO (†) NON GIOCASI
3^a contro 4^a CITTÀ CAPACCIO PAESTUM COMPRES. VALDIANESE (†) NON GIOCASI

(†) le gare innanzi indicate non saranno disputate in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la terza classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata agli spareggi come seconda classificata del girone D la società REAL TRENTINARA.

Per ognuna delle gare innanzi indicate, in caso di parità al termine della gara, **SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI DI QUINDICI MINUTI CIASCUNO, MA NON DEI TIRI DI RIGORE.**

Al termine dei tempi regolamentari e degli eventuali supplementari delle gare di cui innanzi, in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*) a conclusione della stagione regolare.

SECONDO TURNO: domenica 20 maggio p.v. – ore 16.30

Girone A

----- MIANO Vincitrice 3^a contro 4^a “Kennedy A” – Camaldoli – Napoli

Girone B

----- Vincitrice 2^a contro 5^a Vincitrice 3^a contro 4^a campo migliore classificata

Girone C

----- qualificata come seconda classificata la società REAL CERVINO

Girone D

----- qualificata come seconda classificata la società REAL TRENTINARA

Per ognuna delle gare innanzi indicate, in caso di parità al termine della gara, **SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI DI QUINDICI MINUTI CIASCUNO, MA NON DEI TIRI DI RIGORE.**

Al termine dei tempi regolamentari e degli eventuali supplementari delle gare di cui innanzi, in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*) a conclusione della stagione regolare.

Per la determinazione delle due società, che, tra le quattro seconde classificate (una per ognuno dei quattro gironi del Campionato Regionale Campano di Promozione 2012/2013, all’esito delle gare, di cui al precedente paragrafo), acquisiranno il titolo sportivo per l’ammissione al Campionato Regionale di Eccellenza 2012/2013, saranno disputati due gare di *spareggio-promozione*, come di seguito specificato:

GARE DI SPAREGGIO-PROMOZIONE: domenica 27 maggio p.v. – ore 16.30

ABBINAMENTO 1

la società in migliore posizione di classifica tra le quattro qualificate (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*), a conclusione della stagione regolare, contro la società in peggiore posizione di classifica tra le quattro qualificate (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*), a conclusione della stagione regolare; in caso di uguale posizione di classifica, si terrà conto, nell’ordine: a) del miglior quoziente “Punti conseguiti / gare giocate”; b) della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; c) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; d) del sorteggio, che sarà eseguito presso questo C.R., previa convocazione, anche telefonica, delle società interessate;

ABBINAMENTO 2

le due società rimaste, tra le quattro qualificate (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*), a conclusione della stagione regolare.

Le società di ciascuno dei due abbinamenti disputeranno un'unica gara, sul campo della società in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*), a conclusione della stagione regolare. In caso di uguale posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*), a conclusione della stagione regolare, tra le due società abbinata, **la gara di ciascuno dei due abbinamenti sarà disputata sul campo della società che avrà conseguito il maggior quoziente "Punti conseguiti / gare giocate"** (Esempi: 66 punti realizzati su 30 gare giocate = quoziente 2,2; 63 punti realizzati su 28 gare giocate = quoziente 2,25). **In questo caso, si gioca sul campo della società con quoziente 2,25), a conclusione della stagione regolare; in caso di ulteriore parità, si terrà conto, nell'ordine:**

- **del maggior quoziente, determinato dalla divisione tra:** a) *il valore numerico, che risulterà quale differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato;* b) *il numero delle gare giocate;*
- **del maggior quoziente, determinato dalla divisione tra:** a) *il numero di reti segnate nell'intero Campionato;* b) *il numero delle gare giocate;*
- *in caso di perdurante parità, per determinare la società che disputerà la gara spareggio-promozione in casa, sarà effettuato il sorteggio, che sarà eseguito presso questo C.R., previa convocazione, anche telefonica, delle società interessate.*

Per ognuna delle gare dei due abbinamenti, in caso di parità al termine della gara, **SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI DI QUINDICI MINUTI CIASCUNO, MA NON DEI TIRI DI RIGORE.**

Al termine dei tempi regolamentari e degli eventuali supplementari delle gare di cui innanzi, in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*) a conclusione della stagione regolare.

Le due società vincenti le gare, di cui alla lettera, o considerate vincenti, come dalla lettera, **acquisiranno il titolo sportivo per l'ammissione al Campionato Regionale Campano d'Eccellenza 2012/2013.**

PLAY OUT:

Girone B: Spareggio preliminare per la non retrocessione al Campionato di Prima Categoria 2012/2013

----- VALLE METELLIANA VIRTUS CASOLLESE (**) NON GIOCASI

(**) In ragione del distacco in classifica, tra la dodicesima e la quindicesima classificata, nel girone B del Campionato di Promozione, pari o superiore ai dieci punti, la gara di *play-off* (tra la dodicesima e la quindicesima classificata) nel richiamato girone non sarà disputata, per cui **la gara di spareggio innanzi indicata relativa alla determinazione della quindicesima classificata, non è utile agli effetti della richiamata fase dei play-out e, pertanto, non sarà disputata, con conseguenziale classificazione di entrambe le società al quindicesimo posto, ex-aequo, e retrocessione di entrambe al Campionato di Prima Categoria 2012/2013.**

TURNO UNICO: domenica 13 maggio p.v. – ore 16.30

Girone A

12^a contro 15^a FORIO CELLOLE CALCIO "S. Calise" – Forio d'Ischia
13^a contro 14^a E. ZUPO VITULAZIO "G. Garibaldi" – Teano

Girone B

12^a contro 15^a PIMONTE VALLE METELLIANA / VIR. CASOLLESE (*) NON GIOCASI
13^a contro 14^a ANACAPRI FOOTBALL CLUB S. AGNELLO "S. Costanzo" – CAPRI

(*) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra le due contendenti, pari o superiore ai dieci punti; la società PIMONTE conserva il titolo di Promozione, mentre le società VALLE METELLIANA e VIRTUS CASOLLESE, come dal paragrafo innanzi citato, retrocedono al Campionato di Prima Categoria 2012/2013.

Girone C

12^a contro 15^a REAL FORINO CALCIO SERINO 1928
13^a contro 14^a SAN MARTINO V. CAUDINA VENTICANO

NON GIOCASI (*)
"Pignatelli" – S. Martino Valle C.

(*) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra le due contendenti, pari o superiore ai dieci punti; la società PIMONTE conserva il titolo di Promozione, mentre la società SERINO 1928, retrocede al Campionato di Prima Categoria 2012/2013.

Girone D

12^a contro 15^a GIFFONESE VIRTUS SARNO F.C. 2005
13^a contro 14^a ALBURNI ROCCADASPIDE VALENTINO MAZZOLA

NON GIOCASI (*)
"Ten. M. Vaudano" – Capaccio

(*) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra le due contendenti, pari o superiore ai dieci punti; la società GIFFONESE conserva il titolo di Promozione, mentre la società VIRTUS SARNO F.C. 2005, retrocede al Campionato di Prima Categoria 2012/2013.

Per ognuna delle gare innanzi indicate, in caso di parità al termine della gara, **SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI DI QUINDICI MINUTI CIASCUNO, MA NON DEI TIRI DI RIGORE.**

Al termine dei tempi regolamentari e degli eventuali supplementari delle gare di cui innanzi, in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*) a conclusione della stagione regolare.

Le società perdenti le gare di cui innanzi, o considerate perdenti, come dal precedente capoverso, saranno classificate – in conformità all'ordine delle posizioni rispettivamente acquisite (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*), al termine della stagione regolare – al terzultimo e penultimo posto e, conseguentemente, retrocederanno al Campionato Regionale di Prima Categoria 2012/2013.

NORME COMUNI ALLE GARE DEI PLAY-OFF E DEI PLAY-OUT

Come dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2011, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 57, comma 2, N.O.I.F., il C.R. Campania ha stabilito che, per ogni singola gara, l'incasso sia trattenuto dalla società che ospita ed organizza la gara e che il costo del titolo d'ingresso sarà determinato, a suo insindacabile giudizio, dal C.R. Campania, nel rispetto di quelli praticati nel corso della stagione sportiva corrente.

Per la disciplina sportiva relativa alle gare di *play-off* e di *play-out*, si rimanda agli artt. 17, 18, 19 e 46 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché al Comunicato Ufficiale n. 111/A del 6 febbraio u.s. della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 74 del 9 febbraio u.s. di questo C.R. In ogni caso, il richiamato Comunicato Ufficiale si ripubblica in allegato al presente Comunicato Ufficiale.

Nell'ipotesi di eventuali reclami con potenziale incidenza sulle gare di *play-off* o di *play-out*, sarà atteso l'esito dei reclami medesimi fino alla Commissione Disciplinare Territoriale, ma non, per evidenti motivi di tempestività, quello di eventuali Organi succedanei.

PLAY-OFF E PLAY-OUT DEI CAMPIONATI DI CALCIO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Si trascrive di seguito la normativa in ordine alle sanzioni a carico di tesserati valide per i *play-off* ed i *play-out* delle gare dei Campionati organizzati nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti:

ART. 19 C.G.S. ... omissis ...

ART. 19 C.G.S., COMMA 13.

Per le sole gare di *play-off* e di *play-out* della Lega Nazionale Dilettanti:

a) le ammonizioni irrogate nelle gare di Campionato non hanno efficacia per le gare di *play-off* e *play-out*,

b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Omissis ... Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto od in parte nelle gare di *play-off* e *play-out* devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lettera c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.

Con il nuovo Codice di Giustizia Sportiva (in vigore dal 1° luglio 2007) è stata, abrogata la lettera b) del precedente testo del comma 12 dell'art. 14 C.G.S. (attualmente, art. 19 C.G.S.).

Di conseguenza, anche le squalifiche per recidiva a seguito di ammonizione, riportate nell'ultima giornata di Campionato, devono essere scontate nei *play-off* o *play-out*.

CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C1 **GARE DI PLAY-OFF**

Di seguito, si pubblica il programma delle gare di *play-off* del Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C1 2011/2012:

PLAY OFF:

SECONDO TURNO: sabato 13 maggio p.v. – ore 15.00

Girone A

2^a contro 3^a **TRAICONET MONTE DI P. NEW TEAM SANGIUSEPPE** Palazzetto – Monte Di Procida

In ordine alla gara innanzi indicata, in caso di parità al termine della gara, **SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI DI CINQUE MINUTI CIASCUNO, MA NON DEI TIRI DI RIGORE.**

CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 2011/2012 **GARE DI PLAY-OFF E PLAY-OUT**

Di seguito, si pubblica il programma delle gare dei *play-off* e dei *play-out* del Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C2 2011/2012:

PRIMO TURNO: SABATO 12 MAGGIO p.v. – ore 15.00

Girone A

2 ^a contro 5 ^a	MALEVENTUM	FUTSAL CASILINUM	(*) NON GIOCASI
3 ^a contro 4 ^a	ATLETICO MARCIANISE	BENEVENTO FUTSAL	(**) NON GIOCASI

(*) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei play-off la società **ATLETICO MARCIANISE**;

(**) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la terza e la quarta classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei play-off la società **MALEVENTUM**.

Girone B

2 ^a contro 5 ^a	REDAS NAPOLI BLOCK S.	FUTSAL POMIGLIANO	Eurocalcetto – via Righi – AGNANO
3 ^a contro 4 ^a	SAN MARCO 2006	AMICI DEL FUSARO	Sporting le club – Afragola

Girone C

2 ^a contro 5 ^a	FUTSAL GRAGNANO	REAL CESINALI FIVE SOCC.	(‡) NON GIOCASI
3 ^a contro 4 ^a	PALTEA VINDI	MONTELLA	(‡) NON GIOCASI

(‡) le gare innanzi indicate non saranno disputate in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la terza classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata agli spareggi come seconda classificata del girone C la società **FUTSAL GRAGNANO**.

Per ognuna delle gare innanzi indicate, in caso di parità al termine della gara, **SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI DI CINQUE MINUTI CIASCUNO, MA NON DEI TIRI DI RIGORE.**

CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C1

GARE DI PLAY-OFF

Di seguito, si pubblica il programma delle gare di *play-off* del Campionato Regionale di Calcio a Cinque Femminile Serie C1 2011/2012:

PLAY OFF:

SECONDO TURNO: domenica 13 maggio p.v. – ore 18.30

Girone A

----- PUREENERGY EBOLI C5 CITTÀ DI ARIANO Paladirceu – Eboli

In ordine alla gara innanzi indicata, in caso di parità al termine della gara, **SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI DI CINQUE MINUTI CIASCUNO, MA NON DEI TIRI DI RIGORE.**

Al termine dei tempi regolamentari ed eventuali supplementari della gara, di cui innanzi, in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*) a conclusione della stagione regolare.

La società vincitrice della gara cui innanzi acquisirà il diritto alla partecipazione alla fase nazionale per l'ammissione al Campionato Nazionale di Calcio a Cinque Femminile, organizzato dalla Divisione Nazionale di Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti.

* * * * *

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti **Comunicati Ufficiali** della F.I.G.C.:

- n. 141/A del 7 maggio u.s., relativo alla **modifica dell'art. 15, comma 6, delle Norme Organizzative Interne della Federazione Italia Giuoco Calcio;**
- n. 142/A del 7 maggio u.s., relativo alla **modifica degli art.: n. 85 delle Norme Organizzative Interne della Federazione Italia Giuoco Calcio e n. 10 del Codice di Giustizia Sportiva;**
- n. 143/A del 7 maggio u.s., relativo alla **modifica del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;**
- n. 147/A del 7 maggio u.s., relativo alle **procedure di ammissione ai Campionati Professionistici di Serie B, Prima e Seconda Divisione della stagione sportiva 2012/2013;**
- n. 148/A del 7 maggio u.s., relativo alla **sospensione dei commi 6, 7, 8 e 9 dell'art. 52 delle Norme Organizzative Interne della Federazione Italia Giuoco Calcio;**
- n. 149/A del 7 maggio u.s., relativo al **valore del rapporto VP/DF di cui all'art. 85 delle N.O.I.F.;**
- n. 151/A del 7 maggio u.s., relativo a **termini e modalità stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti per l'invio delle Liste di svincolo, per le variazioni di tesseramento e per i trasferimenti fra società del settore dilettantistico e fra queste e società del settore professionistico da valere per la stagione sportiva 2012/2013;**
- n. 152/A del 7 maggio u.s., relativo ai **termini di tesseramento per la stagione sportiva 2012/2013 per società di Serie A, B, 1^a e 2^a Divisione;**
- n. 153/A del 7 maggio u.s., relativo all'**abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Oragni di Giustizia Sportiva per i procedimenti riguardanti gli illeciti e le violazioni di cui agli articoli 6, 7 ed 8 del Codice di Giustizia Sportiva;**
- n. 154/A del 7 maggio u.s., relativo all'**abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Oragni di Giustizia Sportiva per i procedimenti riguardanti gli illeciti sportivi relativi in ordine ai Campionati organizzati in ambito regionale e provinciale.**

COMUNICATO UFFICIALE N. 146/A DELLA F.I.G.C. – APPROVAZIONE DEL SISTEMA LICENZE NAZIONALI

Sul *Sito Internet* della F.I.G.C., all'indirizzo www.figc.it è consultabile il **Comunicato Ufficiale n. 146/A** della F.I.G.C., del 7 maggio u.s., relativo all' **approvazione del sistema licenze nazionali**

* * * * *

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti documenti della L.N.D.:

- **Circolare n. 42** del 4 maggio u.s., della L.N.D., relativa alla **Circolare n. 10 – 2012 dell'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C. del 3 maggio 2012** avente per oggetto: "Conversione in legge n. 44 del 26 aprile 2012 del D.L. n. 16/2012 (decreto fiscale)".

* * * * *

CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO FEMMINILE **GARE DI PLAY-OFF**

Come preannunciato sul Comunicato Ufficiale n. 49 del 25 novembre 2011, la società seconda classificata del Campionato Regionale Femminile 2011/2012 sarà determinata attraverso gare di *play-off* tra le società in seconda, terza, quarta e quinta posizione di classifica al termine della stagione regolare. Come dal medesimo C.U. n. 49, **le gare di *play-off* avranno inizio dal 17 giugno 2012.**

Le modalità di svolgimento e di formazione della classifica finale sono conformi a quelle determinate per ogni singolo girone del Campionato Regionale di Eccellenza e pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 21 dell'8 settembre 2011 di questo C.R.

La società seconda classificata, determinata attraverso le gare di *play-off*, potrà produrre domanda di ammissione al Campionato Nazionale di Calcio Femminile Serie "A2" 2012/2013, nell'ipotesi di posti disponibili, come dal Comunicato Ufficiale n. 57 del 14 febbraio 2012 della Divisione Nazionale Femminile (consultabile sul Sito Internet www.lnd.it).

* * * * *

SCUOLA PERMANENTE DI FORMAZIONE DEI DIRIGENTI SPORTIVI **CORSI PER DIRIGENTI SPORTIVI 2011/2012**

INIZIO DEI CORSI

CASERTA: MARTEDÌ 24 APRILE 2012 (PROSECUZIONE IL MERCOLEDÌ)

NAPOLI: GIOVEDÌ 26 APRILE 2012

BENEVENTO: VENERDÌ 27 APRILE 2012

SALERNO: IN VIA DI PREVISIONE LUNEDÌ 21 MAGGIO 2012

In allegato al Comunicato Ufficiale n. 100 del 19 aprile u.s. sono stati pubblicati il modello d'iscrizione per i **Dirigenti** e per gli **studenti uditori**, relativi ai **Corsi di Benevento, Caserta e Napoli.**

Il modello d'iscrizione per i **Dirigenti** e per gli **studenti uditori**, relativi al **Corso di Salerno** ed il **Regolamento 2011/2012** saranno pubblicati sul Comunicato Ufficiale di giovedì 17 maggio p.v.

Gli innanzi indicati documenti sono, altresì, consultabili anche sul sito Internet del C.R. Campania – Settore Giovanile e Scolastico e delle Delegazioni Provinciali della F.I.G.C.

Di seguito, si riepiloga il calendario delle **dieci giornate:**

CORSO di BENEVENTO

presso l'Aula Magna della Facoltà di Scienze Economiche ed Aziendali dell'Università degli Studi del Sannio, in Benevento, via delle Puglie, n. 82, con il seguente calendario: **ore 16.00 / 19.00 di venerdì 27 aprile (apertura del Corso); venerdì 4 – 11 – 18 – 25 maggio; venerdì 1 – 8 – 15 – 22 giugno; venerdì 29 giugno 2012 (chiusura del Corso);**

CORSO di CASERTA

presso la sala **Maggiò** del Comitato Provinciale C.O.N.I., in Caserta, via Colombo, n. 50, con il seguente calendario: ore 15.30 / 18.30 di martedì 24 aprile (apertura del Corso); mercoledì 2 maggio; giovedì 10 maggio; mercoledì 16 – 23 – 30 maggio; mercoledì 6 – 13 – 20 giugno; mercoledì 27 giugno 2012 (chiusura del Corso);

CORSO di NAPOLI

presso l'aula **A4** della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università "Federico II", in Napoli, all'edificio di via Nuova Marina n. 33, con il seguente calendario: ore 15.30 / 18.30 di giovedì 26 aprile (apertura del Corso); giovedì 3 – 10 – 17 – 24 – 31 maggio; giovedì 7 giugno; mercoledì 13 giugno; giovedì 21 giugno; giovedì 28 giugno 2012 (chiusura del Corso);

CORSO di SALERNO

presso l'Università degli Studi di Salerno sita in Fisciano (Salerno), alla strada provinciale, Ponte don Melillo, **IN VIA DI PREVISIONE** con il seguente calendario: ore 16.30 / 19.30 di lunedì 21 maggio (apertura del Corso); prosecuzione il lunedì (le date delle lezioni successive saranno pubblicate sul Comunicato Ufficiale di giovedì 17 maggio p.v.).

* * * * *

CORSO PER L'ABILITAZIONE A COLLABORATORE DELLA GESTIONE SPORTIVA – NAPOLI (O PROVINCIA), 11 GIUGNO / 22 GIUGNO 2012

Sul Comunicato Ufficiale di giovedì 17 maggio p.v. saranno pubblicate le norme e le modalità ed il termine per la presentazione delle domande, in ordine al "CORSO PER L'ABILITAZIONE A COLLABORATORE DELLA GESTIONE SPORTIVA", organizzato dal C.R. Campania – L.N.D., in una con la Lega Nazionale Dilettanti, il Settore Tecnico e l'A.DI.SE., che si svolgerà a Napoli dall'11 al 22 giugno 2012.

* * * * *

CONTEMPORANEITÀ DELLE ULTIME QUATTRO GIORNATE DI GARA

Come per le scorse stagioni sportive, il C.R. Campania ha deliberato, ai fini del massimo rispetto possibile della regolarità dei singoli Campionati, nonché per la finalità di prevenzione di potenziali incidenti, che le gare delle ultime quattro giornate si disputino in **contemporaneità di orario**.

In ragione della nota carenza di campi sportivi, tale disposizione sarà circoscritta alle gare che abbiano rilevanza in prospettiva della promozione alle categorie superiori o della non retrocessione a quelle inferiori (con esclusione, dunque, del Campionato Regionale Juniores, anche in considerazione della peculiarità dei giorni di gara per essi consentiti).

L'indicata contemporaneità è decorsa o decorrerà dalle gare delle giornate di seguito indicate:

- **6 maggio u.s.**, per il Campionato di Prima Categoria;
- **29 aprile u.s.**, per il Campionato di Seconda Categoria;
- **13 maggio u.s.** per il Campionato Regionale Femminile.

Sul Comunicato Ufficiale, di conseguenza, le singole variazioni (in ordine al giorno, all'orario od al campo di gioco), disposte **d'ufficio** rispetto all'ordinario programma gare, saranno evidenziate in **neretto** e richiamate con il segno grafico del doppio asterisco (**), da leggere: **variazione d'ufficio, in base all'art. 26 del Regolamento della L.N.D.**

Nell'ipotesi di concomitanza (o di orari incompatibili tra loro) di due o più gare di categoria diversa sullo stesso campo, determinata dalle variazioni conseguenziali a questa delibera, la gara o le gare di categoria inferiore, nel rispetto del richiamato principio di contemporaneità, saranno disputate, con onere di disponibilità comunque a carico della società ospitante, con i seguenti criteri di priorità:

- sul campo sportivo di ordinario utilizzo, con variazione dell'orario, compatibile con l'orario della gara di categoria superiore;
- su altro campo.

Nell'ipotesi di concomitanza di gare della stessa categoria, è riservata al Comitato la facoltà insindacabile di disporre, d'ufficio, la gara o le gare da disputare in orario diverso, o compatibile, o su altro campo.

Come dal C.U. n. 1 del 1° luglio 2011, le retrocessioni dai Campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria sono stabilite, per ogni girone, in numero di TRE. La facoltà, riservata al C.R. Campania sulla scelta degli orari, finalizzata alla **contemporaneità di disputa delle gare** (in ordine alle singole giornate, con riferimento ad ogni singolo girone e con eventuale frazionamento tra le gare per la promozione alla categoria superiore e quelle per la non retrocessione alla categoria inferiore), sarà riferita, alla prima posizione per la promozione alla categoria superiore ed alle ultime tre per la non retrocessione (per la Seconda Categoria all'ultima posizione); la facoltà di cui innanzi, in ragione dei **play-off e dei play-out nei Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria**, come dal C.U. n. 1 del 1° luglio 2011, è estesa alla **prima, seconda, terza, quarta e quinta posizione** per la rispettiva promozione al Campionato di Serie D, di Eccellenza, di Promozione e di Prima Categoria ed alla **quintultima, quartultima, terzultima, penultima ed ultima posizione** per la non retrocessione al rispettivo Campionato di Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria. Resta confermato che, per la non retrocessione dal Campionato di Seconda Categoria, si farà riferimento esclusivamente all'ultima posizione.

La scelta di cui innanzi rispetterà il criterio della maggioranza, tra gli orari definitivi delle gare interne delle società ospitanti interessate alle variazioni d'ufficio, in relazione alla specifica giornata di gare (a parità di condizioni tra orari antimeridiani – dalle ore 08.30 alle ore 12.30, verrà considerato unico orario ore 11.00 – ed orario federale, prevale la scelta dell'orario federale e tra la giornata di sabato o domenica, prevale la domenica).

Per gli effetti di cui al precedente capoverso, saranno considerati orari definitivi, per i Campionati di Eccellenza e Promozione, quelli pubblicati fino al Comunicato Ufficiale n. 87 del 15 marzo u.s. e per i Campionati di Prima e Seconda categoria, quelli pubblicati fino al Comunicato Ufficiale n. 100 del 19 aprile u.s.

Sul presente Comunicato Ufficiale sono pubblicati il programma delle gare di **sabato 12, domenica 13 maggio p.v.**, con le **variazioni d'ufficio** relative ai Campionati Prima e Seconda Categoria e di Calcio a Cinque – Serie D.

Sono ovviamente escluse dalle disposizioni sulla contemporaneità, di cui al presente paragrafo, le gare in ordine alle quali intervenga un'ordinanza prefettizia, art. 7 bis della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (articolo introdotto con la Legge di conversione n. 88 del 24 aprile 2003), che di seguito si riporta integralmente:

art. 7-bis: Differimento o divieto di manifestazioni sportive

“Per urgenti e gravi necessità pubbliche connesso allo svolgimento di manifestazioni sportive, il Prefetto, al fine di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, può disporre, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, integrato per la circostanza da rappresentanti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del CONI, il differimento dello svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di grave turbativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi ciascuno di durata non superiore ai trenta giorni.”

* * * * *

AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE

Il C.R. Campania ha autorizzato, in via provvisoria, per la giornata del 13 maggio p.v., la disputa delle gare sui campi sportivi di seguito indicati:

Virtus Caiazzo 2008	San Castrese di Sessa Aurunca;
Cral Fincantieri Stabia	“Scarfoglio” – Agnano;
Morccone	Solopaca;
Real Boschese	“P. Abbate – ex aura sport” – Torre del Greco;
Lustra	“D. Sessa” – Castel San Giorgio;
Santarsenese	“G. Voria” – Cicerale;
Indomita	“F.lli Ciardiello” – Sant'Arsenio;
Socia Calcio	“D. Luongo” – Calabritto;
Real Cannello Arnone	San Tammaro;
Uomo Nuovo Napoli	“Capasso” – San Sebastiano al V.;
Sporting Grifo Campania	“Europa” – Poggiomarino;
Piano Pizzeria Lucia	“V. De Sica” – Montepertuso – Positano;
Rinascita Fuorni	Castelnuovo di Conza;
Calabritto	“F. Marino” – Senerchia.

ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA 2011/2012 – VISITE MEDICHE

Il C.R. Campania, come per le stagioni sportive precedenti, richiama l'attenzione delle società affiliate in ordine all'obbligo degli atleti che intendano svolgere attività sportiva agonistica e non agonistica, di sottoporsi a visita medica differenziata ai fini del rilascio del **Certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica**.

Il **Certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica può essere rilasciato esclusivamente dalle strutture sanitarie preposte** (A.S.L. – Azienda Sanitaria Locale; A.O. – Azienda Ospedaliera; A.U.P. – Azienda Universitaria Policlinico), e **dai Medici specialisti in Medicina dello Sport**, di cui all'elenco pubblicato sul Sito Internet della Regione Campania (www.regione.campania.it) digitando nella voce: ricerca sul portale "medicina dello sport".

Le A.S.L., le A.O. e le A.U.P. (inserite nell'elenco di cui all'elenco innanzi indicato) effettuano le visite e rilasciano i certificati medici d'idoneità agonistica a costo zero per gli atleti/e (tesserati/e con le società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Sportive Associate), **minori di anni 18 e per i disabili di tutte le età. I maggiori di età sono tenuti al versamento all'Azienda di un ticket sanitario.**

I Medici specialisti in Medicina dello Sport (inseriti negli appositi elenchi consultabili sul Sito della Regione Campania) effettuano le visite e rilasciano i certificati medici d'idoneità agonistica a minorenni, maggiorenni e disabili, con il pagamento dell'intero costo della visita.

Va, altresì, sottolineato che alla ripresa dell'attività agonistica di buona parte delle Federazioni Sportive Nazionali, in ragione della lunga lista d'attesa per l'effettuazione delle visite mediche presso le **ASL**, è consigliabile anticipare le richiamate visite già dal mese di luglio.

RECLAMI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME QUATTRO GIORNATE DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Si richiama l'attenzione delle società sul testo del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 110/A del 6 febbraio u.s., relativo all'**abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali della Lega Nazionale Dilettanti**, pubblicato in allegato al C.U. n. 74 del 9 febbraio u.s., di questo C.R.

Al riguardo, anche ad evitare il ripetersi di erronee interpretazioni, si specifica che le relative giornate di gara, anche residuali, sono le seguenti per i rispettivi Campionati:

PRIMA CATEGORIA

- **28ª giornata**, in calendario il **13 maggio 2012**;
- **29ª giornata**, in calendario il **20 maggio 2012**;
- **30ª giornata**, in calendario il **27 maggio 2012**.

SECONDA CATEGORIA

- **25ª giornata**, in calendario il **13 maggio 2012**;
- **26ª giornata**, in calendario il **20 maggio 2012**.

CALCIO FEMMINILE

- **19ª giornata**, in calendario il **13 maggio 2012**;
- **20ª giornata**, in calendario il **20 maggio 2012**;
- **21ª giornata**, in calendario il **27 maggio 2012**;
- **22ª giornata**, in calendario il **3 giugno 2012**.

CALCIO A 5 SERIE D

- **25ª giornata**, in calendario il **13 maggio 2012**;
- **26ª giornata**, in calendario il **20 maggio 2012**.

CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C2

- 20^a giornata, in calendario il 12 maggio 2012;
- 21^a giornata, in calendario il 19 maggio 2012;
- 22^a giornata, in calendario il 26 maggio 2012.

* * * * *

TESSERAMENTO "CALCIATORI GIOVANI"

Le variazioni di tesseramento relative ai calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) possono essere inoltrate, in deroga all'art. 39.1 delle N.O.I.F., fino al 31 maggio 2012;

- calciatori "non professionisti"

La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

Non è più possibile invece tesserare (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) i calciatori "non professionisti". Tale tesseramento era consentito fino al 31 marzo 2012.

* * * * *

TESSERE PLASTIFICATE CALCIATORI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

ELENCO DELLE SOCIETÀ CHE POSSONO RITIRARE LE TESSERE

Con decorrenza da giovedì 19 aprile 2012, le società dell'elenco pubblicato di seguito, possono ritirare le tessere plastificate dei calciatori per le quali è stata fatta la relativa richiesta entro il 31 marzo scorso.

Agnano, Atletico C/5 Eboli, Atletico Pomigliano, Atletico San Marzano C/5, Baia Domizia Cellole, Belvedere Battipaglia, Borgo Five Soccer, Centro Storico Salerno, Controne, Episcopio 2008, Fonte 2010, Giffonese, Futsal Pomigliano, Golden Team, Miracoli Calcio, Mondragone Calcio, Monte di Procida Cappella, Nocera, Olimpia Capri C. Pecoraro, Rinascita Aminei, S.Cipriano Temeraria 1957, San Giovanni di San Giorgio, San Giovanni Battista, Santa Maria a Vico, Sorbo Serpico, Sporting Antares Afragola, Sporting Pago Veiano 2011, Sporting Pietrelcina e Trilem Wonder Lime Napoli.

* * * * *

COMUNICATO UFFICIALE CALCIATORI SVINCOLATI

SECONDO PERIODO (1° / 16 DICEMBRE 2011)

ELENCHI INTEGRATIVI

In data 17 gennaio u.s., è stato pubblicato il Comunicato Ufficiale n. 67, relativo agli elenchi dei calciatori svincolati nel secondo periodo (1 / 16 dicembre 2011) ai sensi dell'art. 107 N.O.I.F.

*A seguito della ratifica dell'affiliazione della società **Real Palinuro**, si pubblica l'elenco integrativo degli svincoli – secondo periodo – della società medesima:*

-----	935.441 A.S.D. REAL PALINURO	CENTOLA	
MATR.	NOMINATIVO	DT.NASCITA	DT.SVINCOLO
1) 6.618.635	AGRESTA MAURIZIO	30/04/1970	\$ 16/12/2011
2) 6.891.997	CUTRI LUCIANO	25/03/1967	\$ 16/12/2011
3) 3.536.242	ERRICO MAURO	1/11/1980	\$ 16/12/2011
4) 3.500.319	SANSONE CRISTIAN	1/08/1983	\$ 16/12/2011
5) 2.528.171	SANTORO ERCOLE	8/01/1972	\$ 16/12/2011

* * * * *

SERVIZIO DI COLLEGAMENTO TELEFONICO

NEGLI ORARI DELLE GARE

SERVIZIO DI PREVENZIONE

DI ASSENZE E/O RITARDI ARBITRALI

Anche per la corrente stagione sportiva è attivo (da sabato 10 / domenica 11 settembre 2011), presso il C.R. Campania, il **servizio di collegamento telefonico negli orari delle gare**, per le società partecipanti ai Campionati Regionali organizzati nell'ambito del C.R. Campania.

Il servizio sarà attivo, sulle utenze telefoniche del C.R. Campania, ogni giorno (anche feriale ed infrasettimanale) nel quale si disputeranno gare ufficiali (con eccezione, dunque, delle settimane di interruzione dell'attività), dal primo orario d'inizio delle gare (di domenica, dalle ore 8.30), fino ad un'ora dopo l'inizio ufficiale delle gare in programma ad orario federale.

Per ogni eventuale evenienza, sarà attivo anche il servizio fax (in entrata ed in uscita), anche su informale richiesta telefonica.

Il servizio è relativo, in via specifica, a quanto di seguito indicato:

- alla prevenzione – anche in sostituzione del **SERVIZIO PRONTO A.I.A.**, attivo nelle precedenti stagioni sportive – mediante interventi immediati, di assenze o ritardi dei direttori di gara e/o degli assistenti dell'arbitro (per i Campionati di Eccellenza e Promozione) e/o del secondo arbitro (per il Campionati di Calcio a Cinque – Serie C1);
- agli aspetti organizzativi (a titolo esemplificativo: disposizione di gara a porte chiuse, comunicata dagli Organi dell'ordine pubblico nella serata di sabato, o nella mattinata della domenica).

Il servizio in argomento è finalizzato esclusivamente (senza, dunque, alcuna possibilità di altro scopo, od obiettivo) a consentire alle società di comunicare, in via diretta e con assoluta sollecitudine, con gli uffici del C.R. Campania, ad esempio per **evitare la mancata disputa di gare ufficiali**, anche in relazione a fatti, od eventi, imprevisi od imprevedibili, che – senza l'attivazione del servizio in argomento – comporterebbero inevitabilmente la predetta, mancata disputa.

Sarà indispensabile, in via assoluta, la collaborazione dei dirigenti – sia delle società ospitanti, sia di quelle ospitate –, al fine di un'efficace realizzazione del servizio di collegamento telefonico.

Esso si articolerà come segue:

- 1) i Campionati di riferimento sono quelli innanzi indicati;
- 2) potrà essere contattata una qualsiasi delle utenze telefoniche del Comitato, anche per la segnalazione dell'assenza, o del ritardo, del direttore di gara e/o degli assistenti dell'arbitro (per i Campionati di Eccellenza e Promozione) e/o del secondo arbitro (per il Campionati di Calcio a Cinque – Serie C1);
- 3) per le segnalazioni, di cui al precedente n. 2), il Comitato potrà essere contattato **venticinque minuti prima dell'orario ufficiale d'inizio della gara**;
- 4) **non è assolutamente consentito utilizzare il servizio di collegamento telefonico in argomento per motivi che non siano connessi all'utilità diretta ed immediata delle società, in riferimento alle gare in programma nello stesso giorno.**

Con il **servizio di collegamento telefonico domenicale**, il C.R. Campania è certo di aver corrisposto ad una rilevante esigenza ed aspettativa delle società.

* * * * *

COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 JUNIORES

Nel programma delle gare in calendario il 12 – 13 – 14 maggio 2012 è pubblicata la seconda giornata di gare della manifestazione di cui all'epigrafe.

Il Regolamento della manifestazione è pubblicato in allegato al presente Comunicato Ufficiale.

* * * * *

CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA – 28ª GIORNATA – Gare del 13/05/2012

GIRONE A

B.G.S. SAN MARCO EVANG.	CALCIO EUROPA SOCIAL CLUB	SAN MARCO EVANGELISTA	FED.	SAB.
COMPRESORIO QUALIANESE	FIERAMOSCA	"SANTO STEFANO" – QUALIANO	FED.	SAB.
DUGENTA	BOYS MELITO	DUGENTA	FED.	SAB.
MONDRAGONE CALCIO	COMPRES. MARIGLIANESE	"F.LLI FALCO" – CARANO DI SESSA AURUNCA	FED.	SAB.
REAL AIROLA	FIORENTE SPARANISE	AIROLA	FED.	SAB.
SAN NICOLA CALCIO 2009	JUNIOR SAN CIPRIANO 2005	"A. CLEMENTE" – SAN NICOLA LA STRADA	FED.	SAB.
TEVEROLA 1997	RINASCITA ARPAIA 2009	ZONA A.S.I. – TEVEROLA	FED.	SAB.
VIRTUS CAIAZZO 2008	REAL GRAZZANISE	SAN CASTRESE DI SESSA AURUNCA	FED.	SAB. (**)

GIRONE B

BOYS PIANURESE	CIMITILE	"ASTRONI" – PIANURA – NAPOLI	11.00	DOM. (**)
CASAVATORE	ORATORIO DON GUANELLA	CASAVATORE	11.00	DOM.
CRAL FINCANTIERI STABIA	SCAMPRIA	"SCARFOGLIO" – AGNANO	11.00	DOM.
REAL NOLA 2005	SAN PIETRO NAPOLI	"SPORTING CLUB" – NOLA	11.00	DOM. (**)
RINASCITA U.S. VICO	NAPOLI CLUB AFRAGOLESE	"A. SALLUSTRO" – CARBONARA DI NOLA	11.00	DOM. (**)
RIONE TERRA	VIRTUS PORTICI	"D. CONTE" – ARCO FELICE – POZZUOLI	11.00	DOM.
SUMMA RIONALE TRIESTE	SPORTING NOLA	"F. NAPPI" – SOMMA VESUVIANA	11.00	DOM. (**)
Riposa:	VIRTUS OTTAVIANO			

GIRONE C

CASTELFRANCI	SAN GIORGIO	CASTELFRANCI	FED.	SAB.
COMPRESORIO MISCANO	MONTESARCHIO	CASALBORE (a porte chiuse)	FED.	SAB.
FOGLIANISE	TELESIA UNITED	FOGLIANISE	FED.	SAB.
FONTANAROSA A. FORTUNATO	CERVINARA	FONTANAROSA	FED.	SAB.
FOOTBALL CLUB PAOLISI 992	ACLI SAVIGNANO	PAOLISI	FED.	SAB.
MORCONE	VITULANO	SOLOPACA	FED.	SAB.
REAL AIRANO IRPINO	PATERNOPOLI	"S. RENZULLI" – ARIANO IRPINO	FED.	SAB.
SPORTING GUARDIA	S. GIORGIO DEL SANNIO	"SAN FILIPPO NERI" – GUARDIA SANFRAMONDI	FED.	SAB. (**)

GIRONE D

FALCHI ROSSI	NUSCO 75	"A. ROCA" – SAN TOMMASO – AVELLINO	FED.	SAB.
G. CAROTENUTO	SAN TOMMASO CALCIO	MUGNANO DEL CARDINALE	FED.	SAB.
GERARDO DE CESARE	E. RENZULLI S. MICHELE	"P. ACIERNO" – FORINO	FED.	SAB. (**)
GIUSEPPE SICONOLFI	S. AGATA IRPINA	"E. CHIRICO" – TEORA	FED.	SAB.
SCAMPITELLA	ATERRANA	SCAMPITELLA	FED.	SAB. (**)
SEDNA	BISACCESE	"SAN FELICE" – MONTORO INFERIORE	FED.	SAB.
SIRIGNANO 1963	TEORA	"S. ANDREA APOSTOLO" – SIRIGNANO	FED.	SAB.
SPORTING ATRIPALDA	LACEDONIA	"VALLEVERDE" – ATRIPALDA	FED.	SAB.

GIRONE E

ANTICA ALFATERNA	VIRTUS SANT'ANTONIO ABATE	SAN MARZANO SUL SARNO	FED.	SAB.
ATLETICO JUVENTUDE STABIA	SAN GIUSEPPE	"R. MENTI" – CASTELLAMMARE DI STABIA	FED.	SAB. (**)
BOSCHESI	SAN GIOVANNI BATTISTA	"V. POZZO" – BOSCOREALE	FED.	SAB.
JUVE AGEROLINA	JUVENTUS BOSCOREALE	"S. MATTEO" – AGEROLA	FED.	SAB. (**)
JUVE PRO POGGIOMARINO	RISTOR LETTERE F.C.	"EUROPA" – POGGIOMARINO	FED.	SAB.
PIETRO ABBATE	REAL BOSCHESI	"P. Abbate – ex Aura Sport" – TORRE DEL GRECO	FED.	SAB. (**)
REAL MASSA	TORIA	"M. CERULLI" – MASSA LUBRENSE	FED.	SAB.
SANTA MARIA LA CARITÀ	SANGENNARESE	LETTERE	FED.	SAB. (**)

GIRONE F

ALFATERNA PIEDIMONTE	MIRANDA	PIEDIMONTE DI NOCERA INFERIORE	FED.	SAB.
ATLETICO PER NIENTE	SAN CIPRIANO TEMERARIA 1957	"24 MAGGIO 1999" – SALERNO	FED.	SAB.
ATLETICO TORRIONE	RUFOLI	PREPEZZANO – GIFFONI SEI CASALI	FED.	SAB. (**)
BRACIGLIANO	CENTRO STORICO SALERNO	"D. SESSA" – CASTEL SAN GIORGIO	FED.	SAB. (**)
CESARE ALFANO CAMPIGLIANO	OLYMPIC SALERNO	"ZOCCOLA" – FILETTA – S. CIPRIANO PICENTINO	FED.	SAB. (**)
DON BOSCO ISIDORIANA	AUDAX SALERNO	"L. VENTURA" – RUFOLI – SALERNO	FED.	SAB. (**)
ROCCHESE	LUSTRA	"RAVASCHIERI FIESCHI" – ROCCAPIEMONTE	FED.	SAB.
SALERNUM	LANCUSI	"R. SETTEMBRINO" – FRATTE – SALERNO	FED.	SAB.

GIRONE G

ALFANESE	PRO COLLIANO	TORRE ORSAIA	FED.	DOM.
ATLETICO PUGLIANO	SASSANO CALCIO	"S. Antonio da Padova" – MONTECORVINO PUGL.NO	FED.	DOM. (**)
AULETTESE	CALCIO 2000 ACERNO	"R. TIRI" – AULETTA	FED.	DOM. (**)
I LEONI PERSANO	PICCIOLA	BORGO SAN LAZZARO – SERRE	FED.	DOM.
INDOMITA	PRO MARCELLINO CALCIO	"F.LLI CARDIELLO" – SANT'ARSENIO	FED.	DOM.
REAL PONTECAGNANO FAIANO	BELLIZZI CALCIO	"23 GIUGNO 1978" – PONTECAGNANO FAIANO	FED.	DOM. (**)
REAL SANTA MARIA A VICO	OLIVETO CITRA 1975	"G. TROISI" – GIFFONI VALLE PIANA	FED.	DOM. (**)
SOCIA CALCIO	GREGORIANA	"D. LUONGO" – CALABRITTO	FED.	DOM.

GIRONE H

ASCEA	REAL AGROPOLI	MARINA DI ASCEA	FED.	DOM.
CENTOLA	SANTARSENESE	"F. RINALDI" – SALINE – PALINURO – CENTOLA	FED.	DOM.
EVOLI	SAN MICHELE OLEVANO	"MASSAIOLI" – EBOLI	FED.	DOM. (**)
HERAJON	CARDILE	"M. VECCHIO" – CAPACCIO SCALO	FED.	DOM.
REAL TAVERNA	VATOLLA	"SANT'ANNA" – BATTIPAGLIA	FED.	DOM.
SALENTO	SCUOLA CALCIO SPES	"S. PEDRO" – SALENTO	FED.	DOM.
VIGOR CASTELLABATE	CILENTO CALCIO	PERDIFUMO	FED.	DOM. (**)
Riposa:	FUTURA			

CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA – 25ª GIORNATA – Gare del 13/05/2012

GIRONE A

CASTEL DI SASSO FULGOR TIMENDA PIGNATARO JUVE MONDRAGONE REAL TEANO CALCIO RINASCITA SANNICOLESE SPORTING MADDALONI Riposa:	CASALE DI TEANO REAL PIEDIMONTE CALCIO PIETRAMELARA BAYERN CAMIGLIANO BAIA DOMIZIA CELLOLE REAL FORMICOLA CARINOLA	CASTEL DI SASSO NUOVO COMUNALE – PIGNATARO MAGGIORE SANT'ANDREA DEL PIZZONE – FRANCOLISE "G. GARIBALDI" – TEANO "M. VENTRONE" – SAN PRISCO ALVIGNANO	FED. SAB. FED. SAB. FED. SAB. (**) FED. SAB. FED. SAB. (**) FED. SAB.
---	--	---	--

GIRONE B

REAL CANCELLO ARNONE REAL GRUMESE I BORBONE RISCATTO FRATTESE TURTLES CASAPESENNA UOMO NUOVO NAPOLI Riposano:	VIGNE MERIDIONALI SPORTING VITULAZIO AZZURRA NAPOLI BOYS FONTANELLE DON PEPPE DIANA SANTA MARIA A VICO e	SAN TAMMARO "OLIMPICO" – GRUMO NEVANO "P. IANNIELLO" – FRATTAMAGGIORE "L. BASCO" – CASAPESENNA "Capasso" – S. SEBASTIANO AL V. (a porte chiuse) VIRTUS TALANICO	FED. SAB. (**) FED. SAB. FED. SAB. FED. SAB. FED. SAB. (**) FED. SAB. (**)
--	---	--	---

GIRONE C

AMOROSI CALCIO PUGLIANELLO MELIZZANO CALCIO POL. MOIANO 2004 REAL CAMPOLI REAL FRASSO SAMNIUM FAICCHIO	AIROLA ALVIGNANELLESE CALVI CLUB AMICI DI LUZZANO VIRTUS GOTI 97 FAICCHIO SAN SALVATORE TELESINO	AMOROSI "SAN GIACOMO" – PUGLIANELLO MELIZZANO C.DA CAMPANILE – MOIANO CAMPOLI DEL MONTE TABURNO FRASSO TELESINO SANTA MARIA DI CHIAZZANO – FAICCHIO	FED. DOM. (**) FED. DOM. (**) 18.00 SAB. FED. SAB. FED. DOM. FED. SAB. FED. DOM.
--	--	---	--

GIRONE D

FORZA E CORAGGIO BN MOLINARA PESCO SANNITA REAL APICE REAL BENEVENTO CALCIO S. GIOVANNI DI S. GIORGIO SPORTING PIETRELCINA	FARNETUM CALCIO COLLE SANNITA APOLLOSA FOIANO CLUB PONTE 98 PADULI JUVENTINA CIRCELLO	"MELLUSI 1" – BENEVENTO MOLINARA PESCO SANNITA "PERRIELLO – ZAMPELLI" – APICE "V. PARRELLA" – SAN NICOLA MANFREDI SAN GIORGIO DEL SANNIO PIETRELCINA	FED. SAB. FED. SAB. (**) FED. SAB. FED. SAB. (**) FED. SAB. FED. SAB. FED. SAB.
--	---	--	---

GIRONE E

BRUSCIANESE CLUB AZZURRO CHIAIANO CHIAJA ROBORIS PIEDIGROTTA RINASCITA BARRESE RINASCITA SANGIOVANNESE VIRTUS SANT'ANASTASIA	MONTERUSCELLO CIRGOMME SPORTING CLUB AGNANO CERCOLA CALCIO SOCCAVO CALCIO MAS QUE UN CLUB NUOVA POL. FRATTESE	BRUSCIANO "PARATINA" – CHIAIANO – NAPOLI "S. DE ROSA" – ARZANO "LA LOGGETTA" – RIONE TRAIANO – NAPOLI "S. MICHELE – EX CARAFA" – TAVERNANOVA "R. CAPASSO" – SAN SEBASTIANO AL VESUVIO "S. MICHELE – EX CARAFA" – TAVERNANOVA	FED. SAB. FED. SAB. FED. SAB. FED. SAB. (**) FED. SAB. (**) 11.30 DOM. 10.30 DOM.
--	---	--	---

GIRONE F

DOMICELLA IL MANDAMENTO JUVENES SCISCIANO REALITY PIAZZOLLA SPERONE VISCIANO FIESTA Riposa:	MIRACOLI CALCIO BOYS PIAZZOLLA ABELLIUM 2010 CASAMARCIANO REAL MARCHESA SPORTING GRIFO CAMPANIA FIESOLE	DOMICELLA "FUSARO" – AVELLA SAN VITALIANO "S. PIGNATELLI" – SAN GENNARO VESUVIANO SPERONE "V. SANTANIELLO" – VISCIANO	FED. SAB. FED. SAB. FED. SAB. (**) FED. SAB. (**) FED. SAB. (**) FED. SAB.
---	---	--	---

GIRONE G

BONITO CLAUDIO OLIVA PASSO ECLANO FRIGENTO A.S.D. GESUALDO LIBERATORE BULZARIELLO REAL CASALBORE 08 Riposa:	ARTEMISIUM VALLESACCARDA GRAVIT WALTER LANDI VALLATESE REAL STURNO VILLANOVA 2006 PRATA P.U. 2010	BONITO "NUOVO LANDO D'ELIA" – MIRABELLA ECLANO "A. CIRIACO" – FRIGENTO (a porte chiuse) GESUALDO TRATTURO – GROTTAMINARDA CASALBORE	10.00 DOM. FED. DOM. FED. DOM. FED. DOM. FED. DOM. (**) FED. DOM.
---	---	--	--

GIRONE H

CAPOSELE DINAMO MONTEVERDE MONTEMARANO SALZA IRPINA SANT'ANDREA DI CONZA SORBO SERPICO Riposa:	CANDIDA VINCENZO NIGRO BAGNOLI I. VOLTURARA TERMINIO POLISPORTIVA CALITRI ATLETICO SAN POTITO ULTRA VIRTUS CONZA CHIUSANO	"PALMETA" – CAPOSELE MONTEVERDE MONTEMARANO SALZA IRPINA SANT'ANDREA DI CONZA PRATOLA SERRA	FED. SAB. (**) FED. SAB. (**) FED. SAB. FED. SAB. FED. SAB. FED. SAB. (**)
--	---	--	---

GIRONE I

ANIELLO SGAMBATI AUDAX CERVINARA .10 DE APOTHEKER DINAMO SOLOFRA IL PAESE BELLIZZI IRPINO KARMA Riposa:	REAL PIETRASTORNINA AMERICO CANONICO PARCO AQUILONE GALLUCCESE CALCIO REAL SIRIGNANO MONTEFORTE CASTELLANA CALCIO	QUADRELLE "CANADA" – CERVINARA MONTEFORTE IRPINO "A. GALLUCCI" – SOLOFRA DA INDICARE TAURANO	FED. SAB. FED. SAB. FED. SAB. FED. SAB. FED. SAB. (**) FED. SAB.
---	---	---	---

GIRONE L

CAPRESE
LETTERE
MANZONI
MILLENIUM BELLAVISTA S.C.
PIANO PIZZERIA LUCIA
STABIA FRIENDS
Riposa:

EVERGREEN SANT'AGNELLO
ATLETICO PORTICI 2009
C. D. Q. LEOPARDI CALCIO
PROTOPISANI SOCCER
ERCOLANESE
REAL ROVIGLIANO
ATLETIC SANTA MARIA LA CARITÀ

"SAN COSTANZO" – CAPRI
LETTERE
"R. PAUDICE" – SAN GIORGIO A CREMANO
"COCOZZA" – PORTICI
"SAN MICHELE" – PIMONTE
"AURORA" – POGGIOMARINO

FED. SAB.
09.30 DOM.
FED. SAB.
FED. SAB.
FED. SAB. (**)
FED. SAB. (**)

GIRONE M

CASATORI CALCIO
PIANETA SPORT SARNO
REAL S. EGIDIO
REAL SOCCER
S. VINCENZO UNITIS
SCAFATESE CALCIO S.R.L.
Riposa:

FERROVIA CALCIO SCAFATI
CALIGÒ NOCERA
PIANESI CALCIO
EPISCOPIO 2008
REAL PALAZZO
FUTURANS NOCERA
CARPINETO

SAN VALENTINO TORIO
"A. VISCARDI" – LAVORATE – SARNO
SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO
CASTEL SAN GIORGIO
"CAMPO A" – SCAFATI
"CAMPO A" – SCAFATI

FED. SAB.
FED. SAB. (**)
FED. SAB.
FED. SAB.
FED. SAB.
FED. SAB.
17.00 DOM.

GIRONE N

ANTESSANO CALCIO
ARSENAL 2007
CAVA 2000
FISCIANO
HONVEED COPERCHIA
POLISPORTIVA IRNO.IT
Riposa:

CAPRIGLIA SA
VIS MONTORRESE 1978
ATLETICO BANZANO
ALBA CAVESE
VILLA
VALLE 2005
PANDOLA 2010

"P. VITTORIA" – PENTA – FISCIANO
"A. BOLOGNESE" – CAPEZZANO – PELLEZZANO
SANTA LUCIA – CAVA DEI TIRRENI
"P. VITTORIA" – PENTA – FISCIANO
CASIGNANO – PELLEZZANO
"P. VITTORIA" – PENTA – FISCIANO

FED. DOM.
FED. DOM.
FED. SAB.
FED. SAB.
FED. DOM. (**)
18.30 SAB.

GIRONE O

CLUB GIOVENTÙ TRAMONTI 85
DRAGONEA CALCIO
FI. PE
LA MENNOLA
NUOVA SALERNO
SPORTING BARONISSI
Riposa:

SANTA MARGHERITA
CLUB MANLIO DI MASI
VIA MERCANTI SALERNO A.S.D.
UNITAS MOLINA
TORRIONE CALCIO
AMALFI
PAOLO MASULLO F.C.

"SAN FELICE" – PIETRE – TRAMONTI
"P. VENTRE" – VIETRI SUL MARE
"L. VENTURA" – RUFOLI – SALERNO
"24 MAGGIO 1999" – SALERNO
"R. SETTEMBRINO" – FRATTE – SALERNO
"S. QUIRICO" – BOLANO – FISCIANO

FED. SAB.
FED. SAB.
10.00 DOM.
10.00 DOM.
10.00 DOM. (**)
10.00 DOM. (**)

GIRONE P

AVERSANA SAN DIEGO
OLEVANESE ARIANO
OLIMPIA BATTIPAGLIA
RINASCITA FUORNI
S. TECLA TERME
Riposano:

PREPEZZANESE
GIUNGANO
PONTECAGNANO A.S.D
S. ANNA
FOOTBALL CLUB CHIEVE
A.I.C.S. POSEIDON e

"AVERSANA" – BATTIPAGLIA
"ARIANO" – OLEVANO SUL TUSCIANO
"SANT'ANNA" – BATTIPAGLIA
"G. TROISI" – GIFFONI VALLE PIANA
MONTECORVINO PUGLIANO
CAFASSO

09.30 DOM.
09.30 DOM. (**)
09.30 DOM.
09.30 DOM. (**)
10.30 DOM.

GIRONE Q

CONTRONE
CORYLETUM
FELITTO
M.C. REAL COLLIANO 2009
SANTOMENNA
VALSELE
Riposa:

ANTICA TAURANIA
MACCHIA
CAGGIANESE
E.F. PORTOFINO CLUB
CALABRITTO
REAL STELLA BATTIPAGLIA
AU. DAN. BELVEDERE

CASTELCIVITA
SANT'ANGELO A FASANELLA
"PIETRACUTE" – FELITTO
COLLIANO
SANTOMENNA
"S. BIAGIO" – VALVA

FED. DOM.
FED. DOM. (**)
FED. DOM. (**)
FED. DOM.
FED. DOM. (**)
FED. DOM.

GIRONE R

BUONABITACOLO SOCCER
LAURINO
MAGORNO
PRO ATENA CALCIO
REAL CONTURSI TERME
REAL PALOMONTE
VILLA S. NICOLA

MONTESANO 2006
GAETANO ROMANELLI
PRO TEGGIANO
ATLETICO COSILINUM
SAN PIETRO
CONTURSI TERME 1929
ARCI POSTIGLIONE

"S. ORLANDO" – BUONABITACOLO
"CICCIO PETRONE" – PIAGGINE
"GAGLIARDI" – MONTESANO SULLA MARCELLANA
"KODOKAN" – ATENA LUCANA
CONTURSI TERME
"SAN BIAGIO" – PALOMONTE
"GAGLIARDI" – MONTESANO SULLA MARCELLANA

FED. SAB.
FED. DOM.
FED. DOM.
FED. DOM.
FED. DOM.
FED. DOM. (**)
11.00 DOM.

GIRONE S

CASTELNUOVO CILENTO
NOVI VELIA
PIXOUS 2002
POL. S. MARIA
STIO CILENTO
VIBOVILLA NEW STARS
Riposa:

REAL PERDIFUMO
ATLETIK
DOPOLAVORO FERROVIARIO
PRIMULA
VALLO SCALO
LICUSATI ITALO CAMMARANO
CERASO

MOIO DELLA CIVITELLA
"P. PRIGNANI" – NOVI VELIA
POLICASTRO BUSSENTINO
PERDIFUMO
"F. GUIDA" – STIO CILENTO
"V. MAZZOLA" – VIBONATI

FED. DOM.
FED. DOM. (**)
FED. DOM.
FED. DOM.
FED. DOM.
FED. DOM. (**)

CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO FEMMINILE – 23ª Giornata – Gare del 13/05/2012**GIRONE A**

CENTRO ESTER BARRA
DOMINA NEAPOLIS ACERRANA
FEMMINILE PONTECAGNANO
PRATER CLUB NAPOLI
PRO CALCIO DONNE
SPORT NAPOLI
Riposa:

VIRTUS PARTENOPE
OASI SANT'ANASTASIA
VALDIANO CALCIO FEMM.
NAPOLI DREAM TEAM
MERIDIANA
REAL ARIENZO
NAPOLI CALCIO FEMM. E ALTRO

"CENTRO ESTER" – BARRA – NAPOLI
"D. IORIO" – CASALNUOVO DI NAPOLI
"23 GIUGNO 1978" – PONTECAGNANO FAIANO
"PARTENOPE" – VIA SAN ROMUALDO – NAPOLI
"O. BARASSI" – SECONDIGLIANO – NAPOLI
"PARTENOPE" – VIA SAN ROMUALDO – NAPOLI

11.00 DOM. (**)
11.00 DOM.
19.00 DOM.
13.00 DOM.
12.30 DOM.
11.00 DOM. (**)

CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C2 – 24ª Giornata – Gare del 12.13/05/2012**GIRONE A**

ASCEA RED DEVILS	OFFSIDESPORT GIRLS	IES – VIA PORTA ROSA – ASCEA MARINA	18.00	DOM.
CENTRO ESTER	ROYAL TEVEROLA	CENTRO ESTER –VIA G.B.VELA – BARRA –NAPOLI	11.00	DOM.
DONNA SALERNITANA	PRIMAVERA CAVESE	C.S.Madonna del Rosario – MARICONDA – SALERNO	19.00	SAB.
PARROCCHIA S.MARIA A MARE	SPORTING TEANO	DONNA GIULIA BOROLI – CASTELLABATE	15.00	DOM.
ROBERTO GRIMALDI	POLISPORTIVA TUFARA UNITA	PALAZZETTO – CAPRIGLIA – PELLEZZANO	20.00	DOM.
Riposano:	SESEIDUE AVERSA	PROGETTO NOLA 2008		

CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE D – 21ª GIORNATA – Gare del 12/ 05/ 2012**GIRONE A**

REAL CASERTASU	FOLGORE S.VINCENZO	GOLDEN CLUB – VIA RUTA –CASOLLA –CASERTA	14.30	SAB.
TAB CASAGIOVE CALCIO	FUTSAL CAPODRISE	GIOVE SPORTING CLUB –via Cavour –CASAGIOVE	15.00	SAB.
TUORO ADISS	PEZZOTTESE FUTSAL 2005	CLUB SAUDINE – VIA NAZZARI – TREDICI – CASERTA	18.00	DOM.
VIRTUS MONDRAGONE	BORGO FIVE SOCCER	CLUB INSIEME – loc. Falco – MONDRAGONE	15.00	SAB.
VOLTURNO FUTSAL	SPORTING PARETE CALCIO A5	TEND.RA CONTI – VIA DE NICOLA – AVERSA	15.00	SAB.
Riposa :	SAN MARTINO BREZZA			

GIRONE B

FUTSAL CASALDUNESE	CLUB GIALLOROSSI SPATOLA	COMUNALE – VIA CUPA – CASALDUNI	19.30	LUN.
FUTSAL PIETRAMELARA	LIBERTAS CERRETO	ROLEX – VIA LIBERTA' – PIETRAMELARA	15.00	SAB.
LIMATOLA	CUSANO CALCIO	COMUNALE - VIA CAMPITIELLO – LIMATOLA	15.00	SAB.
PIETRAROJA FIVE SOCCER	REAL FRASSO	POLIVALENTE – VIA VIGNAI – PIETRAROJA	19.00	DOM.
SCARPASCIOT	VIRTUS TELESE CALCIO A5	COMUNALE POLIVALENTE – PIETRAROJA	15.00	SAB.
SPORTING SOLOPACA C 5	AZTECA DRAGONI	GEODETICA TAZZA – SOLOPACA	15.00	SAB.

GIRONE C

CAMPANA FUTSAL CLUB	SAN NAZZARO	OASI ANTICA – C. DA EPITAFFIO – BENEVENTO	15.00	SAB.
DYNAMO CILLO	L'ARCA FUTSAL	VARONI – VARONI DI MONTESARCHIO	15.00	SAB.
LAUSDOMINI 2010	MC5	PALALIPERTI – LAUSDOMINI – MARIGLIANO	12.00	DOM.
LE DUE TORRI MADDALONI	VIRTUS BOYS CICCIANO	PAL.TRA BRANCACCIO –via Feudo – MADDALONI	15.00	SAB.
SAN FELICE A CANCELLO	EPITAFFIO CALCIO A5	ARUBA – VIA LAZIO – CANCELLO SCALO	15.00	SAB.
STREGONI FIVE SOCCER	ALFREDO IBELLI G.I.	PALATEDESCHI – VIA S.COLOMBA – BENEVENTO	15.00	SAB.

GIRONE D

COPS SOCCER CLUB	JUNIOR DOMITIA	COPS – VIA S.NULLO – LICOLA – GIUGLIANO	15.00	SAB.
FAISEI	BACOLI	PARCO TAGLIA – VIALE KENNEDY – CARDITO	14.30	SAB.
REAL AMICIZIA	FOOTBALL CLUB PROCIDA	NEW FOOTBALL CLUB –TRAV.SA SCIPPA – NAPOLI	16.00	SAB.
REAL CAIVANESE FUTSAL	SPORTING VILLA LITERNO C5	EDEN PAMPANELLA – VIA TEVERE – CAIVANO	15.00	SAB.
SOCCER VOMERO VIP CLUB	MUMBAR POZZUOLI	PARCO VANNA – Via Iannelli – NAPOLI	15.00	SAB.
Riposa :	VIRTUS ISCHIA CALCIO A5			

GIRONE E

ATLETICO POMIGLIANO	LIONS FOOTBALL CERCOLA	PALAZZETTO – VIA S.PIETRO – POMIGLIANO	18.00	DOM.
FOX SAN GIORGIO C5	F.C.S. FUTSAL CASALNUOVO	PALAWOJTILYA –VIA CORTIELLO–S.SEBASTIANO	15.00	SAB.
MARIANO KELLER	FUTSAL OPLONTI	FRECCIA AZZURRA – Iª Trav. via PASCOLI – CASORIA	15.00	SAB.
OLIMPIA CAPRI C. PECORARO	CERCO LA MILLENNIO	TENDOSTRUTTURA S. COSTANZO – CAPRI	15.00	SAB.
PARCO CITTÀ	CASORIA C5 AUREA CASH	POSEIDON – VIA B. COZZOLINO – TORRE/GR.	15.00	SAB.
Riposa:	CLUB PARADISO ACERRA			

GIRONE F

AGRIVESUVIO FONTENOVELLA	ANTONIO SPIRITO	MARIO CARENZA – VIA DEL BALZO – LAURO	15.00	SAB.
GRUP. AMATORIALE PALAZZISI	D'AMBROSIO G. PONTEROMITO	PALAZZISI – C. DA PALAZZISI – ARIANO IRPINO	19.00	SAB.
ORATORIO SAN DOMENICO	CITTÀ DI ARIANO	CANOSSA – S. ANDREA DI SOLOFRA	15.00	SAB.
VALLE C5 ORAZIO MONTORO	AGOSTINO LETTIERI	TEND. RA CONI – VIA TAGLIAMENTO – AVELLINO	15.00	SAB.
Riposa:	GIOVENTÙ CALCIO ARIANO	S. ANDREA FUTSAL		

GIRONE G

ATLETICO SAN MARZANO C5	SAMMARITANA CALCIO A 5	FAIR PLAY – VIA FOSCOLO – S.MARZANO/SARNO	15.00	SAB.
GOLDEN TEAM	DALMATIA FUTSAL CENTER	GOLDEN GOAL – VIA IRNO – PONTECAGNANO	11.30	DOM.
LABS 360 SAN PIETRO	REGHINNA MINOR	GINNASIUM – VIA PASSANTI – SCAFATI	15.00	SAB.
REAL BIVIO PRATOLE	FUTSAL ROTA	CENTRO BERLINGUER – VIA PESCARA – BELLIZZI	15.00	SAB..
REAL SANGIUSEPPE	SPORTING NOCERA C5	BLU SKY CLUB – via Vasca al Pianillo – S. GIUSEPPE V.	15.00	SAB.
SPORTING CLUB SAN MATTEO	SPORTING SCAFATI C5	SPORTING S. MATTEO – VIA PREMUDA – SALERNO	15.00	SAB.

GIRONE H

FOOTBALL MAGICA PROMOTION	CLUB 2B C5 EBOLI	COMUNALE – MORIGERATI	15.00	SAB.
REAL SALA C5	REAL CAMPAGNA C5	PALAPOZZILLO – SALA CONSILINA	15.00	SAB.
SPORT ZONE	SANZA SOCCER FIVE	SALUS – PRATO PERILLO – TEGGIANO	15.00	SAB.
TORTORELLA	REAL BELVEDEREBATTIPAGLIA	COMUNALE – TORTORELLA	15.00	SAB.
Riposa:	ATLETICO EOL C5 EBOLI	SAN GREGORIO		

COPPA CAMPANIA JUNIORES – 2ª GIORNATA – GARE DEL 13/5/2012**GIRONE A**

NAPOLI MA. MA.	FUTSAL AFRAGOLA 2004	TEND. RA CONTI – VIA DE NICOLA – AVERSA	18.30	LUN.
Riposa:	TRILEM NAPOLI WONDER LINE			

GIRONE B

REAL S. ERASMO	S. GREGORIO	PARCO URBANO – via Martiri Cristiani – S. MARIA C.V.	19.00	LUN.
UNITED COLOURS OF FUTSAL	NAPOLI CALCIO A5	TEND. RA – via Nuova Dietro La Vigna – NAPOLI	15.30	SAB.

CAMPIONATO FEMMINILE JUNIORES – CALCIO A CINQUE – 3ª Giornata – Gare del 12.13./5/2012**GIRONE A**

HIRPINIA ACADEMY	CERRETO SANNITA	TEND.RA COMUNALE – MONTEFALCIONE	19.00	LUN.
Riposa:	PRIMAVERA CAVESE			

GIRONE B

S. MAGNA GRAECIA	FUTSAL NUCERIA FEMMINILE	VILLA PAOLINA – CONTURSI TERME	17.30	SAB.
Riposa:	PROGETTO NOLA 2008			

RISULTATI GARE DEL 6 MAGGIO 2012

PRIMA CATEGORIA

GIRONE A - 12 Giornata - R		
BOYS MELITO	- COMPRESORIO QUALIANESE	0 - 3
CALCIO EUROPA SOCIAL CLUB	- DUGENTA	3 - 1
COMPRESORIO MARIGLIANESE	- TEVEROLA 1997	1 - 2
FIERAMOSCA	- MONDRAGONE CALCIO	3 - 1
FIORENTE SPARANISE	- B.G.S. SAN MARCO EVANG.	1 - 4
JUNIOR SAN CIPRIANO 2005	- REAL AIROLA	3 - 0
RINASCITA ARPAIA 2009	- REAL GRAZZANISE	1 - 3
SAN NICOLA CALCIO 2009	- VIRTUS CAIAZZO 2008	0 - 2

GIRONE B - 12 Giornata - R		
JUVE TERTULLIANO	- CIMITILE	0 - 3
NAPOLI CLUB AFRAGOLESE	- CRAL FINCANTIERI STABIA	3 - 0
ORATORIO DON GUANELLA	- VIRTUS OTTAVIANO	2 - 0
RIONE TERRA	- BOYS PIANURESE	2 - 2
SAN PIETRO NAPOLI	- SUMMA RIONALE TRIESTE	2 - 2
SCAMPIA	- REAL NOLA 2005	0 - 3
SPORTING NOLA	- CASAVATORE	5 - 0
VIRTUS PORTICI	- RINASCITA U.S. VICO	4 - 0

GIRONE C - 12 Giornata - R		
ACLI SAVIGNANO	- REAL ARIANO IRPINO	1 - 0
CASTELFRANCI	- FONTANAROSA A. FORTUNATO	0 - 1
MONTESARCHIO	- FOOTBALL CLUB PAOLISI 992	5 - 0
PATERNOPOLI	- FOGLIANISE	2 - 1
S. GIORGIO DEL SANNIO	- COMPRESORIO MISCANO	1 - 1
SAN GIORGIO	- MORCONE	0 - 2
TELESIA UNITED	- CERVINARA	0 - 1
VITULANO	- SPORTING GUARDIA	0 - 0

GIRONE D - 12 Giornata - R			
BISACCESE	- S.S. GIUSEPPE SICONOLFI	NP	R
E. RENZULLI S. MICHELE	- SIRIGNANO 1963	6 - 0	
LACEDONIA	- FALCHI ROSSI	3 - 0	
NUSCO 75	- G. CAROTENUTO	0 - 3	
S. AGATA IRPINA	- SPORTING ATRIPALDA	0 - 1	
SAN TOMMASO CALCIO	- GERARDO DE CESARE	2 - 0	
SEDNA	- SCAMPITELLA	0 - 1	
TEORA	- ATERRANA	0 - 2	

GIRONE E - 12 Giornata - R		
JUVE PRO POGGIOMARINO	- REAL MASSA	5 - 0
JUVENTUS BOSCOREALE	- ANTICA ALFATERNA	1 - 3
REAL BOSCHESE	- BOSCHESE	1 - 3
RISTOR LETTERE F.C.	- ATLETICO JUVENTUDE STABIA	5 - 3
S. GIOVANNI BATTISTA	- SANTA MARIA LA CARITA	3 - 0
S. GIUSEPPE	- JUVE AGEROLINA	4 - 3
SANGENNARESE	- TORIA	1 - 2
VIRTUS S. ANTONIO ABATE	- PIETRO ABBATE	2 - 1

GIRONE F - 12 Giornata - R		
AUDAX SALERNO	- ATLETICO TORRIONE	1 - 1
CENTRO STORICO SALERNO	- LANCUSI	1 - 0
DON BOSCO ISIDORIANA	- SALERNUM	3 - 7
LUSTRA	- ALFATERNA PIEDIMONTE	2 - 1
MIRANDA	- ATLETICO PER NIENTE	3 - 1
OLYMPIC SALERNO	- ROCCHESI	1 - 4
RUFOLI	- CESARE ALFANO CAMPIGLIANO	1 - 1
S. CIPRIANO TEMERARIA 1957	- BRACIGLIANO	1 - 1

GIRONE G - 12 Giornata - R		
AULETTESE	- SOCIA CALCIO	2 - 3
BELLIZZI CALCIO	- REAL SANTA MARIA A VICO	2 - 1
CALCIO 2000 ACERNO	- ATLETICO PUGLIANO	0 - 0
OLIVETO CITRA 1975	- INDOMITA	1 - 1
PICCIOLA	- REAL PONTECAGNANO FAIANO	1 - 1
PRO COLLIANO	- I LEONI PERSANO	1 - 2
PRO MARCELLINO CALCIO	- GREGORIANA	4 - 1
SASSANO CALCIO	- ALFANESE	6 - 2

GIRONE H - 12 Giornata - R			
CARDILE	- SAN MICHELE OLEVANO	6 - 2	
CILENTO CALCIO	- FUTURA	3 - 1	
REAL AGROPOLI	- HERAJON	0 - 1	
SALENTO	- EVOLI	3 - 1	
SANTA TERESA	- CENTOLA	3 - 0	D
SANTARSENESE	- REAL TAVERNA	1 - 3	
SCUOLA CALCIO SPES	- VIGOR CASTELLABATE	1 - 1	
VATOLLA	- ASCEA	0 - 3	

GIRONE A - Ritardo recuperi del 25 aprile 2012		
MONDRAGONE CALCIO	- FIORENTE SPARANISE	1 - 1
REAL GRAZZANISE	- BOYS MELITO	2 - 3

GIRONE B - Ritardo recuperi del 25 aprile 2012		
BOYS PIANURESE	- ORATORIO DON GUANELLA	2 - 1
SUMMA RIONALE TRIESTE	- VIRTUS PORTICI	0 - 0

GIRONE C - Ritardo recuperi del 25 aprile 2012		
CERVINARA	- MONTESARCHIO	0 - 0

GIRONE D - Ritardo recuperi del 25 aprile 2012		
SCAMPITELLA	- E. RENZULLI S. MICHELE	1 - 1

GIRONE E - Ritardo recuperi del 25 aprile 2012			
JUVE AGEROLINA	- ATLETICO JUVENTUDE STABIA	NP	R
SANTA MARIA LA CARITA	- JUVENTUS BOSCOREALE	9 - 3	

Ritardi del 29 aprile 2012			
G. CAROTENUTO	- LACEDONIA	NP	R
INDOMITA	- BELLIZZI CALCIO	NP	R
REAL TAVERNA	- SANTA TERESA	3 - 0	D

SECONDA CATEGORIA

GIRONE A - 11 Giornata – R

BAIA DOMIZIA CELLOLE	- SPORTING MADDALONI	3 – 0	
BAYERN CAMIGLIANO	- CASTEL DI SASSO	3 – 2	
CASALE DI TEANO	- FULGOR TIMENDA PIGNATARO	4 – 1	
PIETRAMELARA	- CARINOLA	5 – 2	
REAL FORMICOLA	- REAL TEANO CALCIO	4 – 1	
REAL PIEDIMONTE CALCIO	- JUVE MONDRAGONE	6 – 1	

GIRONE B - 11 Giornata – R

AZZURRA NAPOLI	- REAL GRUMESE I BORBONE	3 – 3	
BOYS FONTANELLE	- UOMO NUOVO NAPOLI	4 – 1	
DON PEPPE DIANA	- RISCATTO FRATTESE	2 – 1	
SPORTING VITULAZIO	- VIRTUS TALANICO	1 – 2	
VIGNE MERIDIONALI	- TURTLES CASAPESENNA	3 – 0	

GIRONE C - 11 Giornata – R

AIROLA	- MELIZZANO CALCIO	2 – 6	
ALVIGNANELLESE	- REAL FRASSO	3 – 2	
CALVI	- CLUB AMICI DI LUZZANO	5 – 0	
FAICCHIO	- SAMNIUM FAICCHIO	1 – 3	
POL. MOIANO 2004	- REAL CAMPOLI	1 – 1	
SAN SALVATORE TELESINO	- AMOROSI	2 – 3	
VIRTUS GOTI 97	- CALCIO PUGLIANELLO	6 – 2	

GIRONE D - 11 Giornata – R

APOLLOSA	- MOLINARA	3 – 1	
CALCIO COLLE SANNITA	- FORZA E CORAGGIO	0 – 3	
CLUB PONTE 98	- PESCO SANNITA	3 – 0	
FARNETUM	- REAL APICE	3 – 1	
FOIANO	- S.GIOVANNI DI S.GIORGIO	0 – 1	
PADULI	- JUVENTINA CIRCELLO	4 – 1	
SPORTING PIETRELCINA	- REAL BENEVENTO CALCIO	2 – 2	

GIRONE E - 11 Giornata – R

AGNANO	- BRUSCIANESE CLUB AZZURRO	5 – 1	
CERCOLA CALCIO	- CIRGOMME SPORTING CLUB	1 – 0	
CHIAIANO	- RINASCITA BARRESE	1 – 1	
MAS QUE UN CLUB	- PIEDIGROTTA	0 – 0	
MONTERUSCELLO	- VIRTUS SANT ANASTASIA	6 – 0	
NUOVA POL. FRATTESE	- RINASCITA SANGIOVANESE	1 – 0	
SOCCAVO CALCIO	- CHIAJA ROBORIS	NP	R

GIRONE F - 11 Giornata – R

ABELLIUM 2010	- REALITY PIAZZOLLA	4 – 1	
BOYS PIAZZOLLA	- DOMICELLA	1 – 0	
CASAMARCIANO	- VISCIANO FIESTA	1 – 3	
MIRACOLI CALCIO	- FIESOLE	0 – 5	
REAL MARCHESA	- JUVENES SCISCIANO	1 – 2	
SPORTING GRIFO CAMPANIA	- IL MANDAMENTO	6 – 1	

GIRONE G - 11 Giornata – R

ARTEMISIUM	- FRIGENTO A.S.D.	NP	R
GRAVIT WALTER LANDI	- GESUALDO	NP	R
REAL STURNO	- PRATA P.U. 2010	1 – 5	
VALLATESE	- REAL CASALBORE 08	NP	R
VALLSACCARDA	- LIBERATORE BULZARIELLO	NP	R
VILLANOVA 2006	- CLAUDIO OLIVA PASSOECCLANO	1 – 3	

GIRONE H - 11 Giornata – R

ATLETICO SAN POTITO ULTRA	- DINAMO MONTEVERDE	1 – 1	
CANDIDA	- SANT ANDREA DI CONZA	1 – 0	
POLISPORTIVA CALITRI	- CHIUSANO	4 – 1	
VINCENZO NIGRO BAGNOLIIRP	- MONTEMARANO	1 – 0	
VIRTUS CONZA	- SALZA IRPINA	4 – 0	
VOLTURARA TERMINIO	- SORBO SERPICO	NP	R

GIRONE I - 11 Giornata – R

AMERICO CANONICO	- DE APOTHEKER	3 – 0	
GALLUCCESE CALCIO	- CASTELLANA CALCIO	3 – 4	
MONTEFORTE	- ANIELLO SGAMBATI	3 – 0	D
PARCO AQUILONE	- KARMA	4 – 3	
REAL PIETRASTORNINA	- DINAMO SOLOFRA	3 – 1	
REAL SIRIGNANO	- AUDAX CERVINARA .10	2 – 0	

GIRONE L - 11 Giornata – R

ATLETICO PORTICI 2009	- ATLETIC S. MARIA LA CARITA	NP	R
C.DI.Q. LEOPARDI CALCIO	- PIANO PIZZERIA LUCIA	2 – 0	
ERCOLANESE	- STABIA FRIENDS	4 – 0	
EVERGREEN SANT AGNELLO	- MANZONI	1 – 5	
PROTOPISANI SOCCER	- LETTERE	NP	R
REAL ROVIGLIANO 2009	- MILLENIUM BELLAVISTA S.C.	6 – 1	

GIRONE M - 11 Giornata – R

CALIGO NOCERA	- CASATORI CALCIO	2 – 3	
EPISCOPIO 2008	- CARPINETO	0 – 2	
FERROVIA CALCIO SCAFATI	- SCAFATESE CALCIO SRL	1 – 3	
FUTURANSA NOCERA 2006	- REAL S. EGIDIO	S.I.A.	
PIANESI CALCIO	- S. VINCENZO UNITIS	2 – 1	
REAL PALAZZO	- REAL SOCCER	5 – 1	

GIRONE N - 11 Giornata – R

ALBA CAVESE	- PANDOLA 2010	0 – 1	
ATLETICO BANZANO	- HONVEED COPERCHIA	3 – 4	
CAPRIGLIA SA	- POLISPORTIVA IRNO.IT	0 – 3	
VALLE 2005	- FISCIANO	3 – 3	
VILLA	- ARSENAL 2007	5 – 1	
VIS MONTRESE 1978	- ANTESSANO CALCIO	0 – 1	

GIRONE O - 11 Giornata – R

AMALFI	- LA MENNOLA	2 – 1	
CLUB MANLIO DI MASI	- CLUB GIOVENTU TRAMONTI 85	0 – 1	
SANTA MARGHERITA	- FI.PE	1 – 6	
TORRIONE CALCIO	- SPORTING BARONISSI	2 – 0	
UNITAS MOLINA	- DRAGONEA CALCIO	3 – 0	
VIA MERCANTI SALERNO ASD	- PAOLO MASULLO F.C.	1 – 3	

GIRONE P - 11 Giornata – R

FOOTBALL CLUB CHIEVE	- A.I.C.S. POSEIDON	3 – 0	
GIUNGANO	- OLIMPIA BATTIPAGLIA	1 – 7	
PONTECAGNANO A.S.D.	- S. TECLA TERME	4 – 1	
PREPEZZANESE	- RINASCITA FUORNI	4 – 2	
S. ANNA	- OLEVANESE ARIANO	NP	R

GIRONE Q - 11 Giornata – R

ANTICA TAURANIA CALCIO A5	- FELITTO	4 – 1	
CAGGIANESE	- CORYLETUM	3 – 0	D
CALABRITTO	- VALSELE	2 – 1	
E.F. PORTOFINO CLUB	- AU. DAN. BELVEDERE	2 – 1	
MACCHIA	- M.C. REAL COLLIANO 2009	3 – 1	
REAL STELLA BATTIPAGLIA	- CONTRONE	0 – 2	

GIRONE R - 11 Giornata – R

ARCI POSTIGLIONE	- PRO ATENA CALCIO	2 – 1	
ATLETICO COSILINUM	- MAGORNO	4 – 0	
CONTURSI TERME 1929	- GAETANO ROMANELLI	4 – 2	
LAURINO	- REAL CONTURSI TERME	1 – 1	
MONTESANO 2006	- VILLA S. NICOLA	2 – 1	
PRO TEGGIANO	- REAL PALOMONTE	1 – 7	
SAN PIETRO	- BUONABITACOLO SOCCER	3 – 2	

GIRONE S - 11 Giornata – R

ATLETIK	- STIO CILENTO	3 – 2	
DOPOLAVORO FERROVIARIO	- VIBOVILLA NEW STARS 2008	2 – 1	
LICUSATI ITALO CAMMARANO	- CERASO	NP	R
PRIMULA	- PIXOUS 2002	0 – 3	
REAL PERDIFUMO 2008	- POL. S. MARIA	1 – 2	
VALLO SCALO	- CASTELNUOVO CILENTO	3 – 1	

Ritardi del 22 aprile 2012			
SPORTING GRIFO CAMPANIA	- FIESOLE	NP	R

Ritardi del 22 aprile 2012			
NUOVA SALERNO	- LA MENNOLA	NP	R

GIRONE A – Recuperi del 25 aprile 2012			
FULGOR TIMENDA PIGNATARO	- BAIA DOMIZIA CELLOLE	NP	R
PIETRAMELARA	- CASALE DI TEANO	NP	R

GIRONE C – Recuperi del 25 aprile 2012			
CALVI	- SAN SALVATORE TELESINO	NP	R

GIRONE D – Recuperi del 25 aprile 2012			
REAL APICE	- CLUB PONTE 98	NP	R
FOIANO	- SPORTING PIETRELCINA	NP	R

GIRONE F – Recuperi del 25 aprile 2012			
FIESOLE	- CASAMARCIANO	2 – 1	

GIRONE I – Recuperi del 25 aprile 2012			
GALLUCESE CALCIO	- MONTEFORTE	NP	R

GIRONE M – Recuperi del 25 aprile 2012			
REAL S. EGIDIO	- PIANETA SPORT SARNO	2 – 0	

GIRONE Q – Recuperi del 25 aprile 2012			
FELITTO	- SANTOMENNA	3 – 0	

Ritardi del 29 aprile 2012			
CALVI	- POL. MOIANO 2004	NP	R
CLUB AMICI DI LUZZANO	- AIROLA	3 – 2	
REAL FRASSO	- VIRTUS GOTI 97	NP	R
VISCIANO FIESTA	- ABELLIUM 2010	NP	R

Ritardi del 29 aprile 2012			
AUDAX CERVINARA .10	- IL PAESE BELLIZZI IRPINO	NP	R
DRAGONEA CALCIO	- AMALFI	NP	R
CERASO	- DOPOLAVORO FERROVIARIO	NP	R

Recuperi del 2 maggio 2012			
REAL TEANO CALCIO	- SPORTING MADDALONI	NP	R
REAL CASALBORE 08	- BONITO	4 – 2	
ATLETICO PORTICI 2009	- REAL ROVIGLIANO		

Recuperi del 2 maggio 2012			
SCAFATESE CALCIO S.R.L.	- CASATORI CALCIO	12 – 0	
DRAGONEA CALCIO	- NUOVA SALERNO	NP	R
REAL PALOMONTE	- MONTESANO 2006	1 – 0	

COPPA CAMPANIA FEMMINILE

Gare dell'1 – 2 maggio 2012			
NAPOLI DREAM TEAM	- CENTRO ESTER	1 – 13	
PRO CALCIO DONNE	- DOMINA NEAPOLIS ACERRANA	0 – 8	
OASI S. ANASTASIA	- SPORT NAPOLI	5 – 1	
REAL ARIENZO	- PRATER CLUB NAPOLI	0 – 14	

REGIONALE FEMMINILE

GIRONE A - 9 Giornata – R			
MERIDIANA	- PRATER CLUB NAPOLI	NP	R
NAPOLI DREAM TEAM	- DOMINA NEAPOLIS ACERRANA	2 – 9	
OASI S. ANASTASIA	- CENTRO ESTER	0 – 12	
REAL ARIENZO	- NAPOLICALCIO FEMM. E ALTRO	3 – 1	
VALDIANO CALCIO FEMMINILE	- SPORT NAPOLI	0 – 11	
VIRTUS PARTENOPE	- FEMMINILE PONTECAGNANO	1 – 2	

Ritardo del 29 aprile 2012			
VALDIANO CALCIO FEMMINILE	- REAL ARIENZO		

CALCIO a 5 SERIE C1

PRIMO TURNO PLAY-OFF – gara del 5 maggio 2012			
NEW TEAM SANGIUSEPPE	- NAPOLI LEPANTO	8 – 5	

PLAY-OUT – gare del 5 maggio 2012			
SANT'EGIDIO	- NOCERA	2 – 1	
ACACIE CASAVATORE	- TURRIS OCTAVA CALCIO A 5	11 – 8	

Ritardo del 28 aprile 2012			
TRILEM WONDER LINE NAPOLI	- FUTSAL GLADIATOR	12 – 12	

CALCIO a 5 SERIE C2

Spareggio del 5 maggio 2012

FUTSAL GRAGNANO	- POLISPORTIVA FELDI EBOLI	1 - 2	
-----------------	----------------------------	-------	--

COPPA CAMPANIA CALCIO A CINQUE SERIE D

GARE DI FINALE DEL 25/ 4/2012

RITARDO DEL 25/4/2012

VOLTURNO FUTSAL	VIRTUS CICCIANO	6 - 3	
-----------------	-----------------	-------	--

CALCIO A CINQUE SERIE D

GIRONE A - 9 Giornata - R

BORGIO FIVE SOCCER	- REAL CASERTASU	NP	R
FOLGORE SAN VINCENZO	- TAB CASAGIOVE CALCIO	4 - 4	
FUTSAL CAPODRISE	- SAN MARTINO BREZZA	NP	R
PEZZOTTESE FUTSAL 2004	- VIRTUS MONDRAGONE	3 - 3	
SPORTING PARETE CALCIO A5	- TUORO ADISS	6 - 2	

GIRONE B - 9 Giornata - R

AZTECA DRAGONI	- SCARPASCIOT	4 - 1	
CLUB GIALLOROSSI SPATOLA	- LIMATOLA	4 - 3	
CUSANO CALCIO	- LIBERTAS CERRETO	6 - 8	
FUTSAL PIETRAMELARA	- PIETRAROJA FIVE SOCCER	6 - 6	
REAL FRASSO	- SPORTING SOLOPACA CALCIO5	4 - 9	
VIRTUS TELESE CALCIO A 5	- FUTSAL CASALDUNESE	18 - 3	

GIRONE C - 9 Giornata - R

EPITAFFIO CALCIO A 5	- LE DUE TORRI MADDALONI C5	2 - 4	
L ARCA FUTSAL	- ALFREDO IBELLI G.I.	2 - 2	
MC5	- DYNAMO CILLO	12 - 9	
SAN NAZZARO	- LAUSDOMINI 2010	10 - 3	
STREGONI FIVE SOCCER	- SAN FELICE A CANCELLO C5	5 - 1	
VIRTUS CICCIANO	- CAMPANA FUTSAL CLUB	7 - 2	

GIRONE D - 9 Giornata - R

BACOLI	- REAL AMICIZIA	6 - 10	
FOOTBALL CLUB PROCIDA	- COPS SOCCER CLUB	4 - 4	
JUNIOR DOMITIA	- SOCCER VOMERO VIP CLUB	9 - 3	
MUMBAR POZZUOLI A.S.D.	- VIRTUS ISCHIA CALCIO A 5	NP	R
SPORTING VILLA LITERNO C5	- FARISEI	6 - 0	

GIRONE E - 9 Giornata - R

CASORIA C5 AUREA CASH	- OLIMPIA CAPRI C.PECORARO	8 - 6	
CERCO LA MILLENNIO	- CLUB PARADISO ACERRA	4 - 3	
FCS FUTSAL CASALNUOVO	- MARIANO KELLER	12 - 6	
FUTSAL OPLONTI	- ATLETICO POMIGLIANO	9 - 5	
LIONS FOOTBALL CERCOLA	- PARCO CITTA	1 - 8	

GIRONE F - 9 Giornata - R

AGOSTINO LETTIERI	- AGRIVESUVIO FONTENOVELLA	7 - 0	
ANTONIO SPIRITO	- ORATORIO SAN DOMENICO	4 - 7	
CITTA DI ARIANO	- GRUP. AMATORIALE PALAZZISI	1 - 2	
DAMBROSIO G.PONTEROMITO	- GIOVENTU CALCIO ARIANO	4 - 7	

GIRONE G - 9 Giornata - R

ATLETICO SAN MARZANO C5	- GOLDEN TEAM	12 - 5	
DALMATIA FUTSAL CENTER	- SPORTING CLUB SAN MATTEO	NP	R
FUTSAL ROTA	- REAL SANGIUSEPPE	4 - 3	
REGHINNA MINOR	- REAL BIVIO PRATOLE	7 - 5	
SPORTING NOCERA C5	- SAMMARITANA CALCIO A 5	3 - 5	
SPORTING SCAFATI C5	- LABS 360 SAN PIETRO	2 - 4	

GIRONE H - 9 Giornata - R

ATLETICO EOL C5 EBOLI	- FOOTBALL MAGICA PROMOTION	5 - 7	
CLUB 2B C5 EBOLI	- TORTORELLA CALCIO A 5	9 - 4	
REAL BELVEDEREBATTIPAGLIA	- SAN GREGORIO	11 - 4	
REAL CAMPAGNA CALCIO A5	- REAL CASELLE 97	NP	R
SANZA SOCCER FIVE	- REAL SALA C5	5 - 14	

Ritardi del 29 aprile 2012

REAL CASERTASU	- PEZZOTTESE FUTSAL 2004	6 - 7	
LIBERTAS CERRETO	- CLUB GIALLOROSSI SPATOLA	17 - 6	
SPORTING SOLOPACA CALCIO5	- PIETRAROJA FIVE SOCCER	NP	R
ALFREDO IBELLI G.I.	- MC5	4 - 3	

Ritardi del 29 aprile 2012

SOCCER VOMERO VIP CLUB	- FOOTBALL CLUB PROCIDA	5 - 4	
GIOVENTU CALCIO ARIANO	- CITTA DI ARIANO	1 - 5	
TORTORELLA CALCIO A 5	- ATLETICO EOL C5 EBOLI	8 - 8	

GIRONE B - Ritardo Recupero del 25 aprile 2012

FUTSAL CASALDUNESE	- PIETRAROJA FIVE SOCCER	3 - 1	
--------------------	--------------------------	-------	--

GIRONE C - Ritardo Recupero del 25 aprile 2012

ALFREDO IBELLI G.I.	- VIRTUS CICCIANO	5 - 7	
---------------------	-------------------	-------	--

Girone F - Ritardo Recupero del 25 aprile 2012

GIOVENTU CALCIO ARIANO	- AGOSTINO LETTIERI	NP	R
------------------------	---------------------	----	---

GIRONE G - Ritardo Recupero del 25 aprile 2012

FUTSAL ROTA	- ATLETICO SAN MARZANO C5	NP	R
-------------	---------------------------	----	---

Girone H - Ritardo Recupero del 25 aprile 2012

SAN GREGORIO	- CITTA DI CAMPAGNA	NP	R
--------------	---------------------	----	---

Ritardi del 22 aprile 2012

PEZZOTTESE FUTSAL 2004	- TAB CASAGIOVE CALCIO	7 - 5	
JUNIOR DOMITIA	- MUMBAR POZZUOLI A.S.D.	5 - 3	
SPORTING VILLA LITERNO C5	- COPS SOCCER CLUB	3 - 6	

Ritardi del 22 aprile 2012

ATLETICO SAN MARZANO C5	- SPORTING CLUB SAN MATTEO	9 - 1	
GOLDEN TEAM	- LABS 360 SAN PIETRO	6 - 5	
SPORT ZONE	- REAL CASELLE 97	SOSP.	

COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 JUNIORES

Gare del 6 maggio 2012

TRILEM NAPOLI WONDER LINE	- NAPOLI MA. MA. FUTSAL	3 - 8	
NAPOLI CALCIO A 5	- REAL S. ERASMO C5	NP	R
SAN GREGORIO	- UNITED COLOURS OF FUTSAL	3 - 5	

CALCIO A 5 JUNIORES

GARA DI PLAY-OFF DEL 6/ 5/2012

2. NAPOLI CALCIO A 5 NAPOLI MA. MA. FUTSAL 3 - 3

CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C1

PRIMO TURNO PLAY-OFF - gara del 6 maggio 2012

ORATORIO PADRE G. SELVI	- CITTÀ DI ARIANO	1 - 2	
-------------------------	-------------------	-------	--

Ritardo del 29 aprile 2012

BEEFUTSAL CHIAIANO	- ORATORIO PADRE G. SELVI	NP	R
--------------------	---------------------------	----	---

CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C2

GIRONE A - 10 Giornata - R

OFFSIDESPORT GIRL	- ROBERTO GRIMALDI	11 - 1	
POLISPORTIVA TUFARA UNITA	- DONNA SALERNITANA	3 - 5	
PRIMAVERA CAVESE	- SEISEIDUE AVERSAFEMMINILE	1 - 3	
ROYAL TEVEROLA	- ASCEA RED DEVILS	6 - 0	
SPORTING TEANO	- CENTRO ESTER	3 - 8	

GIRONE A - Ritardo Recupero del 25 aprile 2012

PROGETTO NOLA 2008	- OFFSIDESPORT GIRL	2 - 6	
ROBERTO GRIMALDI	- PARROCCHIA S. MARIA A MARE	0 - 5	

CALCIO A 5 FEMMINILE JUNIORES

Gare del 6 maggio 2012

HIRPINIA ACADEMY	- PRIMAVERA CAVESE	4 - 1	
PROGETTO NOLA 2008	- FUTSAL NUCERIA FEMMINILE	4 - 1	

COMUNICAZIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

In ordine a reclami pendenti presso questo Ufficio, domani, venerdì 11 maggio 2012, su apposito Comunicato Ufficiale saranno pubblicate le delibere del Giudice Sportivo Territoriale.

GIUSTIZIA SPORTIVA

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Gaetano Annella, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Gianfranco Costa, nella seduta dell'8/5/2012, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARA BOYS MELITO – COMPENSORIO QUALIANESE DEL 6/5/2012

Il G.S.T., letto il referto relativo alla gara in epigrafe, nonché il dettagliato allegato, osserva che al 40' del secondo tempo è stata definitivamente sospesa la disputa sportiva, poiché più tesserati appartenenti alla società locale (i provvedimenti disciplinari sono riportati nella camicia di gara) hanno perpetrato una violenta aggressione nei confronti dei tesserati appartenenti alla squadra avversaria. Tale vile condotta è stata anche consumata da taluni sostenitori presenti ingiustificatamente sul terreno di gioco. Per tali motivi in applicazione dell'art. 17 del C.G.S.

DELIBERA

di sanzionare la società Boys Melito con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. In ordine agli altri provvedimenti disciplinari a carico dei singoli e delle società si rimanda alla camicia di gara.

GARA REAL TAVERNA – SANTA TERESA DEL 29/ 4/2012

GARA SANTA TERESA – CENTOLA DEL 6/ 5/2012

ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA DELLA SOCIETÀ SANTA TERESA

Il G.S.T., esaminati gli atti relativi alle gare in epigrafe, rileva quanto segue:

- la gara Real Taverna – Santa Teresa del 29 aprile 2012 non si è disputata per assenza, non giustificata, della società Santa Teresa;
- la gara Santa Teresa – Centola del 6 maggio 2012 non si è disputata per la mancata comunicazione, da parte della società Santa Teresa, dell'impianto sportivo dove disputare la gara. Inoltre, visto che nessuna comunicazione di giustificata per l'assenza alla gara del 29 aprile 2012 e considerato che in ordine alla gara del 6 maggio 2012 l'onere dell'organizzazione della gara medesima, e quindi la disponibilità dell'impianto sportivo di disputa, incombe sulla società locale, la società Santa Teresa è da considerarsi rinunciataria alle due gare in argomento. Tanto premesso, in applicazione degli artt. 53 n/ri 2,4,5,7 delle N.O.I.F.

DELIBERA

- **di infliggere a carico della società Santa Teresa la punizione sportiva della perdita delle gare REAL TAVERNA – SANTA TERESA e SANTA TERESA – CENTOLA, con il punteggio di 0-3 ed un punto di penalizzazione in classifica per ognuna delle due gare;**
- **fa obbligo alla società Santa Teresa di versare alla società Real Taverna, quale indennizzo per il mancato incasso, la somma di € 150,00.**

Considerato, altresì, che la società SANTA TERESA ha raggiunto le quattro rinunce a gara, delibera di escluderla dal prosieguo del Campionato di competenza e rimanda al C.R. per le sanzioni amministrative. Rilevato infine, che la rinuncia si è verificata durante il girone di ritorno, tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio di 0-3 in favore della società con la quale essa avrebbe dovuto disputare la rispettiva gara fissata in calendario.

DISPONE

altresì, il decadimento d'autorità dal vincolo dei calciatori tesserati per la società A.S.D. SANTA TERESA, ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., con la precisazione che i calciatori giovani saranno legittimato a tesserarsi con effetto dal giorno successivo alla pubblicazione del presente C.U., purché non abbiano partecipato ad alcuna gara del girone di ritorno.

GARA NAPOLI CLUB AFRAGOLESE – CRAL FINCANTIERI STABIA DEL 6/5/2012

Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza, non giustificata, della società Cral Fincantieri Stabia. In applicazione dell'art. 53, comma 2, delle N.O.I.F.

DELIBERA

di infliggere alla società Cral Fincantieri Stabia la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 250.00, relativa alla prima rinuncia. Fa obbligo alla società Cral Fincantieri Stabia di versare alla società Napoli Club Afragolese, quale indennizzo per il mancato incasso, la somma di € 150.00.

GARE DEL 25/ 4/2012

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 60,00 CERVINARA

per lancio di una bomba carta sul terreno di giuoco che provocava forte deflagrazione; provocando la sospensione temporanea della gara per circa un minuto.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ESPOSITO SALVATORE (BOYS MELITO) COPPOLA LUIGI (REAL GRAZZANISE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII INFR

MAURIELLO SALVATORE (BOYS PIANURESE) BUCCIAGLIA VITTORIO (FIORENTE SPARANISE)
ARCHIDIACONO FRANCESCO (SCAMPITELLA) PAOLETTA VITANTONIO (SCAMPITELLA)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

MAGLIULO LUIGI (CERVINARA) VENEZIA ALBERICO (E. RENZULLI S. MICHELE)
PISACANE LUIGI (JUVENTUS BOSCOREALE) D AGOSTINO MAURIZIO (REAL GRAZZANISE)
RAUSEO ELIO (SCAMPITELLA) ROMANO CRISTIANO (VIRTUS PORTICI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (X INFR)

BRANDO ALFONSO (BOYS MELITO) CERULLO GIANFRANCO (FIORENTE SPARANISE)
D ANGELO ANTONIO (MONDRAGONE CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)

ARATO ROCCO (BOYS MELITO) RUSSO ANTONIO (MONDRAGONE CALCIO)
MONTUORO GIUSEPPE (SANTA MARIA LA CARITA) CAPORASO SALVATORE (SUMMA RIONALE TRIESTE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

CAMPESE ADRIANO (BOYS PIANURESE) MASSARO MARIO (MONTESARCHIO)
LONGOBARDI CIRO (SANTA MARIA LA CARITA) BARONE CIRO (SUMMA RIONALE TRIESTE)
CAPASSO FRANCESCO (SUMMA RIONALE TRIESTE)

AMMONIZIONE (IX INFR)

CIOFFI SIMONE (CERVINARA) MOSCA FRANCESCO (SANTA MARIA LA CARITA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

FLORIO ANGELO (BOYS MELITO) ZAMPETTI GIACOMO (CERVINARA)
D ANGIOLELLA ANDREA (FIORENTE SPARANISE)

AMMONIZIONE (V INFR)

ESPOSITO ANTONIO (BOYS MELITO) DI CAPUA LUCA (BOYS PIANURESE)
RICCIO GIUSEPPE (ORATORIO DON GUANELLA)

AMMONIZIONE (II INFR)

SANGES CARMINE	(BOYS PIANURESE)	MARINO LUCA	(ORATORIO DON GUANELLA)
NUFRIO FRANCESCO	(SCAMPITELLA)	SCUOTTO PASQUALE	(VIRTUS PORTICI)

AMMONIZIONE (I INFR)

NOZZOLILLO FRANCESCO	(FIORENTE SPARANISE)	PAVIA ALESSANDRO	(MONDRAGONE CALCIO)
LIGUORI FRANCESCO	(ORATORIO DON GUANELLA)	PUNZO RAFFAELE	(VIRTUS PORTICI)

GARE DEL 6/ 5/2012

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 500,00 BOYS MELITO

(con obbligo di disputa, a porte chiuse, di quattro gare interne)

propri tesserati, non identificati in quanto spogliatisi della maglietta di giuoco, aggredivano con calci e pugni gli avversari; inoltre, circa sei sostenitori, indebitamente presenti sul terreno di giuoco, perpretavano una violenta aggressione agli avversari uno dei quali era costretto al ricovero al P.S. ospedaliero.

Euro 120,00 CASTELFRANCI

propri sostenitori, da uno spazio adiacente l'impianto sportivo, per tutta la durata dell'incontro ingiuriavano e minacciavano l'Arbitro.

Euro 120,00 S. CIPRIANO TEMERARIA 1957

propri sostenitori attingevano con sputi un calciatore ospite infortunato ed inoltre lo colpivano con zolle di terreno.

Euro 120,00 SAN GIORGIO

propri sostenitori, a fine gara, si portavano nello spazio antistante gli spogliatoi e tentavano di aggredire i tesserati della squadra avversaria che, nel frattempo, avevano trovato riparo nel proprio spogliatoio; gli stessi sostenitori colpivano con calci e pugni le porte dello spogliatoio ospite.

Euro 60,00 BOSCHESE

propri sostenitori, durante la gara, accendevano fumogeni e facevano esplodere dei petardi.

Euro 60,00 JUVE AGEROLINA

proprio sostenitore veniva alle mani con un tesserato della società ospitante, generando una rissa.

Euro 60,00 SAN PIETRO NAPOLI

propri sostenitori, per tutta la durata del II tempo, seguivano la partita nella zona antistante gli spogliatoi (Rapporto C.C.).

Euro 50,00 SUMMA RIONALE TRIESTE

proprio tesserato, non identificato, colpiva con un pugno la propria panchina, causando la rottura del vetro laterale (Rapporto C.C.).

Euro 30,00 LACEDONIA

assenza F.P.

Euro 30,00 RINASCITA ARPAIA 2009

assenza F.P.

Euro 30,00 SEDNA

assenza F.P.

Euro 20,00 MONTESARCHIO

mancato impiego dei cartelloni per le sostituzioni.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 5/ 8/2012

CHIRICO GIUSEPPE (TEORA)

ingiuriava ripetutamente l'Arbitro e, al termine della gara, assumeva un atteggiamento minaccioso all'indirizzo del medesimo.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 4/ 6/2012

DE ANGELIS CIRO (ATLETICO JUVENTUDE STABIA) AMBROSIO ANTONIO (S. GIUSEPPE)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 19/ 5/2012

POTENZA ROBERTO (E. RENZULLI S. MICHELE)

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA FINO AL 28/ 2/2013

FLORIO ANGELO (BOYS MELITO)

a seguito dell'espulsione di un calciatore della squadra locale, si portava unitamente a questi, nello spazio antistante gli spogliatoi ove colpiva con calci e pugni i tesserati della squadra avversaria che ivi stazionavano; successivamente, rientrava sul terreno di gioco e reiterava l'aggressione agli avversari con le medesime modalità innanzi descritte.

SQUALIFICA FINO AL 4/ 6/2012

MACARO GIUSEPPE (MONDRAGONE CALCIO)

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 5/ 8/2012

CARULLO GERARDO (FALCHI ROSSI)

ingiuriava e minacciava l'Arbitro (Rapporti A. e C.C.).

SQUALIFICA FINO AL 5/ 6/2012

NIGRO MICHELE (TEORA)

SQUALIFICA FINO AL 4/ 6/2012

SAGGIOMO ENRICO (BOYS PIANURESE) SOMMA ANTONIO (RISTOR LETTERE F.C.)

SQUALIFICA FINO AL 19/ 5/2012

CRESTA GENEROSO (PATERNOPOLI) D AGNESE GENNARO (S. AGATA IRPINA)
LETIZIA ANTONIO (SAN NICOLA CALCIO 2009)

A CARICO ASSISTENTI ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 4/ 6/2012

SAGGIOMO PIETRO (BOYS PIANURESE) TAMMARO FAUSTO (REAL BOSCHESE)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA FINO AL 5/12/2012

BELCULFINE CARLO ALBERTO (FIORENTE SPARANISE)
colpiva con un calcio il piede dell'Arbitro e, successivamente, lo minacciava.

SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE

SORGENTE LUIGI (BOYS MELITO)

a gioco fermo, colpiva un avversario con un calcio alla schiena; successivamente, si portava nello spazio antistante gli spogliatoi, ove colpiva con calci e pugni alcuni tesserati della società avversaria che ivi stazionavano; infine, rientrava sul terreno di gioco e reiterava l'aggressione ad altri avversari con le medesime modalità innanzi descritte.

LUONGO FABIO (PRO COLLIANO)

attingeva con uno sputo al volto l'Arbitro e lo ingiuriava.

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

ARATO ROCCO (BOYS MELITO)

dopo l'espulsione di un compagno, unitamente a questi si portava nello spazio antistante gli spogliatoi ove colpiva con calci e pugni i tesserati della società avversaria che ivi stazionavano; successivamente, rientrava sul terreno di giuoco e reiterava l'aggressione in danno degli avversari con le medesime modalità innanzi descritte.

CIPOLLETTA CARLO (BOYS MELITO)

dopo l'espulsione di un compagno, unitamente allo stesso si portava nello spazio antistante gli spogliatoi ed ivi aggrediva con calci e pugni i tesserati della squadra avversaria che ivi stazionavano, successivamente, rientrava sul terreno di giuoco e reiterava l'aggressione agli avversari con le stesse modalità innanzi descritte.

RAIANO ANTONIO (BOYS MELITO)

dopo l'espulsione di un compagno, unitamente allo stesso, si portava nello spazio antistante gli spogliatoi ove colpiva con calci e pugni i tesserati della società ospite che ivi stazionavano; successivamente, rientrava sul terreno di giuoco e reiterava l'aggressione ad altri avversari con le modalità innanzi descritte.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PORZIO MASSIMILIANO (ATLETICO JUVENTUDE STABIA)

ingiuriava l'Arbitro e, alla notifica del provvedimento disciplinare, lo minacciava.

RUOCCO GERARDO (JUVE AGEROLINA)

veniva alle mani con un calciatore avversario.

RAIOLA ALESSANDRO (S. GIUSEPPE)

veniva alle mani con un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

D ANIELLO CARMINE (ATLETICO JUVENTUDE STABIA)

DE PALMA ROBERTO (FOGLIANISE)

FORMISANO GIUSEPPE (PIETRO ABBATE)

D AURIA GABRIELE (REAL PONTECAGNANO FAIANO)

ANNUNZIATA CRESCENZO (S. GIUSEPPE)

MARANO EMANUELE (ATLETICO PER NIENTE)

CUOMO SALVATORE (PIETRO ABBATE)

FERRIGNO DANIELE (PRO COLLIANO)

BASSO MASSIMILIANO (REAL SANTA MARIA A VICO)

MANZO ANTONIO (TORIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DONNARUMMA LUIGI (ATLETICO JUVENTUDE STABIA)

RAGOZZINO FRANCESCO (FIERAMOSCA)

PIROZZOLO GIOVANNI (FOGLIANISE)

FORMICOLA FABIO (JUVE AGEROLINA)

D ANGELO ANTONIO (MONDRAGONE CALCIO)

BUSILLO IVAN (OLIVETO CITRA 1975)

RUSSO MICHELE (PATERNOPOLI)

GARGIULO PASQUALE (RISTOR LETTERE F.C.)

ROMANO CARMINE (S. GIORGIO DEL SANNIO)

VIERTI EDUARDO (SAN PIETRO NAPOLI)

RANIERI ANTONIO (SASSANO CALCIO)

SCHIAVONE GIUSEPPE (SIRIGNANO 1963)

DI PALMA GERARDO (SUMMA RIONALE TRIESTE)

IERVOLINO RICCARDO (VIRTUS OTTAVIANO)

TASCONE LUCA (COMPENSORIO MARIGLIANESE)

CERULLO GIANLUCA (FIORENTE SPARANISE)

CAFARO ROBERTO (INDOMITA)

PISACANE LUIGI (JUVENTUS BOSCOREALE)

PAVIA ALESSANDRO (MONDRAGONE CALCIO)

GRASSO ANTONIO (PATERNOPOLI)

SERVODIO DOMENICO (RINASCITA ARPAIA 2009)

LONGO RAFFAELE (S. AGATA IRPINA)

PAGANO ALESSANDRO (SAN MICHELE OLEVANO)

MOSCA FRANCESCO (SANTA MARIA LA CARITA)

DELLA VALLE CARMINE (SEDNA)

MURANTE RAFFAELE (SPORTING GUARDIA)

TESSITORE CIRO (TEVEROLA 1997)

VETRONE SIMONE (VITULANO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE XIII INFR

DI PAOLO GIOVANNI (NUSCO 75)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE XI INFR

CERULLO GIANFRANCO (FIORENTE SPARANISE)

CIOFFI RAFFAELE (FOOTBALL CLUB PAOLISI 992)

SORRENTINO PASQUALE (VIRTUS S. ANTONIO ABATE)

SACCOMANNO FERNANDO (FOGLIANISE)

SALZANO VINCENZO (REAL TAVERNA)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII INFR

NEVOLA FABIO	(ATERRANA)	PAGANO DIEGO	(BOSCHESE)
ARATO ROCCO	(BOYS MELITO)	VISCIDO LUIGI	(CALCIO 2000 ACERNO)
CILENTO EMILIO	(CARDILE)	CENTRELLA LUCA	(E. RENZULLI S. MICHELE)
RICCI LORENZO	(FOOTBALL CLUB PAOLISI 992)	CURCIO MARCO	(INDOMITA)
D ARIENZO FRANCESCO	(LANCUSI)	IZZO VINCENZO	(LUSTRA)
PISAPIA GIOVANNI	(MIRANDA)	CLEMENTE MARIANO	(MONTESARCHIO)
MASONE NICOLA	(MORCONE)	PALMA RINO	(MORCONE)
GUERRIERO PASQUALE	(REAL TAVERNA)	ANZALONE GIUSEPPE	(RINASCITA ARPAIA 2009)
GALASSO FRANCESCO	(RISTOR LETTERE F.C.)	DEL MASTRO ANTONIO	(SIRIGNANO 1963)
LIGUORI VINCENZO	(SPORTING NOLA)	CAPORASO SALVATORE	(SUMMA RIONALE TRIESTE)
MONACO ANTONIO	(VATOLLA)	DE MARIA TOMMASO	(VITULANO)
MATARAZZO COSIMO	(VITULANO)		

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

SCHOLLER JOSEPH	(ALFANESE)	MOSCARIELLO ANDREA	(ALFATERNA PIEDIMONTE)
CAGGIANO ANTONIO	(AULETTESE)	MELE BIAGIO	(AULETTESE)
TRIMARCO PIETRO	(AULETTESE)	LOASSES GIOVANNI	(BOYS MELITO)
SCALA ANTONIO	(CASTELFRANCI)	SENA LORIS	(CASTELFRANCI)
COPPOLA RICCARDO	(CILENTO CALCIO)	RASCHIA MARCO	(COMPRESORIO QUALIANESE)
CASTRONUOVO ALBERTO	(FALCHI ROSSI)	CANTIELLO GIANLUCA	(FIERAMOSCA)
SALVI VINCENZO	(FIERAMOSCA)	GRECO GIUSEPPE	(FOGLIANISE)
PASQUARIELLO CLAUDIO	(FONTANAROSA A. FORTUNATO)	DI MAURO VINCENZO	(FUTURA)
DI BENEDETTO PIERDONATO	(I LEONI PERSANO)	DI CONZA IVAN	(LACEDONIA)
CATALDO CARMINE	(LANCUSI)	SCHISA CHRISTIAN	(LUSTRA)
ANSALONE GIUSEPPE	(MIRANDA)	MATTEO CARMINE	(NUSCO 75)
BARONE FRANCESCO	(OLIVETO CITRA 1975)	RAIMONDO PASQUALINO	(PICCIOLA)
GAUDINO DIEGO	(PIETRO ABBATE)	LUONGO FABIO	(PRO COLLIANO)
BASSO MASSIMILIANO	(REAL SANTA MARIA A VICO)	D ONOFRIO FRANCESCO	(RINASCITA ARPAIA 2009)
DE MARINIS RAFFAELE	(RISTOR LETTERE F.C.)	BRESCIA ANTONIO	(S. AGATA IRPINA)
PISATURO ANTONIO	(S. AGATA IRPINA)	CASILLO FERDINANDO	(S. GIUSEPPE)
PETRONE GIUSEPPE	(SALERNUM)	LEONE DAMIANO	(SAN GIORGIO)
MONTEFORTE VINCENZO	(SAN GIORGIO)	SARNIOLO MARCO	(SAN NICOLA CALCIO 2009)
DONISI CLAUDIO	(SAN PIETRO NAPOLI)	LUCARELLI FRANCESCO CIRO	(SAN PIETRO NAPOLI)
OREFICE PIERPAOLO	(SAN PIETRO NAPOLI)	BUONAIUTO FAUSTO	(SANGENNARESE)
CAPASSO MASSIMILIANO	(SCUOLA CALCIO SPES)	PALO COSMO	(SCUOLA CALCIO SPES)
PELLECCHIA GIOVANNI	(SEDNA)	DECOROSO PIETRO	(SOCIA CALCIO)
D AMORE GIACINTO	(SPORTING ATRIPALDA)	COLETTA MAURO	(TELESIA UNITED)
MATTIELLO GIUSEPPE	(TEVEROLA 1997)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XII INFR)

GIAQUINTO GAETANO (ATERRANA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (X INFR)

IANNONE ANTONIO (ATLETICO PER NIENTE)
CIOFFI SIMONE (CERVINARA)
GIUSTO ROSARIO TONY (FONTANAROSA A. FORTUNATO)

GENOVESE FRANCESCO (ATLETICO TORRIONE)
DI MAIO FABIO (COMPRESORIO MARIGLIANESE)
FORMISANO CRISTIAN (TEVEROLA 1997)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)

LIBERATORE IVANO (ACLI SAVIGNANO)
GRIMALDI MICHELE (ATERRANA)
VIGORITO IVANO (B.G.S. SAN MARCO EVANG.)
POLITO FRANCESCO (BOYS MELITO)
ZAMPETTI GIACOMO (CERVINARA)
CRISTALLO FABIO (COMPRESORIO MISCANO)
ZOLLO PABLO (FOGLIANISE)
CUOMO LUIGI (JUVE AGEROLINA)
DI MEO CLAUDIO (MONDRAGONE CALCIO)
LAURANO MARCO (PATERNOPOLI)
INTAGLIATORE ANGELO (REAL TAVERNA)
TEDESCO SABATO (S. CIPRIANO TEMERARIA 1957)
NATELLI ARTURO (SALENTO)
SICILIANO SABATINO (SAN TOMMASO CALCIO)
PAGLIARULO DONATO (SCAMPITELLA)
GAITO LUIGI DANIELE (TEORA)
MASTROCINQUE FORTUNATO (VITULANO)

DI MARTINO FRANCESCO (ASCEA)
MASTRANGELO CARMINE (ATLETICO TORRIONE)
CRISCUOLI FRANCESCO (BOSCHESE)
SANSONE ROBERTO (CALCIO 2000 ACERNO)
GERMANO RAFFAELE (COMPRESORIO MARIGLIANESE)
CORBO ALESSIO (FIERAMOSCA)
SENA ANTONIO (FONTANAROSA A. FORTUNATO)
DI MARTINO ANTONIO (JUVENTUS BOSCOREALE)
GROSSO DANIELE (NUSCO 75)
NORCIA NICOLA LUIGI (REAL ARIANO IRPINO)
BUONOCORE GIULIO (S. CIPRIANO TEMERARIA 1957)
STARACE FRANCESCO (S. GIOVANNI BATTISTA)
BARRELLI VINCENZO (SAN PIETRO NAPOLI)
ANDREOTTOLA GIOVANNI (SCAMPITELLA)
DE FEO JOHN (SPORTING ATRIPALDA)
DEMARIA SALVATORE (VITULANO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

CETRANGOLO GIUSEPPE	(ALFANESE)	D AMATO VINCENZO	(ALFATERNA PIEDIMONTE)
NEVOLA LUIGI	(ATERRANA)	TROTTA CARMINE	(ATERRANA)
MAISTO GIULIANO	(BOYS MELITO)	DI MAURO PAOLO	(BRACIGLIANO)
SANTANIELLO MARIO GERARDO	(BRACIGLIANO)	ROCCO RAFFAELE	(CASAVATORE)
MAINOLFI DOMENICO	(CERVINARA)	VASSALLO SALVATORE	(COMPRESORIO MARIGLIANESE)
IARRICCIO ANTONIO	(COMPRESORIO MISCANO)	BENNARDO FERDINANDO	(DUGENTA)
BONAVOGLIA LORENZO	(EVOLI)	MAZZA ALESSANDRO	(FALCHI ROSSI)
SALVI DANILO	(FIERAMOSCA)	BOCCOLATO ALESSIO	(FIORENTE SPARANISE)
REDINA ANDREA	(HERAJON)	SALVATI GIUSEPPE	(OLYMPIC SALERNO)
FERRIGNO DANIELE	(PRO COLLIANO)	PIERNO ANTONIO	(REAL NOLA 2005)
ANCORA FERDINANDO	(REAL PONTECAGNANO FAIANO)	COBUCCIO CRISTIAN	(REAL TAVERNA)
IZZO MATTIA	(ROCCHESE)	CARPENTIERI ADAMO	(S. GIORGIO DEL SANNIO)
SANTAMARIA ALFREDO	(S. GIORGIO DEL SANNIO)	CARBONE IVAN	(SALERNUM)
MARINAZZO VINCENZO	(SAN GIORGIO)	CITRO ROSARIO	(SOCIA CALCIO)
ESPOSITO LUIGI	(SUMMA RIONALE TRIESTE)	DE GIROLAMO RICCARDO	(TELESIA UNITED)
GUARINO FERDINANDO	(TORIA)	GALASSO CLEMENTE	(VIRTUS S. ANTONIO ABATE)
LIMATA FEDERICO	(VITULANO)		

AMMONIZIONE (IX INFR)

BOFFARDI GERARDO	(ALFATERNA PIEDIMONTE)	CAPALDO CARMINE	(ATERRANA)
LUONGO PASQUALE	(BOYS PIANURESE)	MAURIELLO SALVATORE	(BOYS PIANURESE)
LABRUNA GIOVANNI	(CARDILE)	MELE FABIO	(CASTELFRANCI)
POLVERINO VINCENZO	(CENTRO STORICO SALERNO)	LANDOLFI NICOLA	(HERAJON)
CIAMPINO SALVATORE	(MONTESARCHIO)	CUCCURULLO ANTONIO	(PICCIOLA)
BARONE BIAGIO DARIO	(PIETRO ABBATE)	DI VATTIMO FRANCESCO	(REAL AGROPOLI)
MEMOLI FRANCESCO	(REAL ARIANO IRPINO)	COZZOLINO RAFFAELE	(SANGENNARESE)
BOCCHETTI ALESSIO	(SCAMPIA)	MARIGLIANO ANDREA	(SCAMPIA)
MARTIGNETTI DOMENICO	(TELESIA UNITED)	DEL VECCHIO VITO	(TEORA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CIFALDI VITTORIO	(ACLI SAVIGNANO)	LONGOBARDI ANTONIO	(ATLETICO TORRIONE)
CAVALLO DONATO PIETRO	(AULETTESE)	DI CAPUA LUCA	(BOYS PIANURESE)
CANGIANO RAFFAELE	(CALCIO EUROPA SOCIAL CLUB)	VITOLO GIUSEPPE	(CESARE ALFANO CAMPIGLIANO)
RIZZO MARIO	(CILENTO CALCIO)	DELLA PERUTA PAOLO	(DUGENTA)
GILIBERTI MARIO	(E. RENZULLI S. MICHELE)	D ADDIECO MARINO	(FONTANAROSA A. FORTUNATO)
NAPOLANO MARIO	(G. CAROTENUTO)	MEROLA FRANCESCO	(HERAJON)
STABILE ANTONIO	(INDOMITA)	SCHIAVONE GAETANO	(JUNIOR SAN CIPRIANO 2005)
D AURIA GABRIELE	(JUVE AGEROLINA)	COZZOLINO ANTONIO	(JUVE PRO POGGIOMARINO)
IUNGO PAOLO	(LACEDONIA)	ALFANO GIOVANNI	(LUSTRA)
AMATO DANIELE	(MIRANDA)	GALLO DAVIDE	(MONDRAGONE CALCIO)
RICCIO PASQUALE	(MONDRAGONE CALCIO)	DE MARTINO ROSARIO	(ORATORIO DON GUANELLA)
RICCIO GIUSEPPE	(ORATORIO DON GUANELLA)	CRESTA MASSIMO	(PATERNOPOLI)
PIETROPAOLO LUCA	(PICCIOLA)	GRANATO DANIELE	(PIETRO ABBATE)
DI LUCCIO GIOVANNI	(REAL AGROPOLI)	DI NAPOLI FRANCESCO	(REAL AGROPOLI)
IMBIMBO VIRGILIO	(REAL ARIANO IRPINO)	ILVETTINI GIOVANNI	(REAL BOSCHESI)
RANA VOLO VINCENZO	(REAL NOLA 2005)	RUSSOMANDO LUCA	(REAL SANTA MARIA A VICO)
GUARINOFIORAVANTE MICHELE	(S. AGATA IRPINA)	CERRA LUCA	(S. CIPRIANO TEMERARIA 1957)
NADDEO DAVIDE	(S. CIPRIANO TEMERARIA 1957)	CIAMPI FRANCESCO	(S. GIORGIO DEL SANNIO)
CAMPIONE ALESSANDRO	(SAN MICHELE OLEVANO)	CAIAZZA ILIO	(SAN NICOLA CALCIO 2009)
MASTROIANNI CLAUDIO	(SAN NICOLA CALCIO 2009)	RUGGIERO MARIO	(SCUOLA CALCIO SPES)
PARAGGIO ANTONIO	(SOCIA CALCIO)	PARENTE DOMENICO	(SPORTING GUARDIA)
MALZONE NICOLA	(VIGOR CASTELLABATE)		

AMMONIZIONE (V INFR)

DI FRANCESCO GIUSEPPE	(ACLI SAVIGNANO)	SPARTACO RAFFAELE	(ACLI SAVIGNANO)
REA FRANCESCO	(ATLETICO PUGLIANO)	IOVENE FRANCESCO	(BOYS PIANURESE)
CATALANO PASQUALE	(CALCIO EUROPA SOCIAL CLUB)	DI IESU FABIO	(CASTELFRANCI)
GAETA VINCENZO	(EVOLI)	CASTAGNA FEDERICO	(FIORENTE SPARANISE)
LANDI EMILIO	(FONTANAROSA A. FORTUNATO)	AQUILONE VINCENZO	(GERARDO DE CESARE)
DELLORUSSO ALESSANDRO	(GERARDO DE CESARE)	ROMEO TOMMASO FRANCES	(HERAJON)
DI ROSARIO MARIANO	(I LEONI PERSANO)	CREMIATO MASSIMILIANO	(JUNIOR SAN CIPRIANO 2005)
DI SANTO RAFFAELE	(MORCONE)	NAPOLI ALESSANDRO	(OLYMPIC SALERNO)

BARBIERI LUIGI	(PATERNOPOLI)	MEROLA MARIO	(PICCIOLA)
VOLPE LUIGI	(PICCIOLA)	CARMONE ANTONIO	(PIETRO ABBATE)
FERRETTI ANTONIO	(REAL AGROPOLI)	CIOFFI GIUSEPPE	(REAL MASSA)
AMOROSO FRANCESCO	(REAL PONTECAGNANO FAIANO)	GAMMELLA MIRCO	(REAL PONTECAGNANO FAIANO)
CRISCI ANDREA	(RINASCITA ARPAIA 2009)	IACOLETTI ANTONIO	(ROCCHESE)
NADDEO GIACOMO	(S. CIPRIANO TEMERARIA 1957)	CARBONE LUIGI	(S. GIUSEPPE)
LAUREANA DANIELE	(SANTARSENESE)	NOCERA CARMINE	(SEDNA)
PIERRI DANIELE	(SEDNA)	PASTORE LUCIO	(SPORTING NOLA)
CASTELLANO GIANLUCA	(TEORA)	PANICO ALFONSO	(TEVEROLA 1997)
PAPPACENA RAFFAELE	(TORIA)	MARGIOTTA FRANCESCO	(VIGOR CASTELLABATE)
CHIAVELLI ANTONIO	(VITULANO)	GIANGREGORIO FRANCESCO	(VITULANO)

AMMONIZIONE (II INFR)

SOMMA VINCENZO	(ATLETICO JUVENTUDE STABIA)	ROMANO GAETANO	(ATLETICO PUGLIANO)
CHIANESE CARLO	(BOYS PIANURESE)	MOCCIA MASSIMILIANO	(BRACIGLIANO)
COVIELLO ANDREA	(CALCIO EUROPA SOCIAL CLUB)	TRAMA GABRIELE	(CARDILE)
DI MAIO VINCENZO	(CASTELFRANCI)	DE FALCO VINCENZO	(COMPENSORIO MARIGLIANESE)
CIRMENI MARCO	(DON BOSCO ISIDORIANA)	PRIORE NICOLA	(EVOLI)
ARENA LILIANO	(FIERAMOSCA)	CAPUANO NICOLA	(FIORENTE SPARANISE)
BOVINO COSTANTINO	(GREGORIANA)	MATRONE MAURO	(HERAJON)
DI TELLA CIPRIANO	(JUNIOR SAN CIPRIANO 2005)	BALZANO GIUSEPPE	(JUVE PRO POGGIOMARINO)
FRASCADORE SALVATORE	(MORCONE)	CINGOLO GIOVANNI	(PICCIOLA)
OLIVA MASSIMO	(REAL BOSCHESE)	ESPOSITO ANTONIO	(REAL PONTECAGNANO FAIANO)
NEGRI PASQUALE	(REAL PONTECAGNANO FAIANO)	CHIAPPARONE ANGELO	(REAL TAVERNA)
VERLEZZA CARLO	(RINASCITA ARPAIA 2009)	DE FELICE ANTONIO	(RIONE TERRA)
NASTI ANGELO	(RIONE TERRA)	REPOLA ALBERTO	(S. GIORGIO DEL SANNIO)
ZARRILLO LORENZO	(S. GIORGIO DEL SANNIO)	FASULO SERGIO	(SALENTO)
MASSA FABRIZIO	(SAN GIORGIO)	CHIACCIO PASQUALE	(SAN NICOLA CALCIO 2009)
VERRECCHIA ERNESTO	(SAN PIETRO NAPOLI)	RIVITTI ANTONIO	(SANGENNARESE)
CITRO SANTOLO	(SEDNA)	PARENTE MATTEO	(SPORTING GUARDIA)
ZAMPELLA FRANCESCO	(SPORTING GUARDIA)	FIERRO ANTONELLO	(TEORA)
ADILETTA GIUSEPPE	(VIRTUS OTTAVIANO)	RANA VOLO PALMERINO	(VIRTUS PORTICI)

AMMONIZIONE (I INFR)

SAGGESE GIANCARLO	(ALFANESE)	SARRO MARIO	(ATLETICO TORRIONE)
DI SARLI ANGELO	(AULETTESE)	CASALE PIETRO	(B.G.S. SAN MARCO EVANG.)
PASSANNANTI PIER PAOLO	(BELLIZZI CALCIO)	D ANGELO MICHELE	(CALCIO EUROPA SOCIAL CLUB)
LANDI CARMINE	(CENTRO STORICO SALERNO)	VACCARO DANILLO	(CILENTO CALCIO)
FANINI KRISTIAN	(COMPENSORIO MISCANO)	SCARINZI LUCA	(FOGLIANISE)
FREDA ADEMIR	(GREGORIANA)	AVAGLIANO GAETANO	(HERAJON)
CAPALDO COSIMO	(I LEONI PERSANO)	SCIORIO MICHELE	(MONDRAGONE CALCIO)
COLELLA SALVATORE	(MORCONE)	PUGLIESE GIANPIERO	(REAL BOSCHESE)
FORTUNATO ANGELO	(REAL SANTA MARIA A VICO)	VELARDI EZIO	(RINASCITA U.S. VICO)
RAFANIELLO ANGELO	(S. AGATA IRPINA)	RAIMO MARCO	(S. AGATA IRPINA)
ESPOSITO GIANLUCA	(SALERNUM)	LA CAVA PASQUALE	(SCAMPIA)
AUTRU GIANLUCA	(SIRIGNANO 1963)	CASO AGOSTINO	(SOCIA CALCIO)
DE RISOLA ANGELO	(SPORTING GUARDIA)	PERNA GIANLUCA	(TELESIA UNITED)
IERVOLINO SAVERIO	(VIRTUS OTTAVIANO)		

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

RECLAMO AUDAX CERVINARA .10 – GARA DE APOTHEKER / AUDAX CERVINARA .10 DEL 16/1/2012

Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 106 del 4 maggio 2012, pag. 2552, visto il reclamo, la ritualità e la tempestività dello stesso, esaminate altresì le dichiarazioni dell'arbitro sentito a chiarimenti ed esperiti gli opportuni accertamenti, analizzata la documentazione depositata innanzi a codesto Giudice da parte della società reclamante; rileva, che lo stesso nel merito è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. La società reclamante si duole che la società De Apoteker abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe, il calciatore Di Somma Ivan, nato il 09.11. 1983, al posto del calciatore Di Somma Alessio, nato il 9.11.1983, indicato in distinta al n. 10 ed identificato come tale. Orbene, dall'esame degli atti ufficiali di gara, sentito l'arbitro a chiarimento, esperiti gli opportuni accertamenti, analizzando il punto di doglianza, è emerso che alla gara in epigrafe il calciatore indicato a nome Di Somma Alessio, indicato al n. 10 della società De Apoteker, è stato

identificato dall'arbitro prima della gara, a mezzo carta d'identità. Il calciatore indicato in distinta come Di Somma Alessio, durante l'intervallo, veniva convocato dall'arbitro per essere di nuovo identificato ma il dirigente della società, Napolitano Simone riferiva che, causa malore, il tesserato era andato via e lo avrebbe sostituito per il secondo tempo. Convocati, altresì, i calciatori, gli stessi si sono ingiustificatamente sottratti all'esame dell'identità presso questo Giudice. Rilevato altresì che la società reclamante ha sporto denuncia querela per evidenziare alla Autorità Giudiziaria eventuali reati nella fattispecie, e che il documento di identità del calciatore Di Somma Alessio è stato sequestrato dai Carabinieri a fine gara, ritiene questo Giudice territoriale di poter desumere l'avvenuta sostituzione di persona tra il calciatore che ha partecipato realmente alla gara e quello che effettivamente ha partecipato.

Ritenuto che tale motivo è di per se sufficiente per l'accoglimento del reclamo, e comporta la punizione sportiva di cui all'art. 17 C.G.S.. Per tali motivi in accoglimento del reclamo, ai sensi dell'Art. 17 C.G.S.,

DELIBERA

di infliggere alla società De Apotheker la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e l'ammenda di € 200,00, per aver fatto partecipare alla gara de qua il calciatore sotto falsa identità. Inoltre, infligge al calciatore Di Somma Alessio la squalifica per due gare effettive. Nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

RECLAMO VALSELE – GARA VALSELE / SANTOMENNA DEL 29.04.2012

Il G.S.T., letto il reclamo, in via preliminare, ne rileva l'inammissibilità, essendo stato proposto dalla società Valsele in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro gare e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di Calcio a Undici e di Calcio a Cinque – Maschili e Femminili – della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, relativi alla stagione sportiva 2011/2012, così come statuiti dal Comunicato Ufficiale n. 110/A della F.I.G.C. del 6.02.2012, pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n.74 del 9.02.2012 del C.R. Campania. Invero, i richiamati termini abbreviati prescrivono che gli eventuali reclami, non esclusi quelli, eventualmente relativi alla posizione irregolare di calciatori che abbiano preso parte a gare, debbano essere fatti pervenire via fax, o con altro mezzo idoneo, o essere depositati presso la sede del C.R. Campania, entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla data della gara di riferimento, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa, all'obbligo di enunciazione delle relative motivazioni e di allegare al reclamo l'attestazione dell'eseguito invio del reclamo alla società controparte. Il reclamo in esame, viceversa, è stato formalizzato, a mezzo raccomandata postale, in data 5.05.2012, ed è pervenuto, a questo G.S.T., in data 9.05.2012, ovvero oltre il termine temporale innanzi indicato. La conseguenziale declaratoria di inammissibilità preclude l'esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto statuito dal Codice di Giustizia Sportiva. In merito, poi, a quanto denunciato dalla società ricorrente, questo G.S.T. ritiene di dover trasmettere gli atti del presente giudizio alla Procura Federale della F.I.G.C., per gli accertamenti di sua competenza, in relazione alla supposta partecipazione alla gara, a favore della società Santomenna, del calciatore Amiano Antonio, in presunta posizione irregolare agli effetti disciplinari, in quanto sanzionato, da questo Giudice Sportivo Territoriale, con la squalifica fino al 12.07.2012, come dal C.U. n. 46 del 17.11.2011 del C.R. Campania. Per tali motivi

DELIBERA

di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Valsele; di trasmettere gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C., al fine delle determinazioni, di sua competenza, in ordine a quanto specificato nella parte motiva; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società reclamante.

GARA FELITTO – SANTOMENNA DEL 25/4/2012

Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza, non giustificata, della società Santomenna. In applicazione dell'art. 53, comma 2, delle N.O.I.F.

DELIBERA

di infliggere alla società Santomenna la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 250.00, relativa alla seconda rinuncia. Fa obbligo alla società Santomenna di versare alla società Felitto, quale indennizzo per il mancato incasso, la somma di € 80.00.

GARA MONTEFORTE – ANIELLO SGAMBATI DEL 6/5/2012

Il G.S.T., letto il referto relativo alla gara innanzi indicata, rileva che la società Aniello Sgambati inizialmente schierava in campo solo dieci calciatori; rileva, altresì, che il calciatore n. 10 veniva impiegato come assistente dell'arbitro e che un calciatore della suindicata squadra veniva espulso; rileva infine, che nel corso della gara due calciatori della squadra ospite, per infortuni vari, abbandonavano il campo per cui l'arbitro sospendeva definitivamente la gara per la sopravvenuta inferiorità numerica della squadra Aniello Sgambati. Per tali motivi, letta la Regola n. 3 del Regolamento del Gioco del Calcio ed in applicazione dell'art. 17 del C.G.S.

DELIBERA

di infliggere alla società Aniello Sgambati la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. In ordine agli altri provvedimenti disciplinari rimanda alla camicia di gara.

GARA CAGGIANESE – CORYLETUM DEL 6/2/2012

Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza, non giustificata, della società Coryletum. In applicazione dell'art. 53, comma 2, delle N.O.I.F.

DELIBERA

di infliggere alla società Coryletum la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 500.00 relativa alla seconda rinuncia (sanzione raddoppiata in ragione di rinuncia verificatasi nelle ultime tre giornate di gare). Fa obbligo alla società Coryletum di versare alla società Caggianese, quale indennizzo per il mancato incasso, la somma di € 150.00.

GARE DEL 25/ 4/2012

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MANCUSO GIOVANNI (PIANETA SPORT SARNO)

Colpiva con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CRESCENZO RAFFAELE (REAL S. EGIDIO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII INFR

CAPISTRANO FEDERICO (PIANETA SPORT SARNO)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

VASTOLA ANTONIO (CASATORI CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)

FRANZESE SALVATORE (CASAMARCIANO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

BARONE CARLO (CASAMARCIANO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CASALINO ETTORE (CASAMARCIANO)

DE RISI MARCO GIROLAMO (CASAMARCIANO)

AMMONIZIONE (V INFR)

IEMMINO ANTONIO RAFFAEL (FIESOLE)

CURCIO ALESSIO

(REAL S. EGIDIO)

DI FALCO BARTOLOMEO (REAL S. EGIDIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

SABATINO SALVATORE (CASAMARCIANO)

PRISCO GAETANO

(CASATORI CALCIO)

PIAPIA FRANCESCO (PIANETA SPORT SARNO)

GARE DEL 29/ 4/2012

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

DAIDONE CORRADO (AIROLA)

espulso per offese nei confronti dell' arbitro alla notifica del provvedimento lo ingiuriava e minacciava.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

RUGGIERO VINCENZO (AIROLA)

TIRONE CARMINE (AIROLA)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

OROPALLO LUIGI (AIROLA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

TIRONE CARMINE (AIROLA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BARISCIANO LUCA (AIROLA)

AMMONIZIONE (II INFR)

DE ANGELIS ANTONINO (AIROLA)

TIRINO PASQUALE (CLUB AMICI DI LUZZANO)

AMMONIZIONE (I INFR)

MASSARO ANTONIO (AIROLA)

GARE DEL 1/ 5/2012

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

VERLANTI DOMENICO (REAL ROVIGLIANO 2009)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

DE ROSA MARIANO (ATLETICO PORTICI 2009)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CONFESSORE ANDREA (REAL ROVIGLIANO 2009)

AMMONIZIONE (II INFR)

PERNA FABIO (ATLETICO PORTICI 2009)

RANA VOLO GIOVANNI (ATLETICO PORTICI 2009)

GARE DEL 2/ 5/2012

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

POLITO VINCENZO (MONTESANO 2006)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

DE PIETRO ANDREA (BONITO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

CHIUCHIOLO GIAN MARCO (REAL CASALBORE 08)

AMMONIZIONE (V INFR)

RESCE CELESTINO (REAL CASALBORE 08)

PASCENTE DONATO (REAL PALOMONTE)

AMMONIZIONE (II INFR)

SANTORO SANDRO PASQUALE (REAL CASALBORE 08)

MEOLA EMILIO

(REAL PALOMONTE)

AMMONIZIONE (I INFR)

CIRIELLO PIETRO

(REAL CASALBORE 08)

GARE DEL 6/ 5/2012

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 200,00 FUTURANSA NOCERA 2006

persona estranea, al 20' del secondo tempo, entrava sul terreno di giuoco e colpiva un calciatore della squadra avversaria con un forte schiaffo.

Euro 50,00 NUOVA POL. FRATTESE

presenza indebita di estraneo nello spazio antistante lo spogliatoio arbitrale, che tentava di aggredire l'arbitro

Euro 15,00 AMALFI

assenza F.P.

Euro 15,00 AZZURRA NAPOLI

Assenza F.P.

Euro 15,00 BAIA DOMIZIA CELLOLE

Assenza F.P.

Euro 15,00 BOYS FONTANELLE

Assenza F.P.

Euro 15,00 C.DI.Q. LEOPARDI CALCIO

assenza F.P.

Euro 15,00 CALABRITTO

assenza F.P.

Euro 15,00 CLUB PONTE 98

Assenza F.P.

Euro 15,00 MONTESANO 2006

assenza F.P.

Euro 15,00 REAL PIEDIMONTE CALCIO

Assenza F.P.

Euro 15,00 SPORTING VITULAZIO

Assenza F.P.

Euro 15,00 TURTLES CASAPESENNA

Grave ritardo.

Euro 10,00 PRIMULA

ritardo

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 5/ 5/2013

CERRATO PASQUALE (VALLE 2005)

afferrava L'Arbitro per il colletto della divisa, lo spintonava e lo minacciava, a fine gara, lo spintonava di nuovo, facendolo sbattere contro il muro, inoltre lo ingiuriava e minacciava.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 6/ 8/2012

COLINDO TOMMASO (NUOVA POL. FRATTESE)

prima dell'inizio gara tentava di fare ingresso in campo pur non essendo riportato in distinta ed ingiuriava reiteratamente i commissari di campo

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 6/ 6/2012

NATELLA DOMENICO

(AU. DAN. BELVEDERE)

TOGLIA CANIO

(POLISPORTIVA CALITRI)

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA FINO AL 6/ 6/2012

CASTELLANO MARCO (AU. DAN. BELVEDERE)

SQUALIFICA FINO AL 5/ 6/2012

DEVINCENTIS GIANLUCA (SAN SALVATORE TELESINO)

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 6/ 6/2012

ALBERTO ROBERTO (AU. DAN. BELVEDERE)

TATEO VITO (POLISPORTIVA CALITRI)

SQUALIFICA FINO AL 5/ 6/2012

BEROSA GENNARO (BOYS PIAZZOLLA)

SANTARELLI UMBERTO (VISCIANO FIESTA)

A CARICO ASSISTENTI ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 5/10/2012

PICARIELLO GIUSEPPE (ANIELLO SGAMBATI)

SQUALIFICA FINO AL 6/ 6/2012

MARINO DAVIDE (AU. DAN. BELVEDERE)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE

SALVATI ANIELLO (VALLE 2005)

colpiva con un pugno un calciatore della squadra avversaria; alla notifica del provvedimento, spingeva l'Arbitro e tentava di colpirlo al volto, non riuscendovi perché trattenuto.

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

IPPOLITO RICCARDO (AU. DAN. BELVEDERE)

durante il secondo tempo, veniva alle vie di fatto con un avversario e, nonostante il provvedimento di espulsione, si rifiutava di abbandonare il terreno di giuoco; nonostante l'intervento di altri tesserati, cercava ripetutamente di aggredire l'avversario, reiterando tale atteggiamento anche a fine gara negli spogliatoi. Tale atteggiamento, peraltro, determinava la sospensione della partita. Infine, si avvicinava con fare minaccioso all'Arbitro.

MAGLIACANE FRANCESCO (E. F. PORTOFINO CLUB)

durante il secondo tempo veniva alle vie di fatto con un avversario e nonostante il provvedimento di espulsione, si rifiutava di abbandonare il rettangolo di giuoco; nonostante l'intervento degli altri tesserati, cercava di aggredire l'avversario, causando la sospensione della partita; reiterava tale atteggiamento anche negli spogliatoi, a fine gara, rivolgendo nel contempo frasi ingiuriose all'indirizzo dell'Arbitro.

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

SALERNO MASSIMO (REAL CONTURSI TERME)

espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento, ingiuriava e minacciava l'arbitro, reiterando il suo atteggiamento anche a fine gara.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

D AURIA FRANCESCO (AU. DAN. BELVEDERE)

veniva alle vie di fatto con un avversario e, a fine gara, tentava di aggredirlo.

CERNERA MATTIA (REAL CONTURSI TERME)

ingiuriava e minacciava l'arbitro anche a fine gara

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

IOVANE ALFONSO (S. VINCENZO UNITIS)

colpiva con uno schiaffo un avversario

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DONNARUMMA LUIGI	(ANIELLO SGAMBATI)	DELLA PORTA ALFONSO	(CALIGO NOCERA)
PRISCO GAETANO	(CASATORI CALCIO)	IMBRIACO ANTONIO	(CASTELNUOVO CILENTO)
STIFANO PASQUALE	(CASTELNUOVO CILENTO)	DIBIASE DOMENICO ANTONI	(FAICCHIO)
VELOTTO MARCO	(MANZONI)	CAPOZZA MARIO	(PESCO SANNITA)
FOLLIERO CIRO	(RINASCITA SANGIOVANNESE)	PALATUCCI EMILIO	(SANTA MARGHERITA)
MAMMANO MARCO	(UOMO NUOVO NAPOLI)	BARRA RAFFAELE	(VIGNE MERIDIONALI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DAIDONE CORRADO	(AIROLA)	PASSARELLA ANGELO	(AU. DAN. BELVEDERE)
PIERRI DARIO	(AU. DAN. BELVEDERE)	PIETROPINTO FABIO	(AU. DAN. BELVEDERE)
SACCAVINO CARMINE	(CLUB AMICI DI LUZZANO)	CIOFFI PIERO	(FARNETUM)
RIVIELLO MIRKO	(FELITTO)	PALMESANO NICOLA	(FULGOR TIMENDA PIGNATARO)
ZACCARI GIORGIO	(JUVENTINA CIRCELLO)	BOFFA SALVATORE	(PESCO SANNITA)
PICARIELLO ANDREA	(PESCO SANNITA)	QUATTROPANI JONATHAN SALV	(PESCO SANNITA)
SASSO ANTONIO	(REAL PIETRASTORNINA)	SAVOCCHIA MARCO	(SAN SALVATORE TELESINO)
CONTE NICOLA	(SPORTING VITULAZIO)	DE MASI GENNARO	(UOMO NUOVO NAPOLI)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER SETTE GARE

SCELZO PASQUALE (EVERGREEN SANT AGNELLO)

per aver assunto a fine gara un atteggiamento gravemente irrispettoso nei confronti del d.d.g. e degli avversari, in quanto mostrava i propri genitali in segno di protesta.

SQUALIFICA PER DUE GARE

PISAPIA VALERIO (VALLE 2005) CARLEO VINCENZO (VIBOVILLA NEW STARS 2008)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE XI INFR

GARGIULO AGOSTINO (MONTERUSCELLO)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII INFR

IEVOLI DAVIDE	(AMOROSI)	BARTIROMO STEFANO	(CARPINETO)
TORTORA PIETRO	(CASAMARCIANO)	PORCINI ALESSIO	(CERCOLA CALCIO)
SCELZO PASQUALE	(EVERGREEN SANT AGNELLO)	SORRENTINO PASQUALE	(NUOVA POL. FRATTESE)
CORTEGGIANO FORTUNATO	(PIEDIGROTTA)	COSTABILE DOMENICO	(PREPEZZANESE)
RUSSO VINCENZO	(PREPEZZANESE)	DI GREGORIO SALVATORE	(REAL PERDIFUMO 2008)
LA MARCA ANTONIO	(REALITY PIAZZOLLA)	DI GUGLIELMO GAETANO	(SANT ANDREA DI CONZA)
CUOMO GIANLUCA	(STABIA FRIENDS)		

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

BORELLO PASQUALE	(A.I.C.S. POSEIDON)	GRAZIUSO COSIMO	(A.I.C.S. POSEIDON)
CASTELLANO MARIO	(AGNANO)	BOUIH ACHRAF	(AMOROSI)
CELELLA CRESCENZO	(AMOROSI)	LUONGO MARIO	(ANTICA TAURANIA CALCIO A5)
MEOLI VALERIO	(APOLLOSA)	ULETTA LIONETTI AGOSTINO	(ATLETICO SAN POTITO ULTRA)
REA VINCENZO	(BAYERN CAMIGLIANO)	CAPPELLUCCIO ANTONIO	(BOYS PIAZZOLLA)
FORINO GIUSEPPE	(CARPINETO)	DE NISI MASSIMO	(CASTEL DI SASSO)
MAUTONE VINCENZO	(CASTELNUOVO CILENTO)	PUGLIA GIOVANNI	(CASTELNUOVO CILENTO)
MUOLLO MICHELE	(CHIUSANO)	AMORIELLO FRANCESCO	(CLUB AMICI DI LUZZANO)
GORGA LUIGI	(CONTRONE)	GALLOTTA GERARDO	(CONTURSI TERME 1929)
PADULA ANTONIO EMMANUE	(DINAMO MONTEVERDE)	FERRARO LUIGI	(DOMICELLA)
RIPA GAETANO	(E. F. PORTOFINO CLUB)	MARINIELLO ANTONIO	(ERCOLANESE)
MENCHERINI FRANCESCO	(FISCIANO)	PUZELLA FRANCESCO	(FISCIANO)
CASAMASSA COSTANZO	(FOIANO)	ROMEO MARCO	(HONVEED COPERCHIA)
FALCO GIOVANNI BATTIS	(IL MANDAMENTO)	GUERRIERO SABATO	(IL MANDAMENTO)
CARBONE CARMINE	(MIRACOLI CALCIO)	PERROTTA MICHELE	(MIRACOLI CALCIO)
MICCIO GAETANO	(MOLINARA)	GUARINO LUIGI	(NUOVA POL. FRATTESE)
TURBOLI SEBASTIANO	(NUOVA POL. FRATTESE)	ROMEO MATTEO	(PAOLO MASULLO F.C.)
CASTIELLO ANIELLO	(PARCO AQUILONE)	FACCIUTO VINCENZO	(PIEDIGROTTA)
LEONARDO ANTONIO	(PIETRAMELARA)	AMETRANO SETTIMIO	(POLISPORTIVA IRNO.IT)
FORTUNATO MASSIMO	(POLISPORTIVA IRNO.IT)	OLIVA GENNARO	(REAL MARCHESA)
MARTINO MARCO	(REAL PIEDIMONTE CALCIO)	BRUNO SALVATORE	(REAL SOCCER)
CHIAVIELLO FABIO	(REAL STELLA BATTIPAGLIA)	MIGLINO FABIO	(REAL STELLA BATTIPAGLIA)
TRANCHEDONE MAURO	(REAL TEANO CALCIO)	MOSCA ALESSANDRO	(SALZA IRPINA)
GIGLIO GIULIANO	(SAN SALVATORE TELESINO)	BALI PASQUALE	(STABIA FRIENDS)
ALBANO ENRICO	(TORRIONE CALCIO)	ESPOSITO DARIO	(TORRIONE CALCIO)
FUSI FRANCESCO	(VIBOVILLA NEW STARS 2008)	EBARONE FERDINANDO	(VIGNE MERIDIONALI)
CICCONE LUIGI	(VIRTUS CONZA)	SANTORELLI NICOLA	(VISCIANO FIESTA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (X INFR)

GIRALDI ANTONIO (PRATA P.U. 2010)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)

LUONGO CARLO (AU. DAN. BELVEDERE)
PILERCI ANIELLO (CASTELNUOVO CILENTO)
LAGRAVANESE ANTONIO (DON PEPPE DIANA)
CARDILLO CLAUDIO (GAETANO ROMANELLI)
SEPE ATTILIO (KARMA)
DE CRISTOFARO ANTONIO (REAL BENEVENTO CALCIO)
ZUCCARO FABRIZIO (S. TECLA TERME)
DIFEI ANGELO (VALLO SCALO)
RUGGIERO CARMINE (VALLO SCALO)
MINICHELLO PAOLO (VILLANOVA 2006)

DEL GROSSO VINCENZO (CALCIO COLLE SANNITA)
SESSA MARIO (CHIUSANO)
NOSCHESE DANIELE (FOOTBALL CLUB CHIEVE)
BARONE GIUSEPPE (JUVENTINA CIRCELLO)
BREGLIA ANTONIO (LAURINO)
TONTOLI STEFANO (REAL CAMPOLI)
CIOFFI MAURIZIO (SAMNIUM FAICCHIO)
MUOLO NICOLO (VALLO SCALO)
FALCONE CARMINE (VIBOVILLA NEW STARS 2008)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

RISPOLI LUCA (A.I.C.S. POSEIDON)
PASCARELLA MICHELE (AMOROSI)
SPRONATO MICHELE (C. DI Q. LEOPARDI CALCIO)
BATTIPAGLIA SALVATORE (CALIGO NOCERA)
LIGUORI ANDREA (CIRGOMME SPORTING CLUB)
PAPPALARDO PIERFRANCESCO (CLUB GIOVENTU TRAMONTI 85)
RUSSO BIAGIO (DON PEPPE DIANA)
PANZUTI BISANTI AGOSTI (DOPOLAVORO FERROVIARIO)
MADONNA VINCENZO (ERCOLANESE)
LORETO CARMINE (FERROVIA CALCIO SCAFATI)
CANGIANIELLO MAURIZIO (FIESOLE)
CALZARETTA STEFANO (M.C. REAL COLLIANO 2009)
SANNINO VINCENZO (MANZONI)
CIROCCO PELLEGRINO (MOLINARA)
PIGNALOSA CIRO (MONTERUSCELLO)
LUONGO FELICE (PIEDIGROTTA)
COMUNALE VINCENZO (POL. S. MARIA)
DI LUCCIA DOMENICO ANTONI (REAL PERDIFUMO 2008)
D AMICO GIOVANNI (SAN PIETRO)
LIGUORI ALFONSO (SCAFATESE CALCIO SRL)
TURA DE MARCO ALESSIO (TORRIONE CALCIO)
ESPOSITO FABIO (VIGNE MERIDIONALI)

CAMMAROTA ALDO (AGNANO)
NAPOLITANO FRANCESCO (BAYERN CAMIGLIANO)
SPIOTTA MARCO (CALABRITTO)
FERRARI PASQUALE (CASTEL DI SASSO)
MARMORINO MASSIMO (CIRGOMME SPORTING CLUB)
BABBARO ANGELO (CONTRONE)
BARCA MANUEL (DOPOLAVORO FERROVIARIO)
GIORDANO FABIO (E. F. PORTOFINO CLUB)
CASTELLANO GENNARO (EVERGREEN SANT AGNELLO)
FALIVENE GIUSEPPE (FI. PE)
FIORE SAVERIO (IL MANDAMENTO)
FORNATARO ALFREDO (M.C. REAL COLLIANO 2009)
BARRICELLI BIAGIO (MOLINARA)
D ADDONA PATRIZIO (MOLINARA)
COSCIA MASSIMO (PARCO AQUILONE)
SQUILLACIOTI ENZO (PIETRAMELARA)
PANZA MICHELE (REAL CONTURSI TERME)
GAMBARDELLA ALESSANDRO (RISCATTO FRATTESE)
NATILLO CIRO (SAN SALVATORE TELESINO)
DE FEO STEFANO (SPORTING BARONISSI)
PERRETTA ALESSANDRO (VALLO SCALO)

AMMONIZIONE (IX INFR)

CIMINO ROCCO (ATLETICO BANZANO)
MAIETTA SABATINO (IL MANDAMENTO)
CIARAVOLO ROBERTO (RINASCITA BARRESE)

ANGRISANI GIUSEPPE (AU. DAN. BELVEDERE)
PANZA FRANCO (PADULI)
AUFIERO LUCIANO (VIS MONTORESE 1978)

AMMONIZIONE (VI INFR)

FALCO GIOVANNI (ABELLIUM 2010)
GAGLIARDI PIERLUIGI (APOLLOSA)
CANDIELLO GIOVANNI (BRUSCIANESE CLUB AZZURRO)
ESPOSITO GIUSEPPE (CHIAIANO)
FERRARO ALESSANDRO (DOMICELLA)
CUSANO GIANMARCO (FAICCHIO)
IAMPIETRO CESAR MIGUEL (FOIANO)
CIRILLO GIANLUCA (JUVENES SCISCIANO)
COLAMARCO NUNZIO MANUEL (LA MENNOLA)
PAOLILLO UMBERTO (LA MENNOLA)
BUONANNO PASQUALE (POL. MOIANO 2004)
LEPORE GIOVANNI (REAL BENEVENTO CALCIO)
IADANZA ANGELO (REAL CAMPOLI)
DE STEFANO CARMINE (RINASCITA BARRESE)
SORVILLO MICHELE (RISCATTO FRATTESE)
GARGIULO LUCIANO (SPORTING MADDALONI)
SALVATI ANTONIO (VALLE 2005)
DE MAIO VINCENZO (VILLA)

LIPPIELLO GIANLUCA (AMERICO CANONICO)
ZINNO DANIELE MARCO (ARSENAL 2007)
RICCIO ANTONIO (CALCIO PUGLIANELLO)
PEZZILLO ANGELO (DINAMO MONTEVERDE)
CIABURRI VINCENZO (FAICCHIO)
GUARI DAVIDE (FOIANO)
ROMANO DOMENICO (GAETANO ROMANELLI)
PETRIELLA RENATO (JUVENTINA CIRCELLO)
CUFFA ACHILLE (LA MENNOLA)
FERRONE DOMENICO (LAURINO)
CHIARIELLO CHRISTIAN (POL. S. MARIA)
GRASSO CRESCENZO (REAL CAMPOLI)
PETRILLO ALESSANDRO (REAL GRUMESE I BORBONE)
CIMMINO RAFFAELE (RISCATTO FRATTESE)
SEBASTIANELLI FILIPPO (SAN SALVATORE TELESINO)
CAPUTO ALESSANDRO (STIO CILENTO)
NETTUNO LUCA (VIBOVILLA NEW STARS 2008)
TAGLIAFIERRO ANTONIO (VIRTUS TALANICO)

AMMONIZIONE (V INFR)

CERULLO MARCO	(A.I.C.S. POSEIDON)	MAURO VINCENZO	(ANTESSANO CALCIO)
FRANCESCA ANDREA	(APOLLOSA)	PALLOTTA ORLANDO	(APOLLOSA)
GIORDANO FABIO	(AU. DAN. BELVEDERE)	SIGILLO SALVATORE	(BAYERN CAMIGLIANO)
ESPOSITO LUIGI	(BOYS FONTANELLE)	PETROSINO FEDERICO	(CALIGO NOCERA)
MALLARDO GAETANO	(CHIAIANO)	MONACO GIOVANNI	(CIRGOMME SPORTING CLUB)
PATANELLA ROCCO	(DINAMO MONTEVERDE)	CAPOLUONGO LUIGI	(DON PEPPE DIANA)
ZAMBROTTA GIUSEPPE	(DOPOLAVORO FERROVIARIO)	CIOFFI PAOLO	(FORZA E CORAGGIO)
PERRONE GIANLUCA	(GAETANO ROMANELLI)	ROMANO FRANCESCO	(GAETANO ROMANELLI)
OLIVA VINCENZO	(HONVEED COPERCHIA)	VARCHIONE FABIO	(JUVENTINA CIRCELLO)
BRACCIALE DAVIDE	(LA MENNOLA)	BASTONE ALESSANDRO	(MAS QUE UN CLUB)
DI SENA ANDREA	(MELIZZANO CALCIO)	BALDINO FABIO	(MOLINARA)
GALLO GIUSEPPE	(MONTEMARANO)	PANE GIUSEPPE	(PIANO PIZZERIA LUCIA)
TORRE ALESSIO	(PIXOUS 2002)	MAGLIONE MASSIMILIANO	(POL. MOIANO 2004)
DE LUCIA ANTONIO	(REAL FRASSO)	IZZO LUIGI	(REAL FRASSO)
MONDELLI GIUSEPPE	(REAL PERDIFUMO 2008)	VARRENTI ALESSANDRO	(SANTA MARGHERITA)
TROTTA FABIO	(STIO CILENTO)	CUOZZO MICHELE	(VALSELE)
SENESE IVANO	(VALSELE)	AMBROSIO ANIELLO	(VIGNE MERIDIONALI)
CIASULLO MAURIZIO	(VILLANOVA 2006)	CASTALDO SIMONE	(VISCIANO FIESTA)

AMMONIZIONE (II INFR)

RAMPONE CARLO	(AIROLA)	IANNONE ANTONIO	(ANTICA TAURANIA CALCIO A5)
MARMO GIANVITO	(ATLETICO COSILINUM)	BOFFA ROBERTO	(AUDAX CERVINARA .10)
FERRANTE EUGENIO	(BOYS PIAZZOLLA)	LIQUORI PIETRO	(BOYS PIAZZOLLA)
LA FORTUNA ANTONIO	(BRUSCIANESE CLUB AZZURRO)	CONTRADA ANTONIO	(CANDIDA)
GALDI ROBERTO TOMMASO	(CAPRIGLIA SA)	ACUNZO STEFANO	(CASAMARCIANO)
BOCCALATTE FRANZ	(CIRGOMME SPORTING CLUB)	GRILLO ANTONIO	(CLAUDIO OLIVA PASSOECLEANO)
CONTI CLAUDIO	(CLUB PONTE 98)	RIZZO ANDREA	(CONTURSI TERME 1929)
MAFFEI LUIGI	(DINAMO SOLOFRA)	ZACCARO GIANLUCA	(DOPOLAVORO FERROVIARIO)
CARRANO PAOLO	(GAETANO ROMANELLI)	LANDI SAVERIO	(HONVEED COPERCHIA)
COCCA CARMINE	(JUVENTINA CIRCELLO)	ZARRILLO ADRIANO	(MELIZZANO CALCIO)
MANZO MANLIO	(PARCO AQUILONE)	TODESCA MIRKO	(PARCO AQUILONE)
BAVERO ANDREA	(PIEDIGROTTA)	PELUSO FABIO	(PIEDIGROTTA)
IZZO ARNALDO	(PIXOUS 2002)	SCARPA ANTONIO	(PONTECAGNANO A.S.D.)
DI MURO ADRIANO	(PREPEZZANESE)	DI MURO VINCENZO	(PREPEZZANESE)
MARSEGLIA GIOVANNIANGELO	(REAL FORMICOLA)	DI LUCCIA ARMANDO	(REAL PERDIFUMO 2008)
TESTA MIRKO	(REAL S. EGIDIO)	MARUOTTOLO FIORAVANTE	(REAL STELLA BATTIPAGLIA)
SENTENZA CLAUDIO	(RINASCITA BARRESE)	MELE SABATINO	(RINASCITA FUORNI)
CHIARIELLO GIUSEPPE	(RINASCITA SANGIOVANNESE)	CHIAVARONE ALESSANDRO	(RINASCITA SANGIOVANNESE)
LANARO RAFFAELE	(SPORTING BARONISSI)	CANTILE ENRICO GIUSEPPE	(SPORTING VITULAZIO)
DELLA VOLPE GIUSEPPE	(SPORTING VITULAZIO)	DE ANGELIS DOMENICO	(STABIA FRIENDS)
VITERALE ROBERTO	(STIO CILENTO)	MEMOLI MASSIMILIANO	(TORRIONE CALCIO)
NOSCHESI VINCENZO	(TORRIONE CALCIO)	SAMMARCO VINCENZO	(UOMO NUOVO NAPOLI)
TRISCIUOGGIO GIUSEPPE	(UOMO NUOVO NAPOLI)	MECCIA MARIO	(VALSELE)
SCALA ALESSANDRO	(VIA MERCANTI SALERNO ASD)	CARTOLANO CIRO	(VILLA S. NICOLA)
CIRONE MICHELE	(VILLA S. NICOLA)	NICASTRO CARMINE	(VINCENZO NIGRO BAGNOLIIRP)
ROSCO GIOVANNI	(VIRTUS SANT ANASTASIA)	PETILLO GENNARO	(VIRTUS TALANICO)

AMMONIZIONE (I INFR)

PIERRO LUIGI	(A.I.C.S. POSEIDON)	RANALDO AURELIO	(AIROLA)
SALERNO CARLO	(ATLETICO BANZANO)	IOVINO PAOLO	(ATLETICO SAN POTITO ULTRA)
LIONETTI OLINDO	(ATLETICO SAN POTITO ULTRA)	CHIAIESE CARMINE	(AZZURRA NAPOLI)
SCIALLA FRANCESCO	(BAYERN CAMIGLIANO)	CRISTILLI RAFFAELE	(BOYS FONTANELLE)
ESPOSITO VALERIO	(BRUSCIANESE CLUB AZZURRO)	ORZAC VASILE	(BUONABITACOLO SOCCER)
MARINO LUCA	(CALABRITTO)	COLETTA PASQUALE	(CALCIO PUGLIANELLO)
PALUMBO ARNOLD	(CALIGO NOCERA)	PALUMBO GENNARO	(CALIGO NOCERA)
STIFANO PASQUALE	(CASTELNUOVO CILENTO)	BASSO FRANCESCO	(CLUB MANLIO DI MASI)
CONTE CARMINE	(CONTURSI TERME 1929)	SALVIO GIUSEPPE	(DE APOTHEKER)
FERRANTE GAETANO	(DOMICELLA)	NUNZIATA MICHELE	(DOMICELLA)
DE CURTIS GIROLAMO	(DOPOLAVORO FERROVIARIO)	SAINATO PIETRO MARIA	(DOPOLAVORO FERROVIARIO)
LONGOBARDI PAOLO	(E. F. PORTOFINO CLUB)	CAPO CARMINE	(FELITTO)
CAPO FRANCESCO	(FELITTO)	BUONO COSTANTINO	(FIESOLE)
FELACO GIUSEPPE	(JUVE MONDRAGONE)	GRONHALZ CARLANDREA	(JUVE MONDRAGONE)
MARRELLO LUCA	(JUVE MONDRAGONE)	ROMANO GIUSEPPE	(JUVE MONDRAGONE)

GREGORIO STEFANO	(LAURINO)	DELL ANGELO FEDERICO	(MACCHIA)
FATIGATI UMBERTO	(MAS QUE UN CLUB)	MAURIELLO GIANNICOLA	(MELIZZANO CALCIO)
MARINO ANTONIO	(MILLENIUM BELLAVISTA S.C.)	GAMBALE ANTONIO	(MONTEMARANO)
BARATTOLO VINCENZO NAZAR	(MONTERUSCELLO)	GRANATO GERMANO	(PAOLO MASULLO F.C.)
MANZO GERARDO	(PAOLO MASULLO F.C.)	CAVUOTO MATTIA	(PARCO AQUILONE)
CAPUANO GIANLUCA	(PIANESI CALCIO)	DE SIMONE GIOVANNI	(PIANESI CALCIO)
RUSSO PASQUALE	(POL. S. MARIA)	CIANGI ROBERTO	(POLISPORTIVA CALITRI)
OSEMWENGIE FRED	(PRIMULA)	PIGNATIELLO ITALO	(REAL BENEVENTO CALCIO)
ROTONDO ARTURO	(REAL CONTURSI TERME)	SALERNO MASSIMO	(REAL CONTURSI TERME)
RUSSO FERDINANDO	(REAL SOCCER)	VISONE VITTORIO	(REALITY PIAZZOLLA)
LUONGO LORENZO	(RINASCITA FUORNI)	CASALE MIRKO ALESSANDR	(S. GIOVANNI DI S. GIORGIO)
COLANGELO GIANFRANCO	(S. GIOVANNI DI S. GIORGIO)	ROMANO IVAN	(SPORTING BARONISSI)
DI TELLA GIUSEPPE	(SPORTING VITULAZIO)	PARENTE GIUSEPPE	(SPORTING VITULAZIO)
PASTORE CARMINE	(TORRIONE CALCIO)	DE CRISTOFARO LUIGI	(TURTLES CASAPESENNA)
GAROFANO VINCENZO	(TURTLES CASAPESENNA)	FEDE ANGELO	(UOMO NUOVO NAPOLI)
ANGELINO DOMENICO	(VIGNE MERIDIONALI)	RICCIO ANTONIO	(VILLA S. NICOLA)
NOSTRALE ROBERTO	(VIRTUS TALANICO)	PAPARO NICOLA	(VISCIANO FIESTA)

GARE DI COPPA CAMPANIA FEMMINILE

GARE DEL 2/ 5/2012

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

SAVIANO MADDALENA	(OASI S. ANASTASIA)	REDINA CARMELA	(PRATER CLUB NAPOLI)
ROIDI ROIDIS MANUELA	(PRATER CLUB NAPOLI)		

GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE

GARE DEL 6/ 5/2012

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

MARESCA LAURA	(VIRTUS PARTENOPE)
---------------	--------------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

AUTIERO EMANUELA	(VIRTUS PARTENOPE)
------------------	--------------------

AMMONIZIONE (II INFR)

CONZO ALESSANDRA	(NAPOLI DREAM TEAM)	D ELIA ANNALISA	(VALDIANO CALCIO FEMMINILE)
------------------	---------------------	-----------------	-----------------------------

GARE DEL CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

GARE DEL 25/ 4/2012

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE XIII INFR

BOSCO MASSIMO	(FUTSAL GLADIATOR)
---------------	--------------------

GARE DI PLAY-OFF E PLAY-OUT DEL 5/ 5/2012

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 180,00 SANT EGIDIO

assenza F.P.; propri sostenitori, per tutta la durata della gara, attingevano con numerosi sputi l'Arbitro, costringendo il d.d.g. a sospendere per circa due minuti la gara.

Euro 30,00 SANT EGIDIO

Assenza F.P.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 4/ 6/2012

NUNZIATA SAVERIO (NEW TEAM SANGIUSEPPE C5)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

STRIANO SALVATORE (SANT EGIDIO)

colpiva con uno schiaffo un calciatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BORRIELLO ALESSANDRO (NAPOLILEPANTO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

MANDRAGORA LUIGI (ACACIE CASAVATORE)

MARCHESE MATTEO (NAPOLILEPANTO)

STARACE LUIGI (NAPOLILEPANTO)

RUOCCOLANO LUIGI (NEW TEAM SANGIUSEPPE C5)

LAURO ERNESTO (NOCERA)

CASCONI SAVERIO (SANT EGIDIO)

MARRAZZO ATTILIO (SANT EGIDIO)

IMPROTA FILIPPO (TURRIS OCTAVA CALCIO A 5)

LOASSES GUGLIELMO (TURRIS OCTAVA CALCIO A 5)

RINALDI ANTONIO (ACACIE CASAVATORE)

MASCOLO ROSARIO (NAPOLILEPANTO)

ARFEO MARIO (NEW TEAM SANGIUSEPPE C5)

IMPERATO MARCO (NOCERA)

VILLANI ALESSANDRO (NOCERA)

FERRAIOLI FRANCESCO LUIGI (SANT EGIDIO)

MIRANO LUIGI (SANT EGIDIO)

IORIO ALFREDO (TURRIS OCTAVA CALCIO A 5)

GARE DEL CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2

GARA DI SPAREGGIO DEL 5/ 5/2012

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

RUGGIERO CIRO (FUTSAL GRAGNANO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

RAGO ROBERTO (POLISPORTIVA FELDI EBOLI)

AMMONIZIONE (V INFR)

D'ALTO FLORIANO (POLISPORTIVA FELDI EBOLI)

AMMONIZIONE (I INFR)

TAFFAREL ILARIO (POLISPORTIVA FELDI EBOLI)

COPPA CAMPANIA DI CALCIO A CINQUE SERIE D

GARA DEL 25/ 4/2012

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 25/ 5/2012

D AMBROSIO FERNANDO (VOLTURNO FUTSAL)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RUSSO CRESCENZO (VIRTUS CICCIANO) ORABONA MARIO (VOLTURNO FUTSAL)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

VECCHIONE MARCO (VIRTUS CICCIANO)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II INFR

CALIENDO ANTONIO (VIRTUS CICCIANO) ASSEMIAN MARK (VOLTURNO FUTSAL)
FUSCO GIUSEPPE (VOLTURNO FUTSAL)

GARE DEL CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

GARA LIONS FOOTBALL CERCOLA – PARCO CITTÀ DEL 6/5/2012

Il G.S.T., letto il referto relativo alla gara innanzi indicata, rileva che la società Lions Football Cercola inizialmente schierava in campo solo quattro calcettisti; rileva altresì, che nel corso della gara due calcettisti di suddetta squadra per infortuni vari, abbandonavano il campo per cui l'arbitro sospendeva la gara per la sopravvenuta inferiorità numerica della squadra Lions Football Cercola. Per tali motivi, letta la Regola n. 3 del Regolamento del Gioco del Calcio a Cinque ed in applicazione dell'art. 17 del C.G.S.

DELIBERA

di infliggere alla società Lions Football Cercola la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 1-8, acquisito sul campo. In ordine ai provvedimenti disciplinari a carico dei singoli rimanda alla camicia di gara.

GARA SPORTING VILLA LITERNO – FARISEI DEL 7/5/2012

Il G.S.T., letto il referto relativo alla gara innanzi indicata, rileva che la società Farisei inizialmente schierava in campo solo tre calcettisti; rileva altresì, che nel corso della gara un calcettista di suddetta squadra per infortunio, abbandonava il campo per cui l'arbitro sospendeva la gara per la sopravvenuta inferiorità numerica della squadra Farisei. Per tali motivi, letta la Regola n. 3 del Regolamento del Gioco del Calcio a Cinque ed in applicazione dell'art. 17 del C.G.S.

DELIBERA

di infliggere alla società Farisei la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6. In ordine ai provvedimenti disciplinari a carico dei singoli rimanda alla camicia di gara.

GARE DEL 25/ 4/2012

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CERIELLO MARIO (REAL CAMPAGNA CALCIO A5)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MORRIELLO FRANCO (SAN GREGORIO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)

FERRARA LORENZO (PIETRAROJA FIVE SOCCER)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

SARACCINO MARCO (FUTSAL CASALDUNESE) SCOGNAMIGLIO FABIO (PIETRAROJA FIVE SOCCER)

AMMONIZIONE (VI INFR)

PETRILLO COSIMO (REAL CAMPAGNA CALCIO A5)

AMMONIZIONE (V INFR)

MICCO MATTEO (FUTSAL CASALDUNESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

IANNELLA GIUSEPPE (ALFREDO IBELLI G.I.) DUCA ANDREA (SAN GREGORIO)

GARE DEL 28/ 4/2012

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RICCIO ORAZIO (MC5)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII INFR

LUBRANO LAVADERA FRANCESCO (FOOTBALL CLUB PROCIDA)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

SORA GUIDO (PEZZOTTESE FUTSAL 2004)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

DEL PRETE ANDREA (SOCCER VOMERO VIP CLUB)

AMMONIZIONE (II INFR)

PEDICINO MAURIZIO (ALFREDO IBELLI G.I.) FLORENTINO GIOVANNI (FOOTBALL CLUB PROCIDA)
PRIMARIO ANTONIO (FOOTBALL CLUB PROCIDA) CORCIONE IVAN (SOCCER VOMERO VIP CLUB)

AMMONIZIONE (I INFR)

CITERA GIANVITO (TORTORELLA CALCIO A 5)

GARE DEL 5/ 5/2012

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 15,00 BACOLI
assenza F.P.

Euro 15,00 CASORIA C5 AUREA CASH
assenza F.P.

Euro 15,00 FCS FUTSAL CASALNUOVO
assenza F.P.

Euro 15,00 L ARCA FUTSAL
propri sostenitori sostavano nello spazio adiacente agli spogliatoi.

Euro 10,00 DAMBROSIO G. PONTEROMITO
ritardo.

Euro 10,00 TORTORELLA CALCIO A 5
ritardo.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 6/ 6/2012

LEONE COSIMO (SPORTING SOLOPACA CALCIO5)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 12/ 5/2012

PARISI GIANPIERO (LIMATOLA) ORSINO ALESSANDRA (PIETRAROJA FIVE SOCCER)

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 11/ 6/2012

MERCURI PELLEGRINO (CLUB GIALLOROSSI SPATOLA)

espulso per proteste, si posizionava fuori dal terreno di gioco e rivolgeva all'arbitro frasi ingiuriose.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

TRUOCCHIO ANTONIO (SPORTING SOLOPACA CALCIO5)

espulso per fallo da ultimo uomo, alla notifica del provvedimento si toglieva la maglia ed ingiuriava e minacciava l'arbitro. Successivamente fuori dal recinto di gioco reiterava le minacce all'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GUARDABASCIO ALESSANDRO (CITTA DI ARIANO) MERCURI MAURIZIO (CLUB GIALLOROSSI SPATOLA)
FERRARO LUIGI (L ARCA FUTSAL) TESCIONE GIUSEPPE (LIMATOLA)
ROTA PIETRANTONIO (VIRTUS MONDRAGONE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE

GIORDANO VINCENZO (L ARCA FUTSAL)

A fine gara ingiuriava l'arbitro alla notifica del provvedimento lo minacciava.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII INFR

FERRARA LORENZO (PIETRAROJA FIVE SOCCER)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

BRIGANTINO MICHELE (ALFREDO IBELLI G.I.)	DE LAURENZIO NUNZIO (CERCO LA MILLENNIO)
IANNONE ANTONIO (CITTA DI ARIANO)	ROSELLA NICOLA (CLUB GIALLOROSSI SPATOLA)
TROCCHIA LUCIO (CLUB PARADISO ACERRA)	PALLOTTA LUCIO (EPITAFFIO CALCIO A 5)
MONETTA ANDREA (FUTSAL ROTA)	CICCARINO SEVERINO (GOLDEN TEAM)
DI VICO NICOLA (LE DUE TORRI MADDALONI C5)	CRISCI ALESSANDRO (LIBERTAS CERRETO)
CIMMINO ALESSANDRO (LIMATOLA)	MAROTTA CARMINE (LIMATOLA)
GIANNATTASIO MICHELE (ORATORIO SAN DOMENICO)	SATURNINO GIOVANNI (PARCO CITTA)
DE STEFANIS ANDREA (PEZZOTTESE FUTSAL 2004)	SCOGNAMIGLIO FABIO (PIETRAROJA FIVE SOCCER)
DEL PRETE ANDREA (SOCCER VOMERO VIP CLUB)	VIVENZIO MARCO (SPORTING SOLOPACA CALCIO5)
SIGNORIELLO STEFANO (STREGONI FIVE SOCCER)	

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)

IZZO MICHELE (L ARCA FUTSAL) GALLESE FRANCESCO (REAL SANGIUSEPPE)
IORIO PAOLO (SPORTING SCAFATI C5)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

PETRILLO LINO (AZTECA DRAGONI)	FARISCO LORENZO (CITTA DI ARIANO)
MORGANELLA DONATO (CLUB GIALLOROSSI SPATOLA)	MORGANELLA GIOVANNI (CLUB GIALLOROSSI SPATOLA)
SODANO LUDOVICO (GIOVENTU CALCIO ARIANO)	CURCIONE FRANCESCO MATTI (JUNIOR DOMITIA)
MAIELLO ROBERTO (SAN NAZZARO)	LABONIA ANDREA (SOCCER VOMERO VIP CLUB)
PECCHINENDA ANTONIO (SOCCER VOMERO VIP CLUB)	

AMMONIZIONE (VI INFR)

SCHIRALDI GENNARO (FOOTBALL CLUB PROCIDA)

AMMONIZIONE (V INFR)

DE MARCO BERNARDINO	(AZTECA DRAGONI)	MERCURI MAURIZIO	(CLUB GIALLOROSSI SPATOLA)
SCANIGLIA SERGIO	(CLUB PARADISO ACERRA)	ROSANIA PAOLO	(DAMBROSIO G. PONTEROMITO)
GRIFFO SALVATORE	(SPORTING PARETE CALCIO A5)		

AMMONIZIONE (II INFR)

FORTUNA SIMONE	(ANTONIO SPIRITO)	IMPROTA CIRO	(CERCO LA MILLENNIO)
SANNINO GIOVANNI	(CERCO LA MILLENNIO)	CANNALONGA ANIELLO	(CLUB 2B C5 EBOLI)
ANGARELLA SALVATORE	(FOLGORE SAN VINCENZO)	MICCO ANTONIO	(FUTSAL PIETRAMELARA)
LI PIZZI MORENO	(GIOVENTU CALCIO ARIANO)	RICCIO FRANCESCO	(GRUP. AMATORIALE PALAZZISI)
IZZO GIULIO	(L ARCA FUTSAL)	ONORATO ROSARIO	(LABS 360 SAN PIETRO)
FUROLO MATTEO	(PEZZOTTESE FUTSAL 2004)	CALVANO GIUSEPPE	(REAL FRASSO)
PACIELLO MARIO	(REAL FRASSO)	CAMPOLI GENNARO	(VIRTUS MONDRAGONE)
VEROLLA MASSIMILIANO	(VIRTUS MONDRAGONE)		

AMMONIZIONE (I INFR)

DENTE PIERO	(ALFREDO IBELLI G.I.)	POLICASTRO MARCO	(ANTONIO SPIRITO)
ACAMPORA FERDINANDO	(CERCO LA MILLENNIO)	PEZZUTO ANDREA	(CLUB GIALLOROSSI SPATOLA)
ANDRIANI GIANNI	(CLUB 2B C5 EBOLI)	NAZIH AHMED	(DAMBROSIO G. PONTEROMITO)
COMPARONE GENNARO	(FUTSAL PIETRAMELARA)	COVINO MARIO	(L ARCA FUTSAL)
FERRARO BIAGIO	(L ARCA FUTSAL)	COSENZA GAETANO ANTONIO	(LABS 360 SAN PIETRO)
DI VICO FABIO	(LE DUE TORRI MADDALONI C5)	COTENA VINCENZO	(OLIMPIA CAPRI C. PECORARO)
LETTIERI VINCENZO	(ORATORIO SAN DOMENICO)	LUCIANO VINCENZO	(ORATORIO SAN DOMENICO)
OCONE FELICE GIUSEPPE	(SPORTING SOLOPACA CALCIO5)	MAZZEO ANGELO	(TORTORELLA CALCIO A 5)
SPINOSA PASQUALE	(VIRTUS MONDRAGONE)		

COPPA CAMPANIA CALCIO A 5 JUNIORES

GARE DEL 6/ 5/2012

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

TOMASONE ANTONIO	(NAPOLI MA. MA. FUTSAL)	SEANO EDOARDO	(TRILEM WONDER LINE NAPOLI)
CESARINI UMBERTO	(UNITED COLOURS OF FUTSAL)	IMPERATORE AGOSTINO	(UNITED COLOURS OF FUTSAL)

GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES CALCIO A CINQUE

GARA DI *PLAY-OFF* DEL 7/ 5/2012

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (I INFR)

D AVALOS MATTIA	(NAPOLI CALCIO A 5)	FROSOLONE NUNZIO	(NAPOLI CALCIO A 5)
SIMEONE PASQUALE	(NAPOLI CALCIO A 5)	AMORE FRANCESCO	(NAPOLI MA. MA. FUTSAL)

GARE DEL CAMPIONATO CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C1

GARE DEL 6/ 5/2012

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

MOSCILLO VERONICA	(CITTA DI ARIANO)
-------------------	-------------------

GARE DEL CAMPIONATO CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C2

GARA ROYAL TEVEROLA – ASCEA RED DEVILS DEL 6/5/2012

Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza, non giustificata, della società Ascea Red Devils. In applicazione dell'art. 53, comma 2, delle N.O.I.F.

DELIBERA

di infliggere alla società Ascea Red Devils la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-6, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 300.00, relativa alla prima rinuncia (sanzione raddoppiata in ragione di rinuncia verificatasi nelle ultime tre giornate di gare).

GARE DEL 6/ 5/2012

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

GAMBERO LINDA (SPORTING TEANO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BUONOCORE MARIA (SPORTING TEANO)

AMMONIZIONE (II INFR)

MAURO ANNA (OFFSIDESPORT GIRL) SANTI PATRIZIA (OFFSIDESPORT GIRL)

CAMPIONATO CALCIO A 5 FEMMINILE JUNIORES

GARE DEL 6/ 5/2012

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE I INFR

APICELLA ANNA (PRIMAVERA CAVESE)

RISULTATI GARE DEL 6 MAGGIO 2012

54° INTERSOCIALE

GIRONE A - 27 Giornata – A

CUBA LIBRE	- CANON SERVICE	0 – 2	
MINA JAMBO	- SUPERO SMA	0 – 0	
ORLANDO GROUP	- ATLETICO FLEGREO	4 – 1	
PARTENOPE	- FRIENDS	0 – 0	
REAL OPLONTI	- FEB SOCCER	1 – 0	
RIVIERA	- CONTEK VIRGILIO	NP	R
SPORTING S. ARPINO	- REAL MERGELLINA	2 – 2	
TEAM SOCCER	- BANCA POP. ANCONA	NP	R
TIM BERETTA	- FARMAX	NP-	R

Ritardo del 21/4/2012

CANON	- MINA JAMBO	2 – 1	
-------	--------------	-------	--

13° INTERSOCIALE

GIRONE A - 27 Giornata – A

BIORES GRADED	- AMATORI 40	1 – 1	R
CUORE PER AMICO	- MEGARIDE	0 – 0	
GESIN	- ESPERIA	NP	
HERACLEA	- APA	1 – 3	
OLD BOYS	- REAL SPORTING	0 – 0	
SANTA LUCIA	- PROGRESSO BACOLI	3 – 3	
STELLA ROSSA 09	- PROGRESSO BACOLI	0 – 6	
VILLA MARGHERITA	- POSILLIPO	2 – 2	

Ritardo del 28/4/2012

PLANET 365 VILLA MARGHERITA	- BIORES	3 – 2
-----------------------------	----------	-------

AMATORIALI OVER

Ritardo del 28/4/2012

ASSOSPORTIVA	- APA	1 – 6
--------------	-------	-------

COPPA ROMA

GIRONE A - 12 Giornata – R

DE FALCO	- INTER CALCIO	1 – 1
UM RAPPRESENTANZE	- ASSOSPORTIVA	2 – 5

Gara del 2/5/2012

REAL MERGELLINA	- TIM BERETTA	2 – 3
-----------------	---------------	-------

AMATORIALE VETERANI

GIRONE A - 6 Giornata – R

FORENSE TEAM	- POSILLIPO VETERANI	1 – 1
PRATER CLUB	- GOLDEN	5 – 5
REAL FRIENDS	- AMPLIFON	2 – 2
STUDIO LEPRE	- L OREAL	3 – 0

GIUSTIZIA SPORTIVA GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO COPPA AMATORI

GARE DEL 2/ 5/2012

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II INFR

PALMITESSA SALVATORE (REAL MERGELLINA)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

DAVINO LUIGI PATRIZIO (REAL MERGELLINA)

MANCINELLI EDUARDO (REAL MERGELLINA)

VIGLIETTI GIUSEPPE (TIM BERETTA)

GARGANO LORENZO (REAL MERGELLINA)

DI PIETRO GIANLUCA (TIM BERETTA)

GARE DEL CAMPIONATO 54° INTERSOCIALE

GARE DEL 21/ 4/2012

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 21/ 6/2012

BORRELLI SALVATORE (MINA JAMBO)
per atteggiamento ingiurioso e minaccioso reiterato.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BRESCIA SERGIO (MINA JAMBO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

LONGOBARDI MASSIMO (CANON SERVICE)

AMMONIZIONE (V INFR)

PANDOLFI GIUSEPPE (CANON SERVICE)

AMMONIZIONE (II INFR)

PALUMBO FULVIO (MINA JAMBO)

GARE DEL 5/ 5/2012

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 15,00 PARTENOPE
Assenza F.P.

Euro 15,00 SPORTING S. ARPINO
Assenza F.P.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII INFR

SARNELLI MARCO (CANON SERVICE)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

ALFANO GENNARO (ATLETICO FLEGREO)	LONGOBARDI MASSIMO (CANON SERVICE)
CAPONE FRANCESCO (CUBA LIBRE)	GIAME ALESSANDRO (FRIENDS)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

TOLEDO DIEGO (CUBA LIBRE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

MORIELLO SALVATORE (ORLANDO GROUP)	VENTRE RAFFAELE (ORLANDO GROUP)
------------------------------------	---------------------------------

AMMONIZIONE (V INFR)

VIZIALI ROBERTO (PARTENOPE)

AMMONIZIONE (II INFR)

IPPOLITO EDOARDO (ATLETICO FLEGREO)	DESIDERIO EDUARDO (CANON SERVICE)
SANTANIELLO ANTONIO (FRIENDS)	PASTORE LUCA (ORLANDO GROUP)

AMMONIZIONE (I INFR)

PATIERNO SALVATORE (ATLETICO FLEGREO)

GARE DEL CAMPIONATO 13° INTERSOCIALE

GARE DEL 24/ 3/2012

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LUPONE GIUSEPPE (VILLA MARGHERITA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

BATTISTA MASSIMO (BIORES GRADED)

AMMONIZIONE (V INFR)

ANDREOZZI LUIGI (BIORES GRADED)

AMMONIZIONE (I INFR)

DI GENNARO GIANCARLO (VILLA MARGHERITA)

GARE DEL 5/ 5/2012

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 15,00 HERACLEA
Assenza F.P.

Euro 15,00 SANTA LUCIA
Assenza F.P.

Euro 15,00 VILLA MARGHERITA
Assenza F.P.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 15/ 5/2012

MAZZELLA DOMENICO (PROGRESSO BACOLI) DI LIDDO GAETANO (SANTA LUCIA)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

BEATO DARIO (OLD BOYS)

colpiva un calciatore della squadra avversaria con un violento pugno al volto, facendolo cadere a terra privo di conoscenza.

FOTI GIUSEPPE (REAL SPORTING)

colpiva un calciatore della squadra avversaria colpendolo con un pugno al volto.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LARINGE ROBERTO (PROGRESSO BACOLI)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

BOZZA DANIELE (PROGRESSO BACOLI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)

PALMA CAMILLO (SANTA LUCIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

CAPASSO ANTONIO	(AMATORI 40)	DE ROSA GAETANO	(MEGARIDE)
PERNA MAURO	(OLD BOYS)	TROIANO GIANPIERO	(PROGRESSO BACOLI)
IACOBUCCI ANTONIO	(SANTA LUCIA)		

AMMONIZIONE (V INFR)

LUONGO FRANCESCO	(HERACLEA)	DI LIDDO GIOVANNI	(SANTA LUCIA)
PESACANE FRANCESCO	(VILLA MARGHERITA)		

AMMONIZIONE (II INFR)

SERRAPIGLIO RAFFAELE	(CUORE PER AMICO)	DI NAPOLI SALVATORE	(POSILLIPO)
GARGIULO MARCELLO	(SANTA LUCIA)		

AMMONIZIONE (I INFR)

NICOLELLA CIRO	(CUORE PER AMICO)	ACCARDI ALDO	(MEGARIDE)
BALLOTTA MARIO	(PROGRESSO BACOLI)	CATANIA ANTONIO	(PROGRESSO BACOLI)
PINI MASSIMO	(PROGRESSO BACOLI)	SCOTTO DI LUZIO UMBERTO	(PROGRESSO BACOLI)
CALABRESE SALVATORE	(STELLA ROSSA 09)		

GARE DEL CAMPIONATO AMATORIALI OVER

GARE DEL 28/ 4/2012

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

GUADAGNINO CIRO (ASSOSPORTIVA)

GARE DEL 5/ 5/2012

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

RUTIGLIANO MICHELANGELO (DE FALCO)

AMMONIZIONE (II INFR)

PARRELLA VINCENZO (INTER CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

FIORITO PAOLO	(DE FALCO)	MEMBRINI ORESTE	(DE FALCO)
BARONE GENNARO	(INTER CALCIO)		

GARE DEL CAMPIONATO AMATORIALE VETERANI

GARE DEL 5/ 5/2012

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (II INFR)

CICALA FABRIZIO	(AMPLIFON)	RUGGIERO BRUNO	(STUDIO LEPRE)
PONTE PAOLO	(FORENSE TEAM)	RUSCIANO ANTONIO	(STUDIO LEPRE)

AMMONIZIONE (I INFR)

MANZO CLAUDIO	(FORENSE TEAM)	GIANNINI BRUNO	(REAL FRIENDS)
MANZO CRESCENZO	(REAL FRIENDS)	VATIERI ANTONIO	(REAL FRIENDS)
TOTI PAOLO	(STUDIO LEPRE)		

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

RIUNIONE DEL 7 MAGGIO 2012

Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. Antonio Gambacorta, dott. Serafino Mirone, avv. Francesco Mottola, dott. Lucio Schiavone, Componenti; avv. Raffaele Baratta, Rappresentante A.I.A.

129. DELIBERA C.D.T – RECLAMO VITULAZIO – GARA VITULAZIO / ATLETICO CASALNUOVO DEL 18.02.2012 – PROMOZIONE

La C.D.T, visti gli atti ufficiali. letto il reclamo proposto dalla società Vitulazio, ne rileva la parziale fondatezza. Invero, nel mentre si ritengono congrue ed eque le squalifiche a carico dei calciatori Di Lillo Giovanni e Buonocore Antonio, delle quali, di conseguenza, si dispone la conferma, viceversa si giudica di dover ridurre al 10.05.2012 la squalifica inflitta, dal Giudice di prime cure, a carico del calciatore Iaccarino Stefano. P.Q.M.

DELIBERA

in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Vitulazio, di ridurre al 10.05.2012 la sanzione a carico del calciatore Iaccarino Stefano; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

130. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO AYARI RENZO – GARA VITULAZIO / ATLETICO CASALNUOVO DEL 18.02.2012 – PROMOZIONE

La C.D.T., letto il reclamo; sentito, unitamente al suo assistente legale, il reclamante, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell'atto di impugnazione. Deve premettersi che, nel caso in esame, è emerso che realmente il calciatore Ayari Renzo si è reso protagonista di un comportamento grave ed assolutamente censurabile nei confronti del direttore di gara. Deve precisarsi, peraltro, che già il Giudice di prime cure aveva tenuto conto, nell'irrogare la sanzione, sia che non vi erano stati episodi di grave violenza, sia che il direttore di gara non aveva riportato conseguenze fisiche. Le argomentazioni della difesa del tesserato, di conseguenza, possono trovare accoglimento soltanto in relazione ad alcuni aspetti peculiari e specifici, con specifico riferimento alla giurisprudenza di questa stessa C.D.T. per casi analoghi. P.Q.M.

DELIBERA

in parziale accoglimento del reclamo proposto dal reclamante, sig. Ayari Renzo, di ridurre al 18.10.2012 la sanzione a suo carico; dispone la restituzione della tassa reclamo, versata dal tesserato reclamante nella misura ridotta di euro 65.00, come stabilito per le impugnazioni prodotte direttamente dalle persone fisiche.

131. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO JUVE PRO POGGIOMARINO – GARA JUVE AGEROLINA / JUVE PRO POGGIOMARINO DELL'11.12.2011 – 1^ CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; sentita, nella persona del suo assistente legale, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, osserva: la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Giudice di prime cure (delibera pubblicata sul C.U. del C.R. Campania, n. 89 del 22.03.2012, pag. 2189), con la quale era stata confermata la validità del risultato acquisito sul campo, con reiezione del reclamo di prima istanza, prodotto dalla medesima società Juve Pro Poggiomarino. In ordine alle motivazioni del ricorso di secondo grado, in esame presso questa C.D.T., deve premettersi che esse si sostanziano come segue: nella presunta illegittimità dell'impugnata delibera del Giudice Sportivo Territoriale, in quanto essa sarebbe stata motivata sulla base di un presupposto, che la società ricorrente ritiene insussistente, ovvero la regolarizzazione del tesseramento del calciatore Formicola Fabio, che ha partecipato alla gara in epigrafe con il n. 14 della distinta di gara della società Juve Agerolina, subentrato, al 17' del secondo tempo, al calciatore n. 7, Bilgini Salvatore; nella circostanza che la società Juve Agerolina avrebbe dovuto, insuperabilmente, ad avviso della ricorrente Juve Poggiomarino, produrre una nuova lista di trasferimento debitamente compilata e sottoscritta, al fine della regolarizzazione della posizione del calciatore in argomento. Deve ulteriormente premettersi che, come sottolineato nel

suo articolato ricorso dalla società Juve Pro Poggiomarino, la vicenda si impenna su una essenziale circostanza: che la lista di trasferimento del calciatore in parola era stata “formalizzata mediante modello non valido (relativo all’anno sportivo 2010/2011)” dalla società Juve Agerolina. Sul punto, deve farsi necessariamente rinvio alla pag. 1 dell’Allegato al C.U. n. 1 del 1° luglio 2011 del C.R. Campania (“Normativa regolarizzazione tesseramenti”). Orbene, “in relazione ad uno dei documenti” (ad esempio: lista di trasferimento), “in ordine al quale – per qualsiasi motivo – sia necessario procedere, ai fini della sua validità ed efficacia, alla relativa regolarizzazione, saranno osservate le seguenti, tassative disposizioni...”, al paragrafo 1b. della richiamata normativa si dispone, testualmente: “spedizione, da parte del C.R. Campania, a mezzo raccomandata postale, anticipata a mezzo fax, del modulo da regolarizzare, con la fissazione del termine perentorio (di giorni cinque...), entro il quale la società dovrà inoltrare a questo C.R. la raccomandata postale, contenente il modulo regolarizzato, che dovrà essere, a pena di nullità della regolarizzazione, essere anticipato, a cura della società, a mezzo fax, con la copia della ricevuta postale di spedizione a questo C.R.”. Deve premettersi che la decorrenza temporale della lista di trasferimento del calciatore in argomento deve farsi risalire, come evidenziato dal Giudice Sportivo Territoriale nelle motivazioni della sua impugnata delibera, al 2.12.2011 (ovvero, da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara in esame). Deve ulteriormente premettersi che la citata decorrenza dal 2.12.2011, del tutto ovviamente, può essere legittimamente giudicata confermata, come sancito nella richiamata “Normativa regolarizzazione tesseramenti” del C.R. Campania, sulla base di una prescrizione (quinto capoverso della pag. 1) di assoluta chiarezza, che si trascrive testualmente, di seguito: “... affinché esso” (ossia, il “recupero di atto imperfetto”) “possa produrre effetti, con decorrenza dalla data di spedizione postale, o di deposito, devono – imprescindibilmente e tassativamente – essere rispettate le prescrizioni che di seguito si indicano...”. Orbene, la regolarizzazione in questione è stata formalizzata come segue: con fax del 2.01.2012, l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania ha comunicato alle due società, interessate alla lista di trasferimento più volte indicata (Juve Agerolina, cessionaria; Santa Maria La Carità, cedente), di doverla regolarizzare “entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricezione della presente”; con documento depositato a mano, presso il C.R. Campania, in data 3.01.2012 (ovvero, entro il termine temporale prescritto ai fini della sua validità ed efficacia, come innanzi specificato), acquisito, in pari data, al protocollo dell’Ufficio Tesseramento al n. 021329, sottoscritto dal Presidente pro-tempore subentrato a quello firmatario della lista di trasferimento, la società cedente, Santa Maria La Carità, ha regolarizzato il trasferimento in questione, dichiarando, tra l’altro, “che il sottoscritto, attuale Presidente, anche in ossequio alla continuità gestionale della Società, che in ‘primis’ è fondamento di serietà sportiva, non può non riconoscere legittima tale volontà”; con documento depositato anch’esso a mano, presso il C.R. Campania, in data 3.01.2012 (ovvero, entro il termine prescritto ai fini della sua validità ed efficacia, come innanzi specificato), acquisito, in pari data, al protocollo dell’Ufficio Tesseramento al n. 021330, sottoscritto dal Presidente pro-tempore della società Juve Agerolina e dal calciatore Formicola Fabio, la società cessionaria, Juve Agerolina, “preso atto anche della dichiarazione depositata in data odierna... dal... Presidente pro-tempore della società A.C. Santa Maria La Carità”, ha inteso “procedere alla... regolarizzazione... del trasferimento del calciatore...”. Questa C.D.T., sulla base della puntuale ricostruzione della vicenda burocratica, giudica che la regolarizzazione della lista di trasferimento in esame debba essere ritenuta assolutamente ineccepibile, sotto il profilo del rispetto della richiamata normativa interna, sancita dal C.R. Campania, per l’appunto, in ordine alle regolarizzazioni dei documenti di tesseramento, trasferimento e svincolo dei calciatori. Invero, nessuna disposizione di ordine temporale è stata violata; la volontà delle due società e del calciatore sono state espresse con chiarezza, nel senso della comune istanza di conferma del trasferimento del calciatore Formicola Fabio dalla società Santa Maria La Carità alla società Juve Agerolina; la decorrenza della lista di trasferimento, nel rispetto di quanto fin qui enunciato, non può che farsi risalire alla data (2.12.2011) della spedizione del modulo da regolarizzare. Di conseguenza, la posizione del calciatore in parola, in occasione della gara in epigrafe, deve ritenersi regolare, agli effetti del tesseramento. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Juve Pro Poggiomarino, confermando la decisione del Giudice Sportivo Territoriale; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

132. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POLISPORTIVA VALLE 2005 – GARA VALLE 2005 / VILLA DEL 26.11.2011 – 2^ CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Polisportiva Valle 2005, ne rileva l'inammissibilità. Invero, la società reclamante ha spedito il reclamo medesimo, a mezzo raccomandata postale, in data 31.01.2012, non rispettando, quindi, il termine prescritto dall'art. 46, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva (sette giorni, successivi alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 53 dell'1.12.2011, con il quale è stata resa nota la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, che la reclamante ha inteso impugnare). Nella fattispecie, il termine ultimo per la spedizione del reclamo era fissato all'8.12.2011, per cui la citata data (31.01.2012) di inoltramento del reclamo in argomento è ampiamente al di fuori della scadenza consentita. P.Q.M.

DELIBERA

di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Polisportiva Valle 2005.

133. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ARCI POSTIGLIONE – GARA ARCI POSTIGLIONE / MAGORNO DEL 15.01.2012 – 2^ CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l'infondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, convocato ritualmente, per due volte, in ordine al reclamo formalizzato dalla società Arci Postiglione, il direttore di gara, dichiarata la propria impossibilità di presenza all'audizione presso questa C.D.T., ha inviato ad essa una comunicazione, relativa alle contestazioni sollevategli nel reclamo. Con la predetta nota, l'arbitro, nel ribadire e confermare integralmente il referto di gara, ha fornito precisi chiarimenti in ordine alle contestazioni, con dati oggettivi. Pertanto, questa C.D.T. ritiene non sussistano, a sostegno del reclamo, motivi idonei alla modifica della decisione del Giudice di prime cure. Deve invero, nella circostanza, ribadirsi che gli atti ufficiali di gara, in essi ovviamente incluse le eventuali dichiarazioni rese agli Organi di Giustizia Sportiva, configurano fonte privilegiata di prova e che l'atto di impugnazione proposto dalla società ARCI Postiglione non contiene elementi probanti, idonei a confutare quanto specificato sia nel referto arbitrale, sia nelle cennate dichiarazioni integrative arbitrali. P.O.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Arci Postiglione, confermando la decisione del Giudice Sportivo Territoriale; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

134. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CLUB MANLIO DI MASI – GARA TORRIONE CALCIO / CLUB MANLIO DI MASI DEL 25.02.2012 – 2^ CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; sentita, nell'udienza del 23.04.2012, nella persona del suo delegato, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; ascoltato, nella medesima seduta, l'arbitro a chiarimenti, osserva: la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Giudice di prime cure (delibera pubblicata sul C.U. n. 84, dell'8.03.2012, alla pagina 2030, del C.R. Campania), con la quale era stata disposta la ripetizione della gara in epigrafe, mediante la sua rifissazione da parte del C.R. Campania. Nel caso del reclamo e nella vicenda in esame, è emersa, dalla dichiarazione rilasciata, in sede di audizione, da parte del direttore di gara, "l'esclusiva responsabilità dei tesserati della società Torrione Calcio" per l'interruzione della gara in epigrafe. In verità, anche nel verbale di convocazione del 6.03.2012 davanti al Giudice Sportivo Territoriale, lo stesso arbitro ha riferito – ma con modalità di non assoluta chiarezza – che era giunto alla decisione di sospendere la gara, perché preoccupato per la propria incolumità fisica a seguito delle minacce sempre più forti da parte dei tesserati della società Torrione Calcio. In occasione dell'audizione presso questa C.D.T., il direttore di gara ha specificato che "i tesserati della società Club Manlio Di Masi sono stati corretti e non sono responsabili di quanto accaduto". Di conseguenza, anche sulla base dei maggiori ed inequivoci chiarimenti, forniti dal direttore di gara all'atto dell'audizione, questa C.D.T. determina che la decisione adottata dal Giudice Sportivo di prime cure non possa essere condivisa. La ripetizione della gara, invero, favorirebbe, per un paradosso non compatibile con il fondamentale principio dell'attività sportiva, quello della lealtà, la società che, nella circostanza, si era resa responsabile dell'interruzione della gara medesima e che, peraltro – circostanza non decisiva, ma certamente di rilevante significato sportivo –, all'atto dell'interruzione era in svantaggio di due reti (0-2). P.O.M.

DELIBERA

in riforma della decisione del G.S.T., di accogliere il reclamo proposto dalla società Club Manlio Di Masi, infliggendo alla società Torrione Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, C.G.S.; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

RIUNIONE DEL 9 MAGGIO 2012

Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. Antonio Gambacorta, dott. Lucio Schiavone, Componenti.

135. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PROGREDITUR MARCIANISE – GARA PROGREDITUR MARCIANISE / MONTE DI PROCIDA CAPPELLA DEL 28/04/2012 – ECCELLENZA

La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Progreditur Marcianise, avverso la delibera del G.S.T., pubblicata sul C.U. n. 106 del 4.05.2012, pag. 2555, con la quale è stata inflitta, a carico della società reclamante, la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, con il punteggio di 0-3, in ragione della posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Rosi Giuseppe (nato il 22.04.1976), osserva: in via preliminare, sotto il profilo degli aspetti cronologici e di fatto, si ritiene utile, anche al fine di un inquadramento chiaro della complessa vicenda, riprodurre, di seguito, a stralcio, la puntuale ricostruzione, di cui alla citata delibera del Giudice di prime cure. Come dal C.U. n. 197/LND del 12.04.2012 del C.R. Lazio, il calciatore Rosi Giuseppe è stato squalificato per due mesi, dalla Commissione Disciplinare Territoriale del C.R. Lazio, in esito del relativo deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. Sul punto, il G.S.T. ha correttamente sottolineato che, “in ordine alle fattispecie analoghe al caso in esame, il Codice di Giustizia Sportiva, all'art. 35, comma 1, prescrive (indicando le modalità di formalizzazione all'art. 38, comma 8)” che “le decisioni degli Organi della giustizia sportiva, emesse a seguito di deferimento, devono essere direttamente comunicate all'organo che ha adottato il deferimento” (ovviamente, il destinatario si configura nella Procura Federale), “nonché alle altre parti”. Per “altre parti”, del tutto logicamente, devono intendersi “i deferiti, tra i quali il nominato calciatore Rosi Giuseppe”. Il G.S.T. ha proseguito evidenziando “che il C.R. Campania, come si evince dagli accertamenti esperiti in argomento da questo G.S.T., non ha, alla data di questa delibera” (ossia, del 3.05.2012), “ricevuto alcuna comunicazione, d'iniziativa del C.R. Lazio, in quanto il calciatore era tesserato, all'atto del deferimento in questione, a favore della società Terracina, che appartiene, per l'appunto, al C.R. Lazio, nei quadri del suo Campionato Regionale d'Eccellenza”. Su questo particolare aspetto della questione, si ritornerà in seguito, essendo esso un particolare di sostanziale rilevanza. Opportunamente, il G.S.T. non ha mancato di precisare che la decorrenza della sanzione dovesse farsi risalire al “giorno successivo a quello della... notifica al calciatore...”. Quanto alla decorrenza del tesseramento del calciatore Rosi Giuseppe, a favore della società Progreditur Marcianise, il G.S.T. ha segnalato che essa iniziasse dal 6.10.2011. Con attenta disamina, il G.S.T. ha individuato, per l'appunto nella notifica, il “punto nodale” del contenzioso sportivo, rilevando che “la Commissione Disciplinare Territoriale del C.R. Lazio ha regolarmente provveduto alla notifica al nominato calciatore, indirizzandola al suo assistente legale – nel rispetto dell'art. 38, comma 8, lettera a), C.G.S. –, a mezzo plico raccomandata postale del 13.04.2012” e che “la notifica dell'esito dell'atto di deferimento in parola è stata recapitata, allo studio dell'assistente legale medesimo, in data 17.04.2012, ovvero in data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara in epigrafe”. La delibera del G.S.T. è stata impugnata, dalla società Progreditur Marcianise, con le motivazioni che vengono, di seguito, sintetizzate: a) che il calciatore Rosi Giuseppe non avesse conferito mandato all'avvocato, indicato negli atti del richiamato procedimento disciplinare presso la C.D.T. del C.R. Lazio quale “domiciliatario” del calciatore medesimo; b) che, “di conseguenza, la notifica al calciatore medesimo, al domicilio mai da lui eletto, debba giudicarsi nulla”, essendo stata formalizzata, ad avviso della società ricorrente, “in violazione dell'art. 38, comma 8, lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva”, il quale “prescrive che gli atti, quali quello in questione, debbano essere comunicati nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso, ove formalmente comunicato agli atti della giustizia sportiva”; c) sulla base delle esposte considerazioni, che il G.S.T. del C.R. Campania avrebbe deciso su un “presupposto erroneo... di una notifica che... non era stata formalizzata nel rispetto delle prescrizioni del Codice di Giustizia Sportiva...”. La società Progreditur Marcianise ha accluso, al proprio ricorso, una dichiarazione, sottoscritta dal calciatore Rosi Giuseppe con allegata fotocopia del proprio documento d'identità, con la quale il

RISULTATI GARE DEL 29 APRILE 2012 – C.U. N. 106 DEL 4 MAGGIO 2012, PAG. 2553

Campionato di Calcio a 5 Serie C2

REAL OTTAVIANO	LU. PE. POMPEI	5 – 3
REAL PATRIA CALCIO A5	SONFIDITALIA CALCIO A 5	4 – 1
REDAS NAPOLI BLOCK SHAFT	FLEGREA C5	7 – 7

LEGGASI

Campionato di Calcio a 5 Serie C2

REAL OTTAVIANO	LU. PE. POMPEI	4 – 1
REAL PATRIA CALCIO A5	SONFIDITALIA CALCIO A 5	7 – 7
REDAS NAPOLI BLOCK SHAFT	FLEGREA C5	5 – 3

RISULTATI RITARDO RECUPERI DEL 1° APRILE 2012 – C.U. N. 106 DEL 4 MAGGIO 2012, PAG. 2554

Campionato di Calcio a 5 Serie D

FARISEI	COPS SOCCER CLUB	NP
---------	------------------	----

LEGGASI

Campionato di Calcio a 5 Serie D

FARISEI	COPS SOCCER CLUB	RIP.
---------	------------------	------

RISULTATI GARE DEL 29 APRILE 2012 – C.U. N. 106 DEL 4 MAGGIO 2012, PAG. 2554

Campionato di Calcio a 5 Femminile Serie C2

ASCEA RED DEVILS	CENTRO ESTER	6 – 4
------------------	--------------	-------

LEGGASI

Campionato di Calcio a 5 Femminile Serie C2

ASCEA RED DEVILS	CENTRO ESTER	4 – 6
------------------	--------------	-------

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 17 maggio 2012.

Publicato in Napoli, affisso all'albo del C.R. Campania ed inserito sul suo *Sito Internet* il 10 maggio 2012.

**Il Segretario
Vincenzo Pastore**

**Il Presidente
Salvatore Colonna**

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 141/A

Il Consiglio Federale

- Nella riunione del 27 aprile 2012;
- ritenuto opportuno modificare comma 6 dell'art. 15 delle Norme Organizzative Interne della FIGC;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare il comma 6 dell'art. 15 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. secondo il testo riportato nell'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA 7 MAGGIO 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

N.O.I.F.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 15 Affiliazione	Art. 15 Affiliazione
1. ... OMISSIS... 2. ... OMISSIS... 3. ... OMISSIS... 4. ... OMISSIS... 5. ... OMISSIS...	1. <i>invariato</i> 2. <i>invariato</i> 3. <i>invariato</i> 4. <i>invariato</i> 5. <i>invariato</i>
6. Le società devono provvedere annualmente al rinnovo della affiliazione all'atto della iscrizione al Campionato, mediante versamento di apposita tassa.	6. Le società devono provvedere annualmente al rinnovo della affiliazione all'atto della iscrizione al Campionato ed al versamento, ove previsto, della relativa tassa.
7. ... OMISSIS... 7.bis ... OMISSIS... 8. ... OMISSIS...	7. <i>invariato</i> 7.bis <i>invariato</i> 8. <i>invariato</i>

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 142/A

Il Consiglio Federale

- Nella riunione del 27 aprile 2012;
- ritenuto opportuno modificare l'art. 85 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e l'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare l'art. 85 delle NOIF e l'art 10 del CGF come da testi allegati sub A) e sub B)

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 MAGGIO 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

<p style="text-align: center;"><u>VECCHIO TESTO</u></p> <p style="text-align: center;">TITOLO VI. N.O.I.F.- SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI E CONTROLLI SULLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DELLE SOCIETÀ DI CALCIO PROFESSIONISTICHE</p> <p style="text-align: center;"><i>[omissis]</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 85 Informativa periodica alla Co. Vi. So. C.</p> <p>A) adempimenti delle società partecipanti al Campionato di Serie A</p> <p><u>VI. Emolumenti</u></p> <p>Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co. Vi. So. C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro quarantacinque giorni dalla chiusura del:</p> <p>-primo trimestre (30 settembre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti; per detto trimestre, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p> <p>-secondo trimestre (31 dicembre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre e per quello precedente ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p> <p>-terzo trimestre (31 marzo), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p> <p>-quarto trimestre (30 giugno), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre e per quelli precedenti ove non</p>	<p style="text-align: center;"><u>NUOVO TESTO</u></p> <p style="text-align: center;">TITOLO VI. N.O.I.F.- SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI E CONTROLLI SULLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DELLE SOCIETÀ DI CALCIO PROFESSIONISTICHE</p> <p style="text-align: center;"><i>[omissis]</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 85 Informativa periodica alla Co. Vi. So. C.</p> <p>A) adempimenti delle società partecipanti al Campionato di Serie A</p> <p><u>VI. Emolumenti</u></p> <p>Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co. Vi. So. C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del:</p> <p>-primo trimestre (30 settembre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti; per detto trimestre, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p> <p>-secondo trimestre (31 dicembre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre e per quello precedente ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p> <p>-terzo trimestre (31 marzo), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p> <p>-quarto trimestre (30 giugno), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre e per quelli precedenti ove non</p>

<p>assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.</p> <p>I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società al momento dell'iscrizione al campionato.</p> <p>Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.</p>	<p>assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.</p> <p>I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società al momento dell'iscrizione al campionato.</p> <p>Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.</p>
<p><u>VII. Ritenute e contributi</u></p>	<p><u>VII. Ritenute e contributi</u></p>
<p>1 Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro quarantacinque giorni dalla chiusura del:</p>	<p>1 Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro giorno il 16 giorno del secondo mese successivo alla chiusura del:</p>
<p>-primo trimestre (30 settembre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera; per detto trimestre, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p>	<p>-primo trimestre (30 settembre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera; per detto trimestre, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p>
<p>-secondo trimestre (31 dicembre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, per detto trimestre e per quello precedente ove non assolto prima, in favore dei dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p>	<p>-secondo trimestre (31 dicembre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto trimestre e per quello precedente ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p>
<p>-terzo trimestre (31 marzo), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, per detto trimestre e per quello precedente ove non assolto prima, in favore dei dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p>	<p>-terzo trimestre (31 marzo), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto trimestre e per quello precedente ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p>
<p>-quarto trimestre (30 giugno), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, per detto trimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.</p>	<p>-quarto trimestre (30 giugno), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto trimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.</p>

<p>In caso di accordi per rateazione e/o transazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di accordi per dilazioni dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.</p> <p>Le ritenute Irpef ed i contributi Enpals devono essere versati esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti indicati dalla società al momento dell'iscrizione al campionato.</p> <p>La Lega competente, entro quarantacinque giorni dalla chiusura del trimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto versamento da parte della società dei contributi al Fondo Fine Carriera trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima.</p> <p>[omissis]</p> <p>B) adempimenti delle società partecipanti al Campionato di Serie B</p> <p><u>VI. Emolumenti</u></p> <p>Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro quarantacinque giorni dalla chiusura del:</p> <p>-primo trimestre (30 settembre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti; per detto trimestre, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p>	<p>con contratti ratificati.</p> <p>In caso di accordi per rateazione e/o transazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.</p> <p>Le ritenute Irpef ed i contributi Inps (già Enpals) devono essere versati esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti indicati dalla società al momento dell'iscrizione al campionato.</p> <p>La Lega competente, entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto versamento da parte della società dei contributi al Fondo Fine Carriera dovuti per ciascun trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima.</p> <p>Le nuove disposizioni di cui ai paragrafi VI e VII entrano in vigore dal 1° luglio 2012.</p> <p>[omissis]</p> <p>B) adempimenti delle società partecipanti al Campionato di Serie B</p> <p><u>VI. Emolumenti</u></p> <p>Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del:</p> <p>-primo bimestre (31 agosto), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti; per detto bimestre, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti</p>
---	--

<p>-secondo trimestre (31 dicembre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre e per quello precedente ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p> <p>-terzo trimestre (31 marzo), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre e per quelli precedenti ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p> <p>-quarto trimestre (30 giugno), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre e per quelli precedenti ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.</p>	<p>ratificati;</p> <p>-secondo bimestre (31 ottobre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quello precedente ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p> <p>-terzo bimestre (31 dicembre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p> <p>-quarto bimestre (28/29 febbraio), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p> <p>-quinto bimestre (30 aprile), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p> <p>-sesto bimestre (30 giugno), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p>
<p>I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società al momento dell'iscrizione al campionato.</p> <p>Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.</p> <p><u>VII. Ritenute e contributi</u></p> <p>1 Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro quarantacinque giorni dalla chiusura del:</p>	<p>I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società al momento dell'iscrizione al campionato.</p> <p>Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.</p> <p><u>VII. Ritenute e contributi</u></p> <p>1 Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del:</p>

-primo trimestre (30 settembre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera; per detto trimestre, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

-secondo trimestre (31 dicembre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, per detto trimestre e per quello precedente ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

-terzo trimestre (31 marzo), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, per detto trimestre e per quello precedente ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

-quarto trimestre (30 giugno), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, per detto trimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

In caso di accordi per rateazione e/o transazioni e/o le società devono depositare presso la Co.Vi.Soc., la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di accordi per dilazioni concessi

-**primo bimestre (31 agosto)**, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei **contributi Inps (già Enpals)** e Fondo Fine Carriera; per detto **bimestre**, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

-**secondo bimestre (31 ottobre)**, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei **contributi Inps (già Enpals)** e Fondo Fine Carriera, per detto **bimestre** e per quello precedente ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

-**terzo bimestre (31 dicembre)**, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei **contributi Inps (già Enpals)** e Fondo Fine Carriera, per detto **bimestre** e per quello precedente ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

-**quarto bimestre (28/29 febbraio)**, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei **contributi Inps (già Enpals)** e Fondo Fine Carriera, per detto **bimestre** e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

-**quinto bimestre (30 aprile)**, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei **contributi Inps (già Enpals)** e Fondo Fine Carriera, per detto **bimestre** e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

-**sesto bimestre (30 giugno)**, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei **contributi Inps (già Enpals)** e Fondo Fine Carriera, per detto **bimestre** e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati

In caso di accordi per rateazione e/o transazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.Soc., la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di accordi per dilazioni

dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

Le ritenute Irpef ed i contributi Enpals devono essere versati esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti indicati dalla società al momento dell'iscrizione al campionato.

La Lega competente, entro quarantacinque giorni dalla chiusura del trimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto versamento da parte della società dei contributi al Fondo Fine Carriera dovuti per ciascun trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima.

[omissis]

C) adempimenti delle società della Lega Italiana Calcio Professionistico

IV. Emolumenti

Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro quarantacinque giorni dalla chiusura del:

-primo trimestre (30 settembre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti; per detto trimestre, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

-secondo trimestre (31 dicembre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre e per quello precedente ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

concessi dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

Le ritenute Irpef ed i contributi Inps (già Enpals) devono essere versati esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti indicati dalla società al momento dell'iscrizione al campionato.

La Lega competente, entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del bimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto versamento da parte della società dei contributi al Fondo Fine Carriera dovuti per ciascun bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima.

Le nuove disposizioni di cui ai paragrafi VI e VII entrano in vigore dal 1° luglio 2012.

[omissis]

C) adempimenti delle società della Lega Italiana Calcio Professionistico

IV. Emolumenti

Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del:

-primo bimestre (31 agosto), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti; per detto bimestre, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

-secondo bimestre (31 ottobre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quello precedente ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori

<p>-terzo trimestre (31 marzo), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per quelli precedenti e per quelli precedenti ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p> <p>-quarto trimestre (30 giugno), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre e per quelli precedenti ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.</p>	<p>addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p> <p>-terzo bimestre (31 dicembre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p> <p>-quarto bimestre (28/29 febbraio), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p> <p>-quinto bimestre (30 aprile), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p> <p>-sesto bimestre (30 giugno), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p>
<p>I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società al momento dell'iscrizione al campionato.</p> <p>Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.</p>	<p>I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società al momento dell'iscrizione al campionato.</p> <p>Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.</p>
<p><u>V. Ritenute e contributi</u></p> <p>1 Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro quarantacinque giorni dalla chiusura del:</p> <p>-primo trimestre (30 settembre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera; per detto trimestre, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo</p>	<p><u>V. Ritenute e contributi</u></p> <p>1 Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del:</p> <p>-primo bimestre (31 agosto), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera; per detto bimestre, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori</p>

<p>con contratti ratificati;</p> <p>-secondo trimestre (31 dicembre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, per detto trimestre e per quello precedente ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p> <p>-terzo trimestre (31 marzo), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, per detto trimestre e per quello precedente ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p> <p>-quarto trimestre (30 giugno), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, per detto trimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p>	<p>addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p> <p>-secondo bimestre (31 ottobre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quello precedente ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p> <p>-terzo bimestre (31 dicembre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quello precedente ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p> <p>-quarto bimestre (28/29 febbraio), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p> <p>-quinto bimestre (30 aprile), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p> <p>-sesto bimestre (30 giugno), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p>
<p>In caso di accordi per rateazione e/o transazioni e/o le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di accordi per dilazioni dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.</p>	<p>In caso di accordi per rateazione e/o transazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.</p>

All. A)

<p>Le ritenute Irpef ed i contributi Enpals devono essere versati esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti indicati dalla società al momento dell'iscrizione al campionato.</p> <p>La Lega competente, entro quarantacinque giorni dalla chiusura del trimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto versamento da parte della società dei contributi al Fondo Fine Carriera trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima.</p> <p>[omissis]</p>	<p>Le ritenute Irpef ed i contributi Inps (già Enpals) devono essere versati esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti indicati dalla società al momento dell'iscrizione al campionato.</p> <p>La Lega competente, entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del bimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto versamento da parte della società dei contributi al Fondo Fine Carriera dovuti per ciascun bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima.</p> <p>Le nuove disposizioni di cui ai paragrafi IV e V entrano in vigore dal 1° luglio 2012.</p> <p>[omissis]</p>
--	--

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA	
VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari</p> <p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p><i>[omissis]</i></p> <p>3. Salva l'applicazione di disposizioni speciali, alle società responsabili delle violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all'ammenda. La società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio di licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell'ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica.</p> <p>Il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti:</p> <p>a) per il primo trimestre (1° luglio-30 settembre), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica;</p> <p>b) per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quello precedente, ove non assolto prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile,</p>	<p style="text-align: center;">Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari</p> <p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p><i>[omissis]</i></p> <p>3. Salva l'applicazione di disposizioni speciali, alle società responsabili delle violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all'ammenda. La società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio di licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell'ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica.</p> <p>Il mancato pagamento da parte delle società di Serie A, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti:</p> <p>a) per il primo trimestre (1° luglio-30 settembre), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;</p> <p>b) per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quello precedente, ove non assolto prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile,</p>

<p>della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica;</p>	<p>della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;</p>
<p>c) per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al terzo trimestre;</p>	<p>c) per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al terzo trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;</p>
<p>d) per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quarto trimestre;</p>	<p>d) per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quarto trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.</p>
<p>Il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti dovuti:</p> <p>a) per il primo trimestre (1° luglio-30 settembre), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica;</p>	<p>Il mancato pagamento da parte delle società di Serie A, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti dovuti:</p> <p>a) per il primo trimestre (1° luglio-30 settembre), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a</p>

<p>b) per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quello precedente, ove non assolto prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica;</p> <p>c) per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al terzo trimestre;</p> <p>d) per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quarto trimestre.</p> <p>[omissis]</p>	<p>partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;</p> <p>b) per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quello precedente, ove non assolto prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;</p> <p>c) per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al terzo trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;</p> <p>d) per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quarto trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.</p>
--	---

Il mancato pagamento **da parte delle società di Serie B e di Prima Divisione e di Seconda Divisione**, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti:

a) **per il primo bimestre (1° luglio-31 agosto)**, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), **a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;**

b) **per il secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre)** e per quello precedente, ove non assolto prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), **a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;**

c) **per il terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre)** e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), **a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;**

d) **per il quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio)** e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), **a partire da almeno**

un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quarto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;
e) per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quinto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;
f) per il sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al sesto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.

Il mancato pagamento da parte delle società di Serie B e di Prima Divisione e di Seconda Divisione, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti dovuti:

a) per il primo bimestre (1° luglio-31 agosto), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a

partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b) per il secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e per quello precedente, ove non assolto prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

c) per il terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

d) per il quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quarto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

e) per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e

All. B)

collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), **a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quinto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;**

f) per il sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al sesto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.

Le nuove disposizioni sul pagamento riferito al bimestre, regolate dal comma 3 e riguardanti le società di Serie B, di Prima Divisione e di Seconda Divisione entrano in vigore dal 1° luglio 2012.

[omissis]

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 143/A

Il Consiglio Federale

- Nella riunione del 27 aprile 2012;
- viste le proposte di modifica al regolamento delle Lega Nazionale Dilettanti;
- visto l'art . 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche al Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti secondo il testo riportato nell'allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 MAGGIO 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

REGOLAMENTO L.N.D.

TITOLO I – L'ORDINAMENTO

Art. 1

Natura e attribuzioni

1. La Lega Nazionale Dilettanti associa in forma privatistica, senza fine di lucro, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano ai Campionati nazionali, regionali e provinciali avvalendosi esclusivamente delle prestazioni di calciatori “non professionisti”.

2. La Lega gode di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa e finanziaria nel rispetto dei principi stabiliti dalla F.I.G.C..

La Lega, quale associazione di società affiliate alla F.I.G.C., esplica le competenze demandatele dallo Statuto Federale ispirandosi ed attenendosi al principio di leale cooperazione.

3. In particolare, la Lega:

- a) concorre alla regolamentazione ed allo sviluppo dell'attività calcistica dilettantistica;
- b) emana norme generali nelle materie di competenza, in armonia con le direttive del C.O.N.I. e della F.I.G.C.;
- c) rappresenta le società associate nei rapporti con la F.I.G.C., con le altre Leghe, con i Settori e con i terzi, nonché nella tutela di ogni interesse collettivo di natura patrimoniale e non;
- d) stabilisce la propria articolazione operativa ed organizzativa, nonché quella dei Comitati, delle Divisioni, dei Dipartimenti e delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali;
- e) disciplina e coordina l'organizzazione dell'attività agonistica demandata dalla F.I.G.C. ed indice i Campionati di competenza;
- f) compie ogni attività strumentale alla realizzazione dei suoi fini, compresa ogni operazione patrimoniale, economica e finanziaria, ed assume ogni altra iniziativa necessaria od opportuna nell'interesse delle società associate;
- g) promuove, organizza e gestisce, attraverso la sua articolazione operativa e organizzativa, anche tramite i Comitati, le Divisioni, i Dipartimenti e le Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali, attività di formazione dei Dirigenti delle Società associate alla L.N.D. che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura;
- h) svolge ogni altra funzione attribuita dalla F.I.G.C..

Art. 2

Sede ed articolazione

1. La Lega ha sede in Roma.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali la Lega:

- si articola funzionalmente in:

- a) Comitati Regionali, Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano – equiparati ai Comitati Regionali ed istituiti in luogo del Comitato Regionale Trentino Alto Adige - e Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali;

REGOLAMENTO L.N.D.

- b) Dipartimento Interregionale;
- c) Dipartimento Beach Soccer;
- inquadra:
- c) Divisione Calcio Femminile;
- d) Divisione Calcio a Cinque.

Art. 3

Gli Uffici

1. Il funzionamento della Lega è assicurato dalla Segreteria, articolata in Ufficio Affari Generali e Ufficio Amministrativo.
2. La Segreteria è diretta dal Segretario Generale, che ne coordina l'attività e ne risponde direttamente al Presidente della Lega. Il Segretario Generale è coadiuvato da un Vice Segretario.
3. L'Ufficio Amministrativo è diretto dal Segretario Amministrativo della L.N.D., che ne coordina l'attività e ne risponde direttamente al Presidente della Lega. Il Segretario Amministrativo assiste alle riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo. Il Segretario Amministrativo è coadiuvato da un Vice-Segretario Amministrativo.
4. Il Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il Segretario Amministrativo od eventualmente il Vice Segretario, assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle Assemblee della L.N.D., alle riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo e provvede alla esecuzione delle relative deliberazioni.
5. Il Segretario Generale della Lega:
 - a) cura l'esecuzione delle delibere degli organi della Lega;
 - b) riferisce agli altri Organi esecutivi, per i provvedimenti di loro competenza, ogni notizia attinente al funzionamento della Lega e ai rapporti di questa con le società associate.
 - c) cura la stesura, la pubblicazione e la raccolta dei Comunicati Ufficiali e delle Circolari della L.N.D., coordina le altre attività di natura sportiva e regolamentare in ambito L.N.D. ed in esecuzione delle decisioni dei competenti organi della L.N.D.

Art. 4

Le associate

1. Le società si intendono associate alla Lega all'atto dell'accoglimento della domanda di affiliazione alla F.I.G.C., esse sono tenute al versamento della quota associativa annuale. La perdita della qualità di associata da parte della società è automatica in caso di decadenza o revoca dell'affiliazione oppure di associazione ad altra Lega della F.I.G.C..

REGOLAMENTO L.N.D.

2. Le società devono essere rette da Organi elettivi; qualora previsto negli statuti sociali esse possono essere rette, temporaneamente ed eccezionalmente, da un Commissario Straordinario.
3. All'atto dell'iscrizione al Campionato di competenza le società devono comunicare al Comitato o alla Divisione o ai Dipartimenti i nominativi dei Dirigenti, con la dichiarazione del legale rappresentante che gli stessi sono legittimamente in carica.
4. Ogni variazione allo statuto ed alle cariche sociali deve essere comunicata al Comitato o alla Divisione o al Dipartimento entro venti giorni dal suo verificarsi, allegando copia conforme all'originale del verbale dell'Assemblea che l'ha deliberata. Le variazioni hanno efficacia nei confronti del Comitato o della Divisione a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.
5. La rappresentanza sociale spetta ai soggetti cui è conferita dallo statuto, nonché ai Dirigenti espressamente indicati all'atto dell'iscrizione al Campionato o successivamente, anche per il compimento di singoli atti. Gli atti posti in essere da soggetti privi di poteri sono nulli agli effetti sportivi e comportano la responsabilità personale di chi ha agito.
6. Qualora insorgano conflitti in ordine alla legittimità dei poteri o, comunque, si manifestino situazioni che non consentano, sulla base degli atti ufficiali, l'individuazione dei soggetti titolari delle cariche, il Consiglio di Presidenza della L.N.D., su proposta del Comitato o della Divisione competente, può deliberare la non ammissione della Società al Campionato di competenza.
7. Gli atti ufficiali delle società devono essere redatti su carta intestata o recare in calce il timbro sociale.

Art. 5

La gestione economica e finanziaria

1. La Lega svolge la propria attività economica e finanziaria con autonomia gestionale e di bilancio, sotto il controllo del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché della F.I.G.C., nei limiti di quanto previsto dallo Statuto Federale.
2. Il bilancio di esercizio annuale, predisposto dal Consiglio di Presidenza, è approvato dal Consiglio Direttivo della L.N.D. Nel caso di parere negativo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere convocata, senza indugio, l'Assemblea Straordinaria per deliberare sull'approvazione del bilancio. Il bilancio di esercizio annuale è sottoposto alla F.I.G.C. per il controllo previsto dallo Statuto Federale.
3. La Lega adotta criteri amministrativi e contabili che assicurano la chiarezza e l'ordinata tenuta dei conti, nonché la corrispondenza del bilancio di esercizio annuale alle risultanze dei libri e delle scritture, secondo le norme di legge.
4. Gli adempimenti amministrativi e contabili, nonché le procedure deliberative ed organizzative relative alla gestione economica e finanziaria, sono disciplinati dal Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati Regionali dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, delle Divisioni.
5. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con la stagione sportiva, dal 1° luglio al 30 giugno.

REGOLAMENTO L.N.D.

6. Per la gestione del patrimonio immobiliare o per altre attività economiche, la L.N.D. può avvalersi di Società commerciali da essa controllate, i cui organi amministrativi e di controllo sono designati dal Consiglio di Presidenza della L.N.D.

Art. 6

Interventi federali

1. La F.I.G.C. assegna alla Lega, istituendo un apposito conto presso di questa, somme destinate alla concessione di interventi da corrispondere alle società, per l'acquisto di beni strumentali e per spese di impianto, e detta le direttive per la loro ripartizione conservando ogni inerente potere di controllo.

TITOLO II - GLI ORGANI

Art. 7

Classificazione

1. Gli Organi della Lega sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed i Vice Presidenti;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Consiglio Direttivo;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutti i componenti di natura elettiva degli organi della L.N.D. restano in carica per un quadriennio e possono essere rieletti. E' consentito un terzo mandato se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per cause diverse da dimissioni volontarie. Chi ha ricoperto la carica elettiva per due mandati consecutivi può essere riconfermato per ulteriori mandati, qualora venga eletto con una percentuale non inferiore al 55% dei voti validi espressi.

Art. 8

L'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Lega, in via ordinaria elettiva dopo lo svolgimento dei giochi olimpici estivi e comunque non oltre il 15° giorno antecedente l'Assemblea elettiva della F.I.G.C.; in via straordinaria, quando ricorrano gravi circostanze e, sempre in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno i due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D., aventi diritto di voto, o i due terzi dei Delegati Assembleari Effettivi della L.N.D., aventi diritto di voto. La convocazione delle Assemblee è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di dieci giorni prima della data fissata per le stesse. Le Assemblee sono disciplinate dallo Statuto della L.N.D. e dalle "Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti".

REGOLAMENTO L.N.D.

Art. 9

II Presidente, il Vice Presidente Vicario ed i Vice Presidenti

1. Il Presidente rappresenta la Lega ad ogni effetto ed è l'organo di riferimento dei rapporti con la F.I.G.C.
2. In particolare, il Presidente della Lega:
 - a. convoca l'Assemblea;
 - b. assicura, in base agli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo ed alle eventuali deleghe in materia amministrativa conferite dal Consiglio di Presidenza, la gestione sportiva, organizzativa ed amministrativa della Lega adottando i provvedimenti relativi, purché non specificamente attribuiti ad altri Organi;
 - c. adotta, per particolari e urgenti motivi e sotto la propria responsabilità, sentito il Vice Presidente Vicario e informati gli altri Vice Presidenti, i provvedimenti di ordinaria amministrazione necessari per la gestione della Lega di competenza del Consiglio di Presidenza, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile;
 - d. vigila sul funzionamento operativo degli Uffici della Lega e sull'osservanza delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza e dal Consiglio Direttivo;
 - e. vigila sull'attività dei Comitati, delle Divisioni, dei Dipartimenti e delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali e dispone, qualora necessario e sentito il Consiglio di Presidenza, accertamenti e verifiche di natura tecnico-sportiva ed amministrativa presso gli stessi;
 - f. convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo, di cui predispone l'ordine del giorno;
 - g. nomina il Segretario Generale, il Segretario Amministrativo, il Vice Segretario e il Vice Segretario Amministrativo della L.N.D.;
 - h. può delegare funzioni specifiche al Vice Presidente Vicario, assegnando altresì compiti particolari agli altri Vice Presidenti;
 - i. cura l'attuazione di ogni altra attività demandata dalla F.I.G.C..
3. In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente vicario. In caso di vacanza della carica di Presidente della Lega o di impedimento definitivo che determina la decadenza dalla carica medesima si verifica anche la decadenza immediata del Consiglio Direttivo, con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente vicario, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di novanta giorni dall'evento. In caso di mancanza o di impedimento del Vice Presidente vicario le funzioni di reggenza sono assunte dal Vice Presidente più anziano nella carica e, in caso di pari anzianità, dal Vice Presidente più anziano di età; qualora anche gli altri Vice Presidenti non possano assumere la reggenza la stessa è attribuita al Consigliere più anziano di età.
4. I Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea della Lega in ragione di uno per ciascuno dei tre

REGOLAMENTO L.N.D.

gruppi territoriali seguenti: Nord (Friuli - Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte – Valle d'Aosta, Veneto, C.P.A. Trento e C.P.A. Bolzano), Centro (Emilia - Romagna, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria) e Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia).

5. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Vice Presidente della L.N.D., si procede a nuove elezioni, in base a quanto stabilito dalle Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D.

Art. 10

Il Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario e dai Vice Presidenti della Lega. Alle riunioni partecipano anche i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, nelle ipotesi relative alla predisposizione del piano economico per obiettivi, nonché del bilancio di esercizio e a quelle in cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese. In tutte le altre riunioni, deve essere comunque invitato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio di Presidenza attende alla conduzione operativa della Lega, per garantirne il normale funzionamento secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo, mediante l'adozione dei provvedimenti relativi alle questioni tecnico-sportive sottoposte dal Presidente della Lega e mediante la deliberazione degli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente, al Segretario Generale e al Segretario Amministrativo. Il Consiglio di Presidenza predispose inoltre il piano economico per obiettivi nonché il bilancio di esercizio con l'osservanza delle prescrizioni del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni; il bilancio di esercizio è sottoposto alla successiva approvazione da parte del Consiglio Direttivo della L.N.D. Il Consiglio di Presidenza, inoltre, propone al Presidente della F.I.G.C., per la nomina di sua competenza, i Dirigenti non elettivi; decide inappellabilmente sui reclami proposti dalle Società avverso le decisioni impugnabili dei Comitati, delle Divisioni e dei Dipartimenti, relativamente a questioni di carattere organizzativo; indice Tornei ed altre manifestazioni a carattere nazionale e internazionale; adempie, infine, alle altre incombenze devolute dal presente Regolamento. Le delibere vengono assunte a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente di Lega.

2. Per motivi di urgenza il Consiglio di Presidenza ha facoltà di adottare e rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio Direttivo, alla cui ratifica essi devono essere sottoposti nella prima riunione utile.

3. Il Consiglio di Presidenza si riunisce di norma una volta al mese ed ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità. Fatto salvo quanto previsto nell'art. 12, comma 4, del presente Regolamento, alle riunioni deve essere comunque invitato il Presidente del Collegio dei Revisori; possono essere inoltre invitate, in relazione agli argomenti in discussione, persone investite di particolari incarichi o qualifiche federali.

REGOLAMENTO L.N.D.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dai membri del Consiglio di Presidenza e dai Presidenti dei Comitati Regionali, delle Divisioni e dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano.
2. Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega, il Presidente ed i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti della Lega. Possono essere invitati il Presidente Delegato al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e altri Dirigenti Federali in relazione ai loro specifici incarichi e alle materie poste all'ordine del giorno. Le delibere vengono assunte a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente di Lega.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi. Nell'avviso di convocazione deve essere specificato l'ordine del giorno.
4. Il Consiglio Direttivo:
 - a) esercita la funzione normativa nell'ambito dell'ordinamento interno della Lega e fissa gli indirizzi generali tecnico-sportivi ed amministrativi dell'attività svolta dalla stessa, dai Comitati, dalle Divisioni, dai Dipartimenti e dalle Delegazioni;
 - b) delibera con i più ampi poteri gli atti di straordinaria amministrazione, con la maggioranza dei due terzi dei componenti aventi diritto di voto;
 - c) approva il piano economico per obiettivi e il bilancio di esercizio, corredato dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) emana il Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni, nonché ogni altro regolamento interno;
 - e) ratifica le nomine del Segretario Generale, del Segretario Amministrativo, del Vice Segretario e del Vice Segretario Amministrativo della Lega, fatte dal Presidente della L.N.D.;
 - f) costituisce commissioni e gruppi di lavoro, determinandone i compiti e nominandone i componenti;
 - g) in caso di necessità, delibera lo scioglimento dei Consigli Direttivi dei Comitati e delle Divisioni e la nomina di un Commissario Straordinario, stabilendo i termini per la convocazione dell'Assemblea dandone comunicazione alla F.I.G.C.. Qualora il predetto Commissariamento determinasse la decadenza dalla carica di soggetti che sono anche componenti del Consiglio Federale, il relativo provvedimento spiegherà effetti soltanto dopo la ratifica da parte del Consiglio federale;
 - h) propone al Consiglio Federale, per l'approvazione, il Regolamento della Lega;
 - i) approva le nomine annuali relative alla composizione delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali della L.N.D., proposte dai Consigli Direttivi dei Comitati;

REGOLAMENTO L.N.D.

l) nomina, per la durata del quadriennio, una Commissione Tecnica incaricata di valutare e ratificare i criteri sulle ammissioni alle categorie superiori delle Società non aventi diritto (cosiddetti “ripescaggi”) proposti dai Comitati, dalle Divisioni, dai Dipartimenti per tutti i Campionati della L.N.D., fatte salve le competenze in materia della F.I.G.C. e quanto previsto dall’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.;

m) dichiara, la decadenza dei componenti degli organi dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D, che non partecipano, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive dell’organo di cui fanno parte. Dichiara, altresì, la decadenza dei Delegati, dei Vice Delegati e dei Componenti delle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, che non partecipano, senza giustificato motivo, alle attività istituzionali per un periodo superiore a tre mesi consecutivi. Qualora la decadenza dalle suddette cariche riguardi soggetti che sono anche componenti del Consiglio Federale, il relativo provvedimento spiegherà effetti soltanto dopo la ratifica da parte del Consiglio federale.

n) assolve a tutte le altre funzioni previste dal presente Regolamento, dalle Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D. e dal Regolamento Amministrativo e Contabile della L.N.D.

Art. 12

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il controllo sull’attività economico-finanziaria della Lega è esercitato dal Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre Componenti effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico. I Revisori sono rieleggibili e devono essere scelti fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

2. E’ eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi espressi.

3. In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori effettivi, subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti o, a parità di voti, il membro supplente con maggiore anzianità federale o, in caso di pari anzianità federale, il più anziano di età; essi restano in carica fino alla prossima Assemblea elettiva.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno ogni trimestre; esso deve essere formalmente invitato alle riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo in occasione della predisposizione del piano economico per obiettivi, nonché del bilancio di esercizio ed a quelle in cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese. I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono tenuti all’osservanza del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. In caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi sono applicabili le norme generali contemplate dallo Statuto F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia.

REGOLAMENTO L.N.D.

TITOLO III L'ARTICOLAZIONE

COMITATI REGIONALI E C.P.A. TRENTO E BOLZANO

A) NORME RELATIVE AI COMITATI REGIONALI

Art. 13

Composizione

I Comitati Regionali inquadrano le società partecipanti ai Campionati a carattere regionale e provinciale nell'ambito delle rispettive aree territoriali.

Art. 14

Struttura e funzioni

1. I Comitati Regionali costituiscono l'articolazione funzionale della Lega di cui essa si avvale per l'organizzazione dell'attività agonistica periferica mediante l'attribuzione di compiti tecnico-sportivi svolti con autonomia organizzativa ed esercitano le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla L.N.D.. In ogni caso, la L.N.D. favorisce e riconosce ai Comitati Regionali l'autonomo reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno della propria attività e delle proprie Società, con vincolo di destinazione di tali risorse e contributi al medesimo Comitato, purché non in contrasto con i principi e gli indirizzi economici, finanziari e di marketing fissati dalla L.N.D.. Per la gestione delle attività immobiliari, i Comitati Regionali possono avvalersi di Società immobiliari da essi controllate, i cui organi amministrativi e di controllo sono designati dal Consiglio di Presidenza dei Comitati medesimi. I Comitati Regionali si articolano, nel territorio di competenza, in Delegazioni Provinciali e Distrettuali. Possono essere istituite anche Delegazioni Zonali, conformemente a quanto previsto dal presente Regolamento.

I) I Comitati Regionali

I Comitati Regionali hanno sede nelle città capoluogo di Regione, salvo deroghe concesse dal Consiglio Direttivo della L.N.D.

Sono Organi dei Comitati:

- l'Assemblea;
- il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed il Vice Presidente;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- la Consulta.

a) L'Assemblea è convocata in via ordinaria dopo l'effettuazione dei giochi olimpici estivi, nel

REGOLAMENTO L.N.D.

rispetto del Regolamento elettorale della L.N.D. e comunque prima della assemblea elettiva della L.N.D.. E' altresì convocata al termine di ogni biennio per esaminare e discutere la relazione del Consiglio Direttivo e la gestione contabile del Comitato. L'Assemblea è convocata in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo o delle Società di appartenenza aventi diritto al voto. La convocazione delle Assemblee è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di dieci giorni prima della data fissata per le stesse. Le Assemblee sono disciplinate dallo Statuto della L.N.D. e dalle "Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti".

b) Il Presidente nomina il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario del Comitato Regionale; rappresenta il Comitato Regionale ad ogni effetto, convoca l'Assemblea ed è componente del Consiglio Direttivo della Lega. Egli è eletto dall'Assemblea del Comitato, con votazione separata e resta in carica per un quadriennio olimpico. Il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente sono scelti fra i componenti il Consiglio Direttivo del Comitato ed eletti dallo stesso su proposta del Presidente. Il Presidente può proporre la revoca della nomina del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente. Il Presidente del Comitato Regionale nomina per la durata di una Stagione Sportiva, sentiti i relativi Responsabili regionali, i Delegati Provinciali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque. In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente Vicario, o in caso di impedimento o di assenza temporanea anche del Vice Presidente Vicario, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente. In caso di vacanza della carica di Presidente del Comitato o di impedimento definitivo che determina la decadenza dalla carica medesima, il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, anche ai fini della partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo della Lega, e provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di novanta giorni dall'evento.

c) Il Consiglio di Presidenza, composto dal Presidente, che lo convoca e lo presiede, dal Vice Presidente Vicario e dal Vice Presidente, delibera gli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario, e predispone il piano economico per obiettivi, nonché il bilancio di esercizio, secondo le prescrizioni del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. Esso dispone inoltre per i casi di urgenza. Le deliberazioni adottate devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza assiste il Segretario, che ne redige il verbale. Fatto salvo quanto previsto al punto e) del presente articolo, alle riunioni del Consiglio di Presidenza deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Le delibere vengono assunte a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente.

d) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, da un numero di Consiglieri variante da cinque a tredici, su decisione adottata dal Consiglio di Presidenza della Lega in relazione al numero delle società aderenti al Comitato, dal Responsabile eletto dalle società pure regionali e provinciali di Calcio Femminile, dal Responsabile eletto dalle società pure regionali e provinciali di Calcio a Cinque.

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea e restano in carica per un quadriennio olimpico. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni due mesi, salvo casi particolari. Alle sue riunioni assiste il Segretario, che ne redige il verbale. Fatto salvo quanto previsto al punto e), del presente articolo, alle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Fatte salve le disposizioni di cui all'ultimo capoverso dell'art. 10, comma 4, dello Statuto F.I.G.C., alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, con voto

REGOLAMENTO L.N.D.

consultivo, il rappresentante degli atleti e il rappresentante dei tecnici, sulla base della designazione effettuata dalle componenti tecniche, nonché il Coordinatore regionale per l'attività giovanile e scolastica nominato dalla F.I.G.C.. Possono essere invitati altri Dirigenti Federali in relazione ai loro specifici incarichi e alle materie poste all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo:

1. organizza, disciplina e controlla i Campionati di competenza, determinando gli organici ed il numero dei gironi – fermo restando quanto disposto dell'art. 27, comma 1), punto B), n. 1), lett. a), del presente Regolamento, rispetto ai Campionati di Eccellenza e dall'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F. - e delle squadre, le modalità ed i tempi di svolgimento, gli obblighi ed i limiti di partecipazione dei calciatori alle gare e provvedendo alle relative incombenze, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega;
2. autorizza i tornei di competenza e ne approva i regolamenti;
3. approva il piano economico per obiettivi nonché il bilancio di esercizio annuale;
4. determina, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, gli importi annui dei diritti e degli oneri finanziari a carico delle società aderenti, dandone comunicazione alla L.N.D.;
5. ratifica la nomina del Segretario ed eventualmente del Vice Segretario fatta dal Presidente del Comitato Regionale, dandone comunicazione alla Lega;
6. organizza e gestisce, su autorizzazione della L.N.D., attività di formazione dei Dirigenti delle Società associate alla Lega stessa che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura;
7. assolve ad ogni altro compito demandato dalla Lega per l'organizzazione dell'attività di competenza. In caso di vacanza della carica di uno o più Consiglieri eletti o di impedimento definitivo che determina la decadenza della carica medesima, si procede all'integrazione per l'elezione dei Consiglieri mancanti in occasione della prima Assemblea. In caso di vacanza della carica della maggioranza dei Consiglieri eletti, si verifica la decadenza immediata del Consiglio Direttivo, con conseguente ordinaria amministrazione affidata ad un Reggente nominato dal Consiglio Direttivo della Lega, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine di novanta giorni dall'evento.
8. attraverso i Responsabili eletti in ciascuna delle due discipline sportive, cura la promozione e lo sviluppo del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque nell'ambito regionale, tenendo anche conto degli indirizzi fissati dalle rispettive Divisioni.

Più in generale, provvede a:

- organizzare i Campionati ed i tornei di competenza, sia di Lega che giovanili – questi ultimi tenendo conto delle direttive di competenza del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale -, provvedendo alle relative incombenze tecnico-sportive;
- organizzare, ai sensi dell'art. 58 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., l'attività minore a carattere regionale e provinciale;
- organizzare, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento della Lega, l'attività amatoriale e ricreativa a carattere regionale e provinciale;

REGOLAMENTO L.N.D.

- assolvere ad ogni altro compito demandato dalle rispettive Divisioni, tramite il Comitato Regionale.

Le delibere vengono assunte dal Consiglio Direttivo a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente.

e) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico. Vengono eletti Componenti effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero dei voti validi espressi e Componenti supplenti i due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei voti attribuiti; è eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi espressi. Tutti i Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni trimestre; esso deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni degli Organi del Comitato in cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese, nonché in occasione della predisposizione, da parte della Presidenza, del piano economico per obiettivi e del bilancio di esercizio. In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori effettivi, subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti; essi restano in carica fino alla prossima Assemblea elettiva. I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio; essi sono tenuti all'osservanza del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. In caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi, sono applicabili le norme generali contemplate dallo Statuto F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia.

f) Presso il Comitato può essere costituita una Consulta composta da Dirigenti di società designati ogni biennio dal Consiglio Direttivo. La Consulta è un organismo di studio e di consulenza per i problemi attinenti l'attività svolta dal Comitato e viene periodicamente convocata e presieduta dal Presidente del Comitato stesso, il quale può designare al suo interno un coordinatore.

II) Le Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali:

Le Delegazioni Provinciali, aventi sede nelle città capoluogo di Provincia, nonché le Delegazioni Distrettuali e Zonali costituiscono l'articolazione periferica dei Comitati Regionali ed agiscono nel territorio di competenza attuandone le disposizioni. Alle Delegazioni Provinciali e Distrettuali sono preposti un Delegato un Vice Delegato, almeno tre componenti, nonché un Segretario e i Delegati Provinciali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque. Le nomine del Delegato, del Vice Delegato e dei Componenti hanno durata di una Stagione Sportiva e sono di competenza del Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta del Consiglio Direttivo del rispettivo Comitato Regionale. La nomina del Segretario è di competenza del Presidente del Comitato Regionale e dura in carica una stagione sportiva. Le nomine del Delegato Provinciale del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque sono effettuate dal Presidente del Comitato Regionale per la durata di una Stagione Sportiva, sentiti i relativi Responsabili regionali, ai sensi dell'art. 14, punto 1), capo I, lett. b), del presente Regolamento. Le Delegazioni Distrettuali possono essere costituite, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta motivata del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale territorialmente competente.

In presenza di particolari esigenze di organizzazione dell'attività possono essere costituite, previa

REGOLAMENTO L.N.D.

autorizzazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta motivata del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale territorialmente competente, Delegazioni Zonali alle dirette dipendenze dei Comitati Regionali. Alle Delegazioni Zonali, che fungono da Organi ausiliari nel territorio di competenza e non hanno in ogni caso attribuzioni in materia di organizzazione, disciplina e controllo dei Campionati, è preposto un Delegato, coadiuvato da un numero di collaboratori da uno a due; essi sono nominati annualmente dal Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta del Consiglio Direttivo del rispettivo Comitato Regionale.

B) I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano

Nell'ambito della Regione Trentino - Alto Adige, i Comitati delle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono equiparati ai Comitati Regionali. Ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano sono applicabili le disposizioni generali in materia di funzioni attribuite ai Comitati Regionali.

Art. 15 Composizione

I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano inquadrano le società partecipanti ai Campionati a carattere regionale e provinciale nell'ambito delle rispettive aree territoriali

Art. 16 Struttura e funzioni

1. I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano costituiscono l'articolazione funzionale della Lega di cui essa si avvale per l'organizzazione dell'attività agonistica delle rispettive aree territoriali mediante l'attribuzione di compiti tecnico-sportivi, svolti con autonomia organizzativa ed esercitano le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla L.N.D. In ogni caso, la L.N.D. favorisce e riconosce ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano l'autonomo reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno della propria attività e delle proprie Società, con vincolo di destinazione di tali risorse e contributi ai medesimi Comitati, purché non in contrasto con i principi e gli indirizzi economici, finanziari e di marketing fissati dalla L.N.D.

I) I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano

I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano hanno rispettivamente sede nelle due città di capoluogo.

Sono Organi di ciascuno dei due Comitati:

- l'Assemblea;
- il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed il Vice Presidente;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;

REGOLAMENTO L.N.D.

- la Consulta.

a) L'Assemblea di ciascuno dei Comitati è convocata in via ordinaria dopo l'effettuazione dei giochi olimpici estivi, nel rispetto del Regolamento elettorale della L.N.D. e comunque prima della assemblea elettiva della L.N.D.. E' altresì convocata al termine di ogni biennio per esaminare e discutere la relazione del Consiglio Direttivo e la gestione contabile di ciascuno dei Comitati. L'Assemblea è convocata in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo o delle Società di appartenenza aventi diritto al voto. La convocazione delle Assemblee è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di dieci giorni prima della data fissata per le stesse. Le Assemblee sono disciplinate dallo Statuto della L.N.D. e dalle "Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti".

b) I Presidenti dei Comitati nominano il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario del proprio Comitato; rappresentano il Comitato Provinciale Autonomo ad ogni effetto, convocano la rispettiva Assemblea e sono componenti del Consiglio Direttivo della Lega. Sono eletti dall'Assemblea del proprio Comitato, con votazione separata e restano in carica per un quadriennio olimpico. Il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente di ciascun Comitato sono scelti fra i componenti il Consiglio Direttivo del Comitato stesso ed eletti dallo stesso su proposta del Presidente. Il Presidente può proporre la revoca della nomina del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente. In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente Vicario, o in caso di impedimento o di assenza temporanea anche del Vice Presidente Vicario, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente. In caso di vacanza della carica di Presidente del Comitato o di impedimento definitivo che determina la decadenza dalla carica medesima, il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, anche ai fini della partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo della Lega, e provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di novanta giorni dall'evento.

c) Il Consiglio di Presidenza, composto dal Presidente, che lo convoca e lo presiede, dal Vice Presidente Vicario e dal Vice Presidente, delibera gli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario, e predispone il piano economico per obiettivi, nonché il bilancio di esercizio, secondo le prescrizioni del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. Esso dispone inoltre per i casi di urgenza. Le deliberazioni adottate devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza assiste il Segretario, che ne redige il verbale. Fatto salvo quanto previsto al punto e) del presente articolo, alle riunioni del Consiglio di Presidenza deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Le delibere vengono assunte a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente.

d) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, da un numero di Consiglieri variante da cinque a sette, su decisione adottata dal Consiglio di Presidenza della Lega in relazione al numero delle società aderenti a ciascun Comitato, dal Responsabile eletto dalle società pure regionali e provinciali di Calcio Femminile, dal Responsabile eletto dalle società pure regionali e provinciali di Calcio a Cinque.

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea e restano in carica per un quadriennio olimpico. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni due mesi, salvo casi particolari. Alle sue riunioni assiste il Segretario, che ne redige il verbale. Fatto salvo quanto previsto al punto e), del presente articolo, alle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Fatte salve le disposizioni di cui all'ultimo capoverso dell'art. 10,

REGOLAMENTO L.N.D.

comma 4, dello Statuto F.I.G.C., alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, con voto consultivo, il rappresentante degli atleti e il rappresentante dei tecnici, sulla base della designazione effettuata dalle componenti tecniche. Possono essere invitati altri Dirigenti Federali in relazione ai loro specifici incarichi e alle materie poste all'ordine del giorno.

All'esito della nomina da parte della F.I.G.C., i Presidenti dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano sono i Coordinatori Federali per l'attività giovanile e scolastica.

II Consiglio Direttivo:

1. organizza, disciplina e controlla i Campionati di competenza, determinando gli organici ed il numero dei gironi – fermo restando quanto disposto dell'art. 27, comma 1), punto B), n. 1), lett. a), del presente Regolamento, rispetto ai Campionati di Eccellenza e dall'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F. - e delle squadre, le modalità ed i tempi di svolgimento, gli obblighi ed i limiti di partecipazione dei calciatori alle gare e provvedendo alle relative incombenze, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega;

2. autorizza i tornei di competenza e ne approva i regolamenti;

3. approva il piano economico per obiettivi nonché il bilancio di esercizio annuale;

4. determina, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, gli importi annui dei diritti e degli oneri finanziari a carico delle società aderenti, dandone comunicazione alla L.N.D.;

5. ratifica la nomina del Segretario ed eventualmente del Vice Segretario fatta dal Presidente del Comitato Provinciale Autonomo, dandone comunicazione alla Lega;

6. organizza e gestisce, su autorizzazione della L.N.D., attività di formazione dei Dirigenti delle Società associate alla Lega stessa che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura;

7. assolve ad ogni altro compito demandato dalla Lega per l'organizzazione dell'attività di competenza. In caso di vacanza della carica di uno o più Consiglieri eletti o di impedimento definitivo che determina la decadenza della carica medesima, si procede all'integrazione per l'elezione dei Consiglieri mancanti in occasione della prima Assemblea. In caso di vacanza della carica della maggioranza dei Consiglieri eletti, si verifica la decadenza immediata del Consiglio Direttivo, con conseguente ordinaria amministrazione affidata ad un Reggente nominato dal Consiglio Direttivo della Lega, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine di novanta giorni dall'evento.

8. attraverso i Responsabili eletti in ciascuna delle due discipline sportive, cura la promozione e lo sviluppo del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque nell'ambito territoriale di competenza, tenendo anche conto degli indirizzi fissati dalle rispettive Divisioni.

Più in generale, provvede a:

- organizzare i Campionati ed i tornei di competenza, sia di Lega che giovanili - questi ultimi tenendo conto delle direttive di competenza del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale -, provvedendo alle relative incombenze tecnico-sportive;

REGOLAMENTO L.N.D.

- organizzare, ai sensi dell'art. 58 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., l'attività minore nell'ambito territoriale di competenza;
- organizzare, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento della Lega, l'attività amatoriale e ricreativa nell'ambito territoriale di competenza;
- assolvere ad ogni altro compito demandato dalle rispettive Divisioni, tramite il rispettivo Comitato Provinciale Autonomo.

Le delibere del Consiglio Direttivo vengono assunte a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente.

e) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico. Vengono eletti Componenti effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero dei voti validi espressi e Componenti supplenti i due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei voti attribuiti; è eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi espressi. Tutti i Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni trimestre; esso deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni degli Organi del Comitato in cui sono assunte deliberazioni comunque implicantissime spese, nonché in occasione della predisposizione, da parte della Presidenza, del piano economico per obiettivi e del bilancio di esercizio. In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori effettivi, subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti; essi restano in carica fino alla prossima Assemblea elettiva. I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio; essi sono tenuti all'osservanza del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. In caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi, sono applicabili le norme generali contemplate dallo Statuto F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia.

f) Presso i Comitati Provinciali Autonomi può essere costituita una Consulta composta da Dirigenti di società designati ogni biennio dal Consiglio Direttivo. La Consulta è un organismo di studio e di consulenza per i problemi attinenti l'attività svolta da ciascun Comitato e viene periodicamente convocata e presieduta dal Presidente del Comitato stesso, il quale può designare al suo interno un coordinatore.

II) I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano possono costituire Delegazioni Zonali, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta motivata del Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Autonomo territorialmente competente.

In presenza di particolari esigenze di organizzazione dell'attività possono essere costituite, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta motivata del Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Autonomo territorialmente competente, Delegazioni Zonali alle dirette dipendenze dei Comitati Provinciali Autonomi. Alle Delegazioni Zonali, che fungono da Organi ausiliari nel territorio di competenza e non hanno in ogni caso attribuzioni in materia di organizzazione, disciplina e controllo dei Campionati, è preposto un Delegato, coadiuvato da un numero di collaboratori da uno a due; essi sono nominati annualmente dal Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta del Consiglio Direttivo del rispettivo Comitato Provinciale Autonomo.

REGOLAMENTO L.N.D.

C) DIVISIONE CALCIO FEMMINILE

Art. 17

Composizione

La Divisione Calcio Femminile, che ha sede in Roma, è formata dalle Società disputanti i Campionati nazionali e dai Responsabili regionali.

Art. 18

Struttura e funzioni

1. La Divisione Calcio Femminile è dotata di autonomia organizzativa ed esercita le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla L.N.D. In ogni caso, la F.I.G.C. e la L.N.D. favoriscono e riconoscono alla Divisione Calcio Femminile l'autonomo reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno delle proprie attività, con vincolo di destinazione di tali risorse e contributi alla medesima Divisione. La Divisione Calcio Femminile è inquadrata nella Lega Nazionale Dilettanti – salvo diversa determinazione adottata dal Consiglio Federale a maggioranza qualificata - di cui essa si avvale per la promozione e l'organizzazione dell'attività agonistica nazionale di calcio femminile mediante l'attribuzione di compiti tecnico-sportivi.

La Divisione Calcio Femminile rappresenta, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 52 del presente Regolamento e per delega della Lega, le società partecipanti ai Campionati nazionali nel compimento di attività relative ad accordi concernenti la cessione dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi, con salvaguardia dei diritti specifici delle Società.

2. La Divisione ha sede in Roma.

3. Sono Organi della Divisione:

- l'Assemblea;
- il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed il Vice Presidente;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Consiglio Direttivo;
- la Conferenza Nazionale dei Responsabili regionali di Calcio Femminile;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- la Consulta;

a) L'Assemblea è convocata in via ordinaria dopo l'effettuazione dei giochi olimpici estivi, nel rispetto del Regolamento elettorale della L.N.D. e comunque prima della assemblea elettiva della L.N.D.. E' altresì convocata al termine di ogni biennio per esaminare e discutere la relazione del Consiglio Direttivo e la gestione contabile della Divisione. L'Assemblea è convocata in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo o dei componenti dell'Assemblea. Partecipano all'Assemblea le Società disputanti i Campionati Nazionali e i Responsabili regionali. La convocazione delle Assemblee è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di dieci giorni prima della data fissata per

REGOLAMENTO L.N.D.

le stesse. Le Assemblee sono disciplinate dallo Statuto della L.N.D. e dalle “Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti”.

b) Il Presidente nomina il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario della Divisione; rappresenta la Divisione ad ogni effetto, convoca l'Assemblea ed è componente del Consiglio Direttivo della Lega e del Consiglio Federale della F.I.G.C. Egli è eletto dall'Assemblea della Divisione, con votazione separata, resta in carica per un quadriennio olimpico. In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente Vicario. In caso di impedimento o di assenza temporanea anche del Vice Presidente Vicario, le funzioni sono assunte dal Vice Presidente. Il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente sono scelti fra i componenti il Consiglio Direttivo della Divisione ed eletti dallo stesso su proposta del Presidente. Il Presidente può proporre la revoca della nomina del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente. In caso di vacanza della carica di Presidente della Divisione o di impedimento definitivo che determina la decadenza dalla carica medesima, il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, anche ai fini della partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo della Lega, e provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di novanta giorni dall'evento.

c) Il Consiglio di Presidenza, composto dal Presidente, che lo convoca e lo presiede, dal Vice Presidente Vicario e dal Vice Presidente, delibera gli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario, e predispone il piano economico per obiettivi, nonché il bilancio di esercizio, secondo le prescrizioni del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. Esso dispone inoltre per i casi di urgenza; le deliberazioni adottate devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza assiste il Segretario, che ne redige il verbale. Fatto salvo quanto previsto al punto e), del presente articolo, alle riunioni del Consiglio di Presidenza deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Le delibere vengono assunte a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente.

d) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, e da nove Consiglieri eletti dall'Assemblea; essi restano in carica per un quadriennio olimpico. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni due mesi, salvo casi particolari; alle sue riunioni assiste il Segretario, che ne redige il verbale. Fatto salvo quanto previsto al punto e), del presente articolo, alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, il Presidente e i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo:

1. organizza, disciplina e controlla i Campionati di competenza, determinando gli organici ed il numero dei gironi e delle squadre, le modalità ed i tempi di svolgimento, gli obblighi ed i limiti di partecipazione dei calciatori alle gare e provvedendo alle relative incombenze, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega;
2. autorizza i tornei di competenza e ne approva i regolamenti; per delega della L.N.D., programma e organizza le manifestazioni a carattere nazionale e le fasi nazionali delle attività regionali;
3. approva il piano economico per obiettivi nonché il bilancio di esercizio annuale;
4. determina, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, gli importi annui dei diritti e degli oneri finanziari a carico delle società aderenti, dandone comunicazione alla

REGOLAMENTO L.N.D.

Lega;

5. ratifica la nomina del Segretario ed eventualmente del Vice Segretario della Divisione fatta dal Presidente, dandone comunicazione alla Lega;

6. organizza e gestisce, su autorizzazione della L.N.D., attività di formazione dei Dirigenti delle Società associate alla Lega stessa che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura.

7. assolve ad ogni altro compito demandato dalla Lega per l'organizzazione dell'attività di competenza.

In caso di vacanza della carica di uno o più Consiglieri o di impedimento definitivo che determina la decadenza della carica medesima si procede all'integrazione per l'elezione dei Consiglieri mancanti in occasione della prima Assemblea. In caso di vacanza della carica della maggioranza dei Consiglieri si verifica la decadenza immediata del Consiglio Direttivo, con conseguente ordinaria amministrazione affidata ad un Reggente, nominato dal Consiglio Direttivo della Lega, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine di novanta giorni dall'evento.

8. delibera la costituzione di Commissioni e propone al Presidente la nomina dei Componenti.

Le delibere del Consiglio Direttivo vengono assunte a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente.

e) Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre Componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico esercita il controllo sull'attività economico-finanziaria del Comitato. Vengono eletti Componenti effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero dei voti validi espressi e Componenti supplenti i due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei voti attribuiti; è eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi espressi. Tutti i Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno ogni trimestre; esso deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni degli Organi del Comitato in cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese, nonché in occasione della predisposizione, da parte della Presidenza, e dell'approvazione, da parte del Consiglio Direttivo, del piano economico per obiettivi e del bilancio di esercizio. In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori effettivi, subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti; essi restano in carica fino alla prossima Assemblea elettiva. I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio; essi sono tenuti all'osservanza del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. In caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi sono applicabili le norme generali contemplate dallo Statuto F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia.

f) Presso la Divisione può essere costituita una Consulta composta da Dirigenti di società designati ogni biennio dal Consiglio Direttivo. La Consulta è un organismo di studio e di consulenza per i problemi attinenti l'attività svolta dalla Divisione e viene periodicamente convocata e presieduta dal Presidente della stessa, il quale può designare al suo interno un coordinatore.

g) Presso la Divisione è istituita la Conferenza Nazionale dei Responsabili Regionali del Calcio

REGOLAMENTO L.N.D.

Femminile, con la finalità di formulare analisi e proposte in ordine agli aspetti tecnico-sportivi ed organizzativi dell'attività periferica, nonché di prospettare iniziative idonee alla promozione ed allo sviluppo della stessa. La Conferenza viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente della Divisione, che la presiede, con la partecipazione del Consiglio Direttivo.

D) DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Art. 19

Composizione

La Divisione Calcio a Cinque, che ha sede in Roma è formata dalle Società disputanti i Campionati nazionali e dai Responsabili regionali.

Art. 20

Struttura e funzioni

1. La Divisione Calcio a Cinque è dotata di autonomia organizzativa ed esercita le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla L.N.D. In ogni caso, la F.I.G.C. e la L.N.D. favoriscono e riconoscono alla Divisione Calcio a Cinque l'autonomo reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno delle proprie attività, con vincolo di destinazione di tali risorse e contributi alla medesima Divisione. La Divisione Calcio a Cinque è inquadrata nella Lega Nazionale Dilettanti – salvo diversa determinazione adottata dal Consiglio Federale a maggioranza qualificata - di cui essa si avvale per la promozione e l'organizzazione dell'attività agonistica nazionale di calcio a cinque mediante l'attribuzione di compiti tecnico-sportivi.

La Divisione Calcio a Cinque rappresenta, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 52 del presente Regolamento e per delega della Lega, le società partecipanti ai Campionati nazionali nel compimento di attività relative ad accordi concernenti la cessione dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi, con salvaguardia dei diritti specifici delle società.

2. La Divisione ha sede in Roma.

3. Sono Organi della Divisione:

- l'Assemblea;
- il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed il Vice Presidente;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Consiglio Direttivo;
- la Conferenza Nazionale dei Responsabili Regionali;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- la Consulta;

a) L'Assemblea è convocata in via ordinaria dopo l'effettuazione dei giochi olimpici estivi, nel

REGOLAMENTO L.N.D.

rispetto del Regolamento elettorale della L.N.D. e comunque prima della assemblea elettiva della L.N.D.. E' altresì convocata al termine di ogni biennio per esaminare e discutere la relazione del Consiglio Direttivo e la gestione contabile della Divisione. L'Assemblea è convocata in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo o dei componenti dell'Assemblea. Partecipano all'Assemblea le Società disputanti i Campionati Nazionali e i Responsabili regionali. La convocazione delle Assemblee è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di dieci giorni prima della data fissata per le stesse. Le Assemblee sono disciplinate dallo Statuto della L.N.D. e dalle "Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti".

b) Il Presidente nomina il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario della Divisione; rappresenta la Divisione ad ogni effetto, convoca l'Assemblea ed è componente del Consiglio Direttivo della Lega e del Consiglio Federale della F.I.G.C.. Egli è eletto dall'Assemblea della Divisione, con votazione separata, resta in carica per un quadriennio olimpico.

In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente Vicario. In caso di impedimento o di assenza temporanea anche del Vice Presidente Vicario, le funzioni sono assunte dal Vice Presidente. Il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente sono scelti fra i componenti il Consiglio Direttivo della Divisione ed eletti dallo stesso su proposta del Presidente. Il Presidente può proporre la revoca della nomina del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente. In caso di vacanza della carica di Presidente della Divisione o di impedimento definitivo che determina la decadenza dalla carica medesima, il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, anche ai fini della partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo della Lega, e provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di novanta giorni dall'evento.

c) Il Consiglio di Presidenza, composto dal Presidente, che lo convoca e lo presiede, dal Vice Presidente Vicario e dal Vice Presidente, delibera gli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario, e predispone il piano economico per obiettivi nonché il bilancio di esercizio, secondo le prescrizioni del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. Esso dispone inoltre per i casi di urgenza; le deliberazioni adottate devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza assiste il Segretario, che ne redige il verbale, e deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori. Le delibere vengono assunte a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente.

d) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, da otto Consiglieri eletti dall'Assemblea; essi restano in carica per un quadriennio olimpico. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni due mesi, salvo casi particolari; alle sue riunioni assiste il Segretario, che ne redige il verbale. Fatto salvo quanto previsto al punto e), del presente articolo, alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, il Presidente e i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo:

1. organizza, disciplina e controlla i Campionati di competenza, determinando gli organici ed il numero dei gironi e delle squadre, le modalità ed i tempi di svolgimento, gli obblighi ed i limiti di partecipazione dei calciatori alle gare e provvedendo alle relative incombenze, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega;

REGOLAMENTO L.N.D.

2. autorizza i tornei di competenza e ne approva i regolamenti; per delega della L.N.D., programma e organizza le manifestazioni a carattere nazionale e le fasi nazionali delle attività regionali;
3. approva il piano economico per obiettivi nonché il bilancio di esercizio;
4. determina, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, gli importi annui dei diritti e degli oneri finanziari a carico delle società aderenti, dandone comunicazione alla Lega;
5. ratifica la nomina del Segretario ed eventualmente del Vice Segretario fatta dal Presidente della Divisione, dandone comunicazione alla Lega;
6. organizza e gestisce, su autorizzazione della L.N.D., attività di formazione dei Dirigenti delle Società associate alla Lega stessa che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura.
7. assolve ad ogni altro compito demandato dalla Lega per l'organizzazione dell'attività di competenza.
8. delibera la costituzione di Commissioni e propone al Presidente la nomina dei componenti.

Le delibere del Consiglio Direttivo vengono assunte a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente.

In caso di vacanza della carica di uno o più Consiglieri o di impedimento definitivo che determina la decadenza della carica medesima si procede all'integrazione per l'elezione dei Consiglieri mancanti in occasione della prima Assemblea. In caso di vacanza della carica della maggioranza dei Consiglieri si verifica la decadenza immediata del Consiglio Direttivo, con conseguente ordinaria amministrazione affidata ad un Reggente, nominato dal Consiglio Direttivo della Lega, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine di novanta giorni dall'evento.

e) Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre Componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico esercita il controllo sull'attività economico-finanziaria del Comitato. Vengono eletti Componenti effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero dei voti validi espressi e Componenti supplenti i due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei voti attribuiti; è eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi espressi. Tutti i Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno ogni trimestre; esso deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni degli Organi del Comitato in cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese, nonché in occasione della predisposizione, da parte della Presidenza, e dell'approvazione, da parte del Consiglio Direttivo, del piano economico per obiettivi e del bilancio di esercizio. In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori effettivi, subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti; essi restano in carica fino alla prossima Assemblea elettiva. I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio; essi sono tenuti all'osservanza del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. In caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi sono applicabili le norme generali contemplate dallo Statuto F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in

REGOLAMENTO L.N.D.

materia.

f) Presso la Divisione può essere costituita una Consulta composta da Dirigenti di società designati ogni biennio dal Consiglio Direttivo. La Consulta è un organismo di studio e di consulenza per i problemi attinenti l'attività svolta dalla Divisione e viene periodicamente convocata e presieduta dal Presidente della stessa, il quale può designare al suo interno un coordinatore.

g) Presso la Divisione è istituita la Conferenza Nazionale dei Responsabili regionali del Calcio al Cinque, con la finalità di formulare analisi e proposte in ordine agli aspetti tecnico-sportivi ed organizzativi dell'attività periferica, nonché di prospettare iniziative idonee alla promozione ed allo sviluppo della stessa. La Conferenza viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente della Divisione, che la presiede, con la partecipazione del Consiglio Direttivo.

h) La carica elettiva negli organi della Divisione Calcio a Cinque è incompatibile con la qualifica di Dirigente, tesserato o collaboratore di Società appartenente alla Divisione stessa.

E) DIPARTIMENTO INTERREGIONALE

Art. 21

Composizione

1. Presso la L.N.D. è istituito il Dipartimento Interregionale, competente per l'organizzazione delle seguenti attività agonistiche:

- Campionato Nazionale Serie D;
- Campionato Nazionale Juniores;
- Coppa Italia Serie D.

Art. 22

Struttura e funzioni

1. Il Dipartimento Interregionale dipende dal Presidente della L.N.D. o da suo delegato, scelto fra tutti i Vice Presidenti. Per la gestione dell'attività agonistica, il Presidente o suo delegato si avvale del Consiglio del Dipartimento, composto dai rappresentanti delle Società facenti parte del Campionato Nazionale Serie D, eletti nel rispetto dei principi di democrazia, con modalità indicate dal Presidente della L.N.D., in ragione di tre per ciascuna delle aree geografiche della L.N.D. (Nord – Centro – Sud). Il Presidente nomina un proprio Coordinatore-referente tra i nove rappresentanti delle Società, sentiti gli stessi.

2. Il Consiglio del Dipartimento resta in carica per un quadriennio olimpico. Il Coordinatore-referente e i componenti il Consiglio del Dipartimento decadono automaticamente dalle proprie cariche se perdono la qualifica di dirigente di Società aderente al Dipartimento Interregionale. Il Consiglio del Dipartimento è convocato dal Presidente della L.N.D. o da suo delegato o dal Coordinatore-referente, di norma ogni due mesi, salvo casi particolari; alle sue riunioni assiste il Segretario del Dipartimento, che ne redige il verbale.

3. Il Presidente nomina il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario del Dipartimento.

REGOLAMENTO L.N.D.

4. Il Presidente o suo delegato, scelto fra tutti i Vice Presidenti, rappresenta il Dipartimento Interregionale a ogni effetto.
5. Il controllo sull'attività economico-finanziaria del Dipartimento è esercitato dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.
6. Nell'ambito di quanto disposto dall'art. 52 del presente Regolamento, la Lega Nazionale Dilettanti rappresenta le società aderenti al Dipartimento Interregionale, nel rispetto delle direttive dettate in materia dalla F.I.G.C., nella negoziazione dei diritti collettivi di immagine e di diffusione radiotelevisiva, compresa la sponsorizzazione e la tutela dei marchi, ferma la salvaguardia dei diritti singoli e specifici delle società.
7. Il Dipartimento Interregionale assolve a ogni compito demandato dalla Lega Nazionale Dilettanti per l'organizzazione dell'attività di competenza, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega.

F) DIPARTIMENTO BEACH SOCCER

Art. 23

Composizione

1. Presso la Lega Nazionale Dilettanti è istituito il Dipartimento Beach Soccer, competente all'organizzazione dell'attività nazionale di Beach Soccer (Calcio in spiaggia), avente carattere amatoriale e ricreativo.

Art. 24

Struttura e funzioni

1. Il Dipartimento Beach Soccer è composto da un Coordinatore, da un numero di componenti variante da cinque a sette e da un Segretario, nominati per ogni anno solare dal Presidente della L.N.D.
2. Il Presidente rappresenta il Dipartimento Beach Soccer a ogni effetto.
3. Il controllo sull'attività economico-finanziaria del Dipartimento è esercitato dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.
4. Per l'organizzazione dell'attività a carattere nazionale, il Dipartimento Beach Soccer può avvalersi della collaborazione dei Comitati Regionali.
5. Nell'ambito di quanto disposto dall'art. 52 del presente Regolamento, la Lega Nazionale Dilettanti rappresenta le società aderenti al Dipartimento Beach Soccer, nel rispetto delle direttive dettate in materia dalla F.I.G.C., nella negoziazione dei diritti collettivi di immagine e di diffusione radiotelevisiva, compresa la sponsorizzazione e la tutela dei marchi, ferma la salvaguardia dei diritti singoli e specifici delle società.
6. Il Dipartimento Beach Soccer assolve a ogni compito demandato dalla Lega Nazionale Dilettanti

REGOLAMENTO L.N.D.

per l'organizzazione dell'attività di competenza, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega.

TITOLO IV

GLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA E LE COMMISSIONI OPERANTI NELLA L.N.D.

Art. 25

Gli Organi della Giustizia Sportiva

1 Le Società partecipanti ai campionati organizzati dalla L.N.D. e i calciatori/calciatrici con le stesse tesserati si avvalgono, per la risoluzione delle relative controversie, degli Organi della Giustizia Sportiva previsti dal Codice di Giustizia Sportiva, nonché della Commissione Accordi Economici di cui alla norma che segue.

Art. 25 bis

Commissione Accordi Economici della L.N.D.

1. E' istituita presso la L.N.D. la Commissione Accordi Economici (C.A.E.), composta dal Presidente, un Vice Presidente e da un numero di dodici componenti e un Segretario, nominati dal Presidente di Lega per due Stagioni Sportive.

2. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno sei componenti, compreso eventualmente lo stesso Vice Presidente. La stessa è competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D. e le relative Società concernenti le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese, le "voci premiali" e gli accordi relativi all'erogazione di una somma lorda annuale di cui all'articolo 94 ter, delle N.O.I.F.

3. Il procedimento è instaurato su reclamo sottoscritto del calciatore/calciatrice, contenente la quantificazione delle somme di cui si chiede l'accertamento e l'indicazione dei titoli su cui si fondano le pretese. Allo stesso devono essere allegati copia dell'accordo economico ritualmente depositato, nonché ogni altra documentazione rilevante ai fini della decisione.

4. Il reclamo deve essere avanzato alla C.A.E. entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e deve essere in contraddittorio inviato alla controparte. Al reclamo diretto alla C.A.E. dovrà essere allegato l'avviso di ricevimento in originale, nonché la prova dell'avvenuto versamento della prescritta tassa di euro 50,00. L'inosservanza di tutte le modalità di cui sopra comporta l'inammissibilità del reclamo rilevabile d'ufficio. Il reclamante ed il resistente devono eleggere il proprio domicilio per la presente procedura anche ai fini delle notifiche, avvisi e comunicazioni, e indicare un proprio indirizzo e-mail. Ogni mutamento del domicilio dichiarato e dell'indirizzo e-mail dovrà essere tempestivamente comunicato. In difetto le comunicazioni e gli avvisi verranno comunque inviati al domicilio dichiarato o all'indirizzo e-mail indicato. Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate sul sito della L.N.D.

5. La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del reclamo. Copia dell'atto costitutivo con i relativi allegati dovranno essere inviati al

REGOLAMENTO L.N.D.

reclamante e alla C.A.E. a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. All'atto costitutivo inviato alla C.A.E. dovrà essere allegato l'avviso di ricevimento a comprova dell'invio al reclamante. In difetto, l'inammissibilità della costituzione verrà rilevata d'ufficio.

6. I procedimenti innanzi alla Commissione si svolgono sulla base degli atti ufficiali ed i documenti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio; gli altri documenti hanno valore meramente indicativo. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale. I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione. La Commissione dovrà comunicare alle parti la data fissata per la discussione.

7. Le parti hanno diritto di partecipare all'udienza e di farsi assistere da persona di loro fiducia nonché di essere sentite, ove ne facciano espressa richiesta scritta negli stessi atti.

8. La Commissione, qualora dall'esame dei documenti rilevi infrazioni a qualsiasi norma federale, con particolare riguardo a quella prevista dall'art. 8, punti 6 e 11, del Codice di Giustizia Sportiva, segnala i contravventori innanzi alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

9. La Commissione deve depositare le proprie decisioni entro il termine di trenta giorni dalle relative riunioni ed il loro accoglimento, anche parziale, comporta la restituzione della tassa versata. Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate sul sito della L.N.D. Le parti possono proporre gravame innanzi alla Commissione Vertenze Economiche nei termini e con le modalità previste dall'art. 50, del Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 26

Gli Organi Tecnici Arbitrali

1. Gli Organi Tecnici Arbitrali che operano nell'ambito della Lega sono quelli previsti dal Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.).

TITOLO V LE ATTIVITÀ

Art. 27

Le competizioni agonistiche

1. Le competizioni agonistiche indette dalla Lega si distinguono in:

A) Dipartimento Interregionale

- Campionato Nazionale Serie D
- Campionato Nazionale Juniores

REGOLAMENTO L.N.D.

- Coppa Italia Dilettanti

L'ordinamento del Campionato Nazionale Serie D, nonché i relativi passaggi di categoria delle società per promozione o per retrocessione, sono regolati dall'art. 49 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..

B) Comitati Regionali e C.P.A. Trento e Bolzano

1) Campionati Regionali

a) Eccellenza

- Campionato di Eccellenza

Il Campionato di Eccellenza è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi; il numero dei gironi è stabilito dal Consiglio di Presidenza della Lega. Nella Regione Trentino Alto Adige, esso riunisce le Società aderenti ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano in un unico Campionato a carattere regionale. L'organizzazione del Campionato di Eccellenza nella Regione Trentino Alto Adige è demandata, di stagione in stagione, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, sulla base di un girone. Al termine di ogni stagione sportiva, il Comitato Provinciale Autonomo competente all'organizzazione del Campionato dovrà comunicare alla Lega Nazionale Dilettanti il nominativo della squadra seconda classificata nel Campionato di Eccellenza, in rappresentanza della Regione Trentino Alto Adige, la quale disputerà le gare spareggio-promozione fra le seconde di Eccellenza, organizzate dalla L.N.D., per l'accesso ai sette posti validi per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della Stagione Sportiva immediatamente successiva.

- Coppa Italia Dilettanti

Alla Coppa Italia Dilettanti sono iscritte d'ufficio le Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza. E' data facoltà ai Comitati Regionali di organizzare, nel proprio ambito, tale manifestazione con formula differenziata per le Società di Eccellenza e di Promozione. In tutti i casi, le rappresentanti nella fase nazionale dei Comitati Regionali interessati dovranno, comunque, essere Società di Eccellenza. Nella Regione Trentino Alto Adige, la manifestazione sarà organizzata a livello territoriale dai due Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, secondo le modalità stabilite degli stessi. La gara di finale sarà disputata dalle due squadre vincenti le fasi provinciali, e la vincente – che in ogni caso dovrà appartenere alla Categoria Eccellenza – acquisirà il diritto a partecipare alla fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti.

b) Promozione

- Campionato di Promozione

Il Campionato di Promozione è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino - Alto Adige, esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

- Coppa Italia Dilettanti

Alla Coppa Italia Dilettanti sono iscritte d'ufficio le Società partecipanti ai Campionati di Promozione. E' data facoltà ai Comitati Regionali e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare, nel proprio ambito, tale manifestazione con formula differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza e di Promozione.

REGOLAMENTO L.N.D.

c) 1ª categoria

- Campionato di 1ª categoria

Il Campionato di 1ª categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino - Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

d) 2ª categoria

- Campionato di 2ª categoria

Il Campionato di 2ª categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale, anche tramite le Delegazioni Provinciali e Distrettuali, sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

- Coppa Regione

E' data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare la Coppa Regione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione.

e) Juniores – “Under 18”

- Campionato Regionale Juniores

Il Campionato Regionale Juniores è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. La vincente del Campionato Juniores Regionale di ciascun Comitato Regionale acquisisce il diritto a partecipare alla fase nazionale della manifestazione. Nella Regione Trentino Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano. Le vincenti dei rispettivi gironi di Trento e Bolzano acquisiscono il diritto a partecipare alla fase nazionale della manifestazione.

- Coppa Regione

E' data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare la Coppa Regione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione.

f) Campionato Regionale Allievi;

g) Campionato Regionale Giovanissimi;

2) Campionati Provinciali

a) 3ª categoria

- Campionato di 3ª categoria

Il Campionato di 3ª categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale, per il tramite delle

REGOLAMENTO L.N.D.

Delegazioni Provinciali o Distrettuali e per Trento e Bolzano dai rispettivi Comitati, sulla base di uno o più gironi.

- Coppa Provincia

E' data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare la Coppa Provincia, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione.

b) 3^a categoria - "Under 21"

- Campionato di 3^a categoria - "Under 21"

Il Campionato di 3^a categoria - "Under 21" è organizzato da ciascun Comitato Regionale, per il tramite delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali, e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, sulla base di uno o più gironi.

- Coppa Provincia

E' data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare la Coppa Provincia, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione.

c) 3^a categoria - "Under 18"

- Campionato di 3^a categoria – “Under 18”

Il Campionato di 3^a categoria - "Under 18" è organizzato da ciascun Comitato Regionale, per il tramite delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali, e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, sulla base di uno o più gironi.

- Coppa Provincia

E' data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare la Coppa Provincia, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione.

d) 3.a Categoria – “Over 30”.

- Campionato di 3.a Categoria – “Over 30”

Il Campionato di “3.a Categoria – Over 30” è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

- Coppa Provincia

E' data facoltà ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e a ciascuna Delegazione Provinciale o Distrettuale di organizzare la Coppa Provincia, secondo i criteri e le modalità stabiliti con apposita regolamentazione.

e) “3.a Categoria – Over 35”.

- Campionato di 3.a Categoria – “Over 35”

Il Campionato di “3.a Categoria – Over 35” è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

REGOLAMENTO L.N.D.

- Coppa Provincia

E' data facoltà ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e a ciascuna Delegazione Provinciale o Distrettuale di organizzare la Coppa Provincia, secondo i criteri e le modalità stabiliti con apposita regolamentazione.

f) Juniores – “Under 18”

- Campionato Provinciale Juniores

Il Campionato Provinciale Juniores è organizzato da ciascun Comitato Regionale, per il tramite delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali, e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, sulla base di uno o più gironi.

g) Campionato Provinciale Allievi;

h) Campionato Provinciale Giovanissimi;

i) Attività giovanile provinciale.

C) Divisione Calcio Femminile

1) Attività agonistiche nazionali

- Campionati Nazionali

- Campionato Primavera

- Coppa Italia

2) Attività agonistiche regionali e provinciali

- Campionati regionali e provinciali

- Coppa Italia

- Attività giovanile

Le modalità di partecipazione e di svolgimento delle attività agonistiche nazionali sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo della Divisione. Le attività agonistiche regionali e provinciali sono organizzate da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino-Alto Adige, l'organizzazione del Campionato Regionale Femminile e della Coppa Italia Regionale Femminile sono demandate, di stagione in stagione, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, sulla base di uno o più gironi. I Campionati Provinciali Femminili sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

D) Divisione Calcio a Cinque

1) Attività agonistiche nazionali

- Campionato Serie A

- Campionato Serie A2

REGOLAMENTO L.N.D.

- Campionato Serie B
 - Campionato Nazionale Calcio a Cinque Femminile
 - Campionato Under 21
 - Coppa Italia
- 2) Attività agonistiche regionali e provinciali
- Campionato Serie C maschile, eventualmente suddiviso in Serie C1 e Serie C2
 - Campionato Serie D Maschile
 - Campionato Serie C Femminile
 - Campionato Serie D Femminile
 - Campionato Under 21 maschile e femminile
 - Campionato Juniores Under 18 maschile e femminile
 - Coppa Italia
 - Coppa Regione
 - Coppa Provincia

Le modalità di partecipazione e di svolgimento delle attività agonistiche nazionali sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo della Divisione. Le attività agonistiche regionali e provinciali sono organizzate da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi.

Nella Regione Trentino-Alto Adige, l'organizzazione del Campionato Regionale Calcio a Cinque e della Coppa Italia Regionale di Calcio a Cinque sono demandate, di stagione in stagione, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, sulla base di uno o più gironi. I Campionati Provinciali di Calcio a Cinque sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

3) Tutte le gare dei predetti Campionati sono considerate, ad ogni effetto, attività ufficiale. Sono altresì considerate attività ufficiale: a) le gare di Coppa Italia in ambito nazionale e regionale; b) le gare delle Coppe Regioni; c) le gare delle Coppe Provinciali.

Art. 28

L'iscrizione ai Campionati

1. Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati entro i termini annualmente fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti secondo le disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti, anche attraverso i Comitati Regionali, le Divisioni, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e i Dipartimenti.

2. Costituiscono, comunque, condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati:

a) la disponibilità di un impianto di giuoco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 31 del presente Regolamento. Le Società sono tenute a svolgere la attività sportiva di competenza nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 19, delle N.O.I.F..

b) l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, società e tesserati;

c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari:

REGOLAMENTO L.N.D.

1. Tassa associativa alla L.N.D.;
2. Diritti di iscrizione ai campionati di competenza;
3. Assicurazione tesserati
4. Acconto spese per attività regionale o nazionale e organizzazione;

I Comitati Regionali, le Divisioni, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e il Dipartimento Interregionale hanno facoltà di disporre, nel Comunicato che fissa le disposizioni relative all'iscrizione ai Campionati, che le somme di cui ai punti 3 e 4, della lett. c) siano versate in misura non inferiore al 30% di quanto dovuto. In tal caso gli importi residui, che non potranno superare il 70% del dovuto, dovranno essere versati dalle società secondo i termini e le modalità stabiliti dai predetti Comitati e Divisioni, ma comunque non oltre il 15 dicembre di ogni anno.

d) il deposito da parte delle società aventi titolo a partecipare ai Campionati nazionali di una fideiussione bancaria a prima richiesta di importo e scadenza stabiliti dal Dipartimento Interregionale o dalla Divisione competente.

Art. 29

Gli organici dei Campionati

1. Il diritto di partecipazione ai Campionati si acquisisce in presenza di titolo sportivo idoneo. Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F..
2. Nel caso di vacanza nell'organico del Campionato Nazionale Serie D, conseguente a rinuncia o ad altri motivi, il completamento dello stesso avviene per decisione del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti assunta, in via prioritaria, sulla base dei criteri pubblicati prima dell'inizio del Campionato.
3. Nel caso di vacanza negli organici degli altri Campionati, conseguenti a rinunce o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione del Consiglio Direttivo dei competenti Comitati Regionali, delle Divisioni Nazionali e dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano assunta, in via prioritaria, sulla base dei criteri pubblicati prima dell'inizio del Campionato. Ai fini della collocazione negli organici dei campionati di società decadute, delle quali il Presidente Federale abbia disposto il mantenimento dell'affiliazione alla F.I.G.C., valgono le disposizioni di cui all'art. 16, comma 2, delle Norme Organizzative Interne della stessa.
4. Le decisioni inerenti il completamento degli organici dei Campionati sono impugnabili innanzi ai competenti organi del C.O.N.I.
5. La formazione dei gironi del Campionato Nazionale Serie D è di competenza della Lega Nazionale Dilettanti, fatto salvo quanto previsto all'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.. Non è ammesso reclamo avverso la formazione e le variazioni dei gironi e dei calendari delle gare.
6. La formazione dei gironi degli altri Campionati è di competenza del Consiglio Direttivo dei Comitati Regionali, delle Divisioni e dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, fatte salve le competenze di cui all'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.. Non è ammesso reclamo avverso la formazione e le variazioni dei gironi e dei calendari delle gare.
7. Le modalità di passaggio da Campionati indetti dalla Lega a Campionati indetti da altra Lega sono stabilite dalla F.I.G.C..

REGOLAMENTO L.N.D.

8. Le modalità di passaggio fra i Campionati indetti dalla Lega sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo dei Comitati Regionali, tenuto conto delle esigenze del Dipartimento Interregionale, per quanto di competenza, e delle Divisioni.

Art. 30

Lo svolgimento dei Campionati

1. Il Consiglio Direttivo emana annualmente le disposizioni di carattere organizzativo idonee a garantire il regolare svolgimento dell'attività ufficiale indetta dalla Lega, secondo i criteri stabiliti dalle presenti norme e dalla F.I.G.C.

2. I Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti che organizzano i Campionati possono disporre, d'ufficio o a richiesta delle società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di giuoco. Le richieste in tale senso devono pervenire al competente Comitato o Divisione o Dipartimento almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara.

3. I Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti possono disporre il rinvio preventivo di gare a causa della impraticabilità del campo di giuoco denunciata dalla squadra ospitante entro le ore 12,00 del giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento delle gare stesse; essi hanno facoltà di disporre accertamenti al riguardo e, in caso di falsa comunicazione, segnalano le società, nonché i rispettivi Dirigenti responsabili, alla Procura Federale per il seguito di competenza.

4. Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la ripetizione integrale. Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, la Lega, i Comitati e le Divisioni provvedono a requisire un campo ritenuto idoneo.

5. La Lega, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti possono disporre, con preavviso di almeno 7 giorni, prelievi coattivi in occasione di gare di campionato o amichevoli in programma sul campo di giuoco di società inadempienti ad obbligazioni economiche nei confronti della F.I.G.C., della Lega, di Comitati, di Divisioni, di Dipartimenti, di società e di tesserati. I prelievi coattivi vengono effettuati dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti tramite un proprio ispettore; ove l'ispettore non abbia la possibilità di effettuare l'esazione della somma prima dell'inizio della gara, deve notificare all'arbitro che la gara stessa non può essere disputata per colpa della società inadempiente, la quale è assoggettata alle sanzioni previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. Le spese delle esazioni sono poste a carico della società inadempiente, in misura comunque non superiore al 10% della somma oggetto dell'esazione.

Art. 31

I campi di giuoco

1. Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di giuoco, appositamente omologato – relativamente a quelli non in erba artificiale - dal Fiduciario per i Campi Sportivi, competente per ciascuno dei Comitati, delle Divisioni e dei Dipartimenti. Il Fiduciario per i Campi

REGOLAMENTO L.N.D.

Sportivi è nominato, a seconda delle competenze, dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e dai Presidenti dei Comitati e delle Divisioni. Il Fiduciario per i Campi Sportivi può avvalersi della collaborazione di uno o più Vice Fiduciari, nominati a seconda delle competenze dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e dai Presidenti dei Comitati e delle Divisioni. Il Fiduciario e gli eventuali Vice Fiduciari durano in carica per due Stagioni Sportive, salvo revoca della rispettiva nomina.

2. La competenza dell'omologazione dei campi di giuoco in erba artificiale è demandata esclusivamente alla "Commissione Impianti Sportivi in Erba Artificiale della L.N.D."

3. I Fiduciari ed i Vice Fiduciari devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: Diploma di Istituto Tecnico per Geometri, Diploma di Perito Industriale, Laurea in Ingegneria Civile, Laurea in Architettura. Possono essere altresì nominati Fiduciari o Vice Fiduciari coloro che, seppur privi dei predetti titoli di studio, hanno ricoperto tale incarico per almeno cinque stagioni sportive.

4. I campi da giuoco, per essere omologati, devono essere conformi a quanto stabilito dalle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali" e ai requisiti indicati dalle norme sull'ordinamento interno della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

A) Per l'attività organizzata dal Dipartimento Interregionale

- Campionato Nazionale Serie D

I campi di giuoco devono essere rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla legge e ottenere il visto rilasciato dalla Commissione Provinciale di vigilanza. Devono, inoltre, possedere le caratteristiche e i requisiti previsti dal "Regolamento Impianti Sportivi". Gli impianti di nuova costruzione devono essere dotati di un campo avente dimensioni non inferiori a mt. 105 x 65. In casi eccezionali, le misure dei campi possono essere ridotte fino a 100 mt. per la lunghezza e fino a 60 mt. per la larghezza.

- Campionato Nazionale Juniores

a) Terreni di giuoco

Gli impianti di giuoco debbono essere dotati di un campo aventi dimensioni non inferiori a mt. 60x100.

b) Spogliatoi

Gli spogliatoi debbono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Debbono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

c) Recinzioni

Il recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di mt. 1,50 (campo per destinazione).

B) Per l'attività organizzata dai Comitati Regionali e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano:

REGOLAMENTO L.N.D.

a) Terreni di giuoco

- Campionato di Eccellenza e Promozione: misure minime mt. 60x100.
- Campionato di 1^a e 2^a categoria – Campionato Regionale Juniores “Under 18”: misure minime mt. 50x100.

Per i terreni di giuoco delle squadre di 1^a e 2^a categoria e del Campionato Regionale Juniores “Under 18” è ammessa una tolleranza non superiore al 2%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.

- Campionato di 3^a categoria, 3^a categoria – “Under 21”, Juniores Provinciale “Under 18”, 3^a categoria-“Under 18 e Attività Amatori: misure minime mt. 45x90.

E’ ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.

b) Spogliatoi

Gli spogliatoi devono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Gli spogliatoi dei campi di giuoco delle squadre che partecipano ai Campionati di Calcio Femminile, di 2^a categoria, di 3^a categoria, di 3^a categoria – “Under 21”, Juniores – “Under 18”, di 3^a categoria – “Under 18”, ed all’Attività Amatori possono essere ubicati anche all'esterno del recinto di giuoco. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

c) Recinzioni

Il recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di mt. 1,50 (campo per destinazione).

C) Per l'attività svolta nell'ambito della Divisione Calcio Femminile:

a) Terreni di giuoco

- Campionati Nazionali: misure minime mt. 60x100.
- Campionati Regionali: misure minime mt. 45x90.

E’ ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.

D) Per l'attività svolta nell'ambito della Divisione Calcio a Cinque:

a) Gli impianti

Gli impianti di giuoco devono essere dotati delle caratteristiche e dei requisiti previsti dal relativo “Regolamento Impianti sportivi” ed essere comunque rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla Legge. La Divisione Calcio a Cinque può fissare annualmente le capienze minime degli impianti. I rettangoli di giuoco devono essere piani, rigorosamente orizzontali con una pendenza massima tollerata dello 0,5% nella direzione degli assi, rispondenti alle “Regole del Giuoco”.

b) Terreni di giuoco

I campi devono avere le dimensioni di seguito indicate:

REGOLAMENTO L.N.D.

Per le gare del Campionato Nazionale di Serie “A” non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure:

Lunghezza minima mt. 38, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22;

E’ consentita la tolleranza del 3% delle misure minime con esclusione delle gare di play off e play out.

Per le gare del Campionato Nazionale di Serie “A2” non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure:

Lunghezza minima mt. 36, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22;

Per le Società promosse al Campionato Nazionale di Serie A2 è consentita, per la sola Stagione Sportiva successiva, la tolleranza del 3% delle misure minime, con esclusione delle gare di play-off e/o play-out.

Per le gare del Campionato Nazionale di Serie “B” e del Campionato Nazionale Femminile non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure:

Campi al coperto

Lunghezza minima mt. 32, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22.

- Campionati Regionali e Provinciali:

Campi al coperto:

Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 15 , massima mt. 22;

Campi scoperti:

Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 15, massima mt. 22.

b) Spogliatoi

Gli spogliatoi debbono essere ubicati all’interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l’arbitro. Gli spogliatoi dei campi di giuoco delle squadre che partecipano ai Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque, possono essere ubicati anche all’esterno del recinto di giuoco. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

c) Recinzioni

Il recinto di giuoco, quando obbligatorio, deve essere protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo.

d) Campo per destinazione

Tra le linee perimetrali e il rettangolo di giuoco e un qualunque ostacolo, deve esserci uno spazio piano e al medesimo livello, della larghezza m. 1,00, denominato “campo per destinazione”. Per le Società che hanno l’obbligatorietà di giocare in campi coperti o che usufruiscono degli stessi, è

REGOLAMENTO L.N.D.

consentita la tolleranza di cm. 10.

2. Ogni modifica da apportare ai campi di giuoco dopo l'omologazione deve essere autorizzata dal competente Comitato o Divisione. Dopo la nuova omologazione, il relativo verbale deve essere affisso nello spogliatoio dell'arbitro. In assenza di modifiche, le omologazioni devono in ogni caso essere effettuate ogni quattro stagioni sportive.

3. Le porte, nelle gare ufficiali, devono essere munite di reti regolamentari.

4. Le società ospitanti sono tenute a mettere a disposizione degli assistenti all'arbitro le prescritte bandierine di mt. 0,45 x 0,45 con asta della lunghezza di mt. 0,75.

5. Le società ospitanti sono tenute a dotare il terreno di giuoco di due panchine sulle quali devono prendere posto, durante le gare, le persone ammesse in campo. Esse sono altresì tenute a predisporre, per gli ufficiali di gara e per le squadre, materiale sanitario adeguato e mettere a disposizione un numero di palloni efficienti, sufficiente per la disputa della gara.

6. E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale. Tutte le realizzazioni in erba artificiale – comprese eventualmente anche quelle per l'attività di Calcio a Cinque – devono avere necessariamente la preventiva omologazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti.

Art. 32

I tornei ufficiali

1. La Lega, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti possono indire tornei ufficiali, fissandone i Regolamenti e le modalità di esecuzione.

2. I Regolamenti dei tornei organizzati dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti devono essere preventivamente approvati dal Consiglio di Presidenza della Lega.

3. I Regolamenti dei tornei organizzati dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali devono essere preventivamente approvati dai relativi Comitati Regionali.

4. I Regolamenti dei tornei ai quali partecipano squadre o rappresentative estere o di altra Lega devono essere preventivamente approvati dal Presidente della F.I.G.C.

Art. 33

Le rappresentative

1. La Lega appronta proprie Rappresentative Nazionali ed autorizza i Comitati, le Divisioni e il Dipartimento Interregionale a formare le rispettive Rappresentative.

2. La partecipazione dei calciatori/calciatrici all'attività delle Rappresentative è disciplinata dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..

REGOLAMENTO L.N.D.

Art. 34

Le gare amichevoli ed i tornei con squadre italiane

1. La disputa di gare amichevoli e l'organizzazione di tornei da parte di società deve essere autorizzata dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti di appartenenza.
2. L'approvazione dei Regolamenti dei tornei organizzati da parte di società è di competenza dei Comitati, delle Divisioni e dei Dipartimenti.
3. Nel caso di tornei ai quali partecipano squadre di società aderenti a Comitati, Divisioni, Dipartimenti o Delegazioni diverse, ciascuna di esse deve essere autorizzata dal rispettivo Comitato, Divisione, o Dipartimento.
4. Nel caso di tornei ai quali partecipano squadre di società di altra Lega l'autorizzazione e l'approvazione del Regolamento sono di competenza del Presidente della F.I.G.C., al quale la relativa richiesta deve pervenire per il tramite della Lega.
5. Le manifestazioni di cui sopra rientrano nell'attività non ufficiale, come le gare amichevoli fra squadre rappresentative di Comitati, di Divisioni, Dipartimenti e Delegazioni.

Art. 35

Le gare amichevoli ed i tornei con squadre estere

1. Le società che intendono disputare gare amichevoli ed organizzare tornei con la partecipazione di squadre estere devono presentare richiesta nei termini e con le modalità stabilite dalla F.I.G.C., competente al rilascio delle relative autorizzazioni. Per i Tornei con la partecipazione di squadre estere europee, la richiesta di autorizzazione deve essere inviata dalla società organizzatrice – per il tramite della L.N.D. – alla F.I.G.C. almeno quaranta giorni prima dell'inizio del Torneo, per il successivo inoltro alla U.E.F.A.. Per i Tornei con la partecipazione di squadre estere extra-europee, la richiesta di autorizzazione deve essere inviata dalla società organizzatrice – per il tramite della L.N.D. – alla F.I.G.C. almeno settanta giorni prima dell'inizio del Torneo, per il successivo inoltro alla F.I.F.A. I regolamenti dei Tornei dovranno essere redatti in lingua inglese ed in lingua italiana, e dovranno contenere l'indicazione delle società partecipanti e la Federazione di relativa appartenenza. Nel regolamento dei Tornei deve essere necessariamente indicato il Comitato Organizzatore, composto da un Presidente, un Vice Presidente ed almeno due Componenti, e deve essere riportata l'attestazione che il Torneo sarà diretto secondo normativa I.F.A.B. di ultima edizione.
2. Le società che intendono recarsi all'estero per la disputa di gare amichevoli o tornei devono parimenti formulare richiesta di autorizzazione nei termini e con le modalità di cui sopra. Ottenuta la prescritta autorizzazione le società devono notificare alla F.I.G.C. l'avvenuta conclusione delle trattative ed indicare il nominativo del Dirigente accompagnatore responsabile.
3. Le società che impiegano squadre all'estero sono tenute a riferire per iscritto alla Lega, in maniera sintetica, riguardo lo svolgimento delle gare o dei tornei entro quarantotto ore dalla loro effettuazione ed a dare notizia telegrafica nel caso di incidenti o infortuni.
4. Le manifestazioni di cui sopra rientrano nell'attività non ufficiale.

REGOLAMENTO L.N.D.

Art. 36

L'attività giovanile e minore

1. Le società devono obbligatoriamente partecipare ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, nonché all'attività giovanile della Lega, secondo le disposizioni annualmente emanate dalla stessa e pubblicate sui propri Comunicati Ufficiali.
2. Le società possono altresì partecipare con proprie squadre ad altri Campionati ed a tornei indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, nonché all'attività minore organizzata dalla Lega.
3. Le società che partecipano all'attività organizzata dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica sono tenute all'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.
4. La Lega può dispensare, per giustificati motivi, le società dalla partecipazione obbligatoria ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.
5. L'attività giovanile e minore organizzata dalla Lega ha carattere di attività ufficiale a tutti gli effetti.
6. Alle società, che abbiano svolto un'attività particolarmente meritoria nel campo giovanile, possono essere assegnati premi e contributi.
7. Alle Società che non presentano domanda di iscrizione per partecipare all'attività giovanile obbligatoria o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitato un importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo della L.N.D., quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato, della Divisione o del Dipartimento di competenza.

Art. 37

L'attività amatoriale e ricreativa

1. La Lega indice o autorizza, tramite i Comitati, le Divisioni, i Dipartimenti e le Delegazioni, le manifestazioni per l'attività amatoriale e a carattere ricreativo e propagandistico.
2. Il Consiglio Direttivo fissa annualmente le norme che disciplinano tale attività, che non deve recare pregiudizio all'attività ufficiale.
3. Lo svolgimento delle manifestazioni per l'attività amatoriale e a carattere ricreativo e propagandistico è controllato dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti, fatte salve le attività organizzate direttamente dalla L.N.D.
4. Le manifestazioni a carattere ricreativo e propagandistico possono essere regolamentate anche in deroga alle disposizioni relative alle misure dei campi di giuoco, al numero dei calciatori delle squadre, alla sostituzione degli assistenti all'arbitro di parte, nonché ad alcune regole di giuoco; a tali manifestazioni possono prendere parte, oltre ai calciatori non tesserati, anche i tesserati quali «non professionisti» e «giovani dilettanti» previo nullaosta della società di appartenenza, sempreché il Regolamento delle manifestazioni, che deve essere approvato dalla Lega, dal Comitato, dalla Divisione o dal Dipartimento competente, ne preveda la partecipazione.
5. L'attività amatoriale e quella ricreativa e propagandistica non rientrano nell'attività ufficiale.

REGOLAMENTO L.N.D.

TITOLO VI I CALCIATORI

Art. 38

Le categorie

1. Le società possono impiegare soltanto calciatori tesserati per esse dalla F.I.G.C. e qualificati nelle seguenti categorie:

- a) “non professionisti”;
- b) “giovani dilettanti”;
- c) “giovani”.

2. I requisiti per l'appartenenza alle suddette categorie sono previsti dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

Art. 39

Le limitazioni all'impiego

1. Nelle gare dei Campionati e dei tornei indetti dalla Lega possono essere impiegati calciatori/calciatrici nel rispetto dei limiti minimi di età fissati nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., nonché dei limiti massimi e degli obblighi stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, dei Comitati e delle Divisioni competenti, secondo gli indirizzi generali fissati dalla Lega stessa.

2. Le società sono tenute ad indicare, nell'elenco di gara da consegnare all'arbitro, l'anno di nascita di ciascun calciatore/calciatrice.

3. L'inosservanza della prescrizione di cui al comma 1 comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 40

Il tesseramento ed il vincolo

1. Il tesseramento dei calciatori/calciatrici è effettuato direttamente dalla F.I.G.C., per il tramite dei Comitati, delle Divisioni e del Dipartimento Interregionale, con le modalità previste dalle Norme Organizzative Interne della stessa.

2. All'atto del tesseramento i calciatori/calciatrici «non professionisti» e i «giovani dilettanti» assumono con le società un vincolo che perdura sino alla stagione sportiva entro la quale compiranno anagraficamente il 25° anno di età. Per avvalersi del diritto di svincolo gli stessi potranno avanzare apposita istanza, anche nelle stagioni successive, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 32 bis delle N.O.I.F..

3. I casi di scioglimento del vincolo sono previsti dalle Norme Organizzative interne della F.I.G.C..

REGOLAMENTO L.N.D.

Art. 41

Il cambiamento di status e la riqualificazione

1. I calciatori «non professionisti» mutano il proprio status per effetto della stipulazione di un contratto da «professionista» e del conseguente tesseramento per società di Lega professionistica.
2. La riqualificazione a «non professionista» di calciatori già «professionisti» può avvenire soltanto previa risoluzione del rapporto contrattuale di cui al precedente comma, con conseguente decadenza del tesseramento, nelle ipotesi previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

Art. 42

Il trasferimento

1. Il trasferimento dei calciatori/calciatrici può avvenire a titolo definitivo o a titolo temporaneo, nelle forme e con le modalità stabilite nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..
2. Non è ammesso in alcun caso il trasferimento di calciatori/calciatrici a titolo di compartecipazione.
3. Le società non possono avere in forza, a titolo temporaneo, più di otto calciatori e più di otto calciatrici nella medesima stagione sportiva.
4. Durante il corso dei Campionati non sono ammessi accordi preliminari di trasferimento fra società partecipanti allo stesso Campionato.

Art. 43

Gli accordi e le convenzioni

1. Gli accordi preliminari fra società aventi per oggetto i trasferimenti dei calciatori/calciatrici devono essere stipulati in forma scritta in quattro esemplari e depositati entro venti giorni dalla data di stipulazione presso il Comitato o la Divisione di competenza, fatta salva la previsione di cui all'art. 42, comma 4, del presente Regolamento.
2. Sono vietati e nulli ad ogni effetto, e comportano la segnalazione delle parti contraenti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza, gli accordi e le convenzioni scritte e verbali di carattere economico fra società e calciatori/calciatrici «non professionisti» e «giovani dilettanti», nonché quelli che siano, comunque, in contrasto con le disposizioni federali e quelle delle presenti norme.
3. Per i calciatori/calciatrici tesserati ed impiegati nei Campionati Nazionali indetti dalla Lega valgono le disposizioni di cui all'art. 94 ter, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

TITOLO VII

GLI ALLENATORI E I COLLABORATORI DELLA GESTIONE SPORTIVA

REGOLAMENTO L.N.D.

Art. 44

L'obbligo di tesseramento

1. E' fatto obbligo alle società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Serie A e B del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque, ai Campionati di Eccellenza, di Promozione, di 1a e 2a categoria, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. L'allenatore dovrà essere presente in panchina nelle gare ufficiali, salvo casi di forza maggiore.
2. Il Comitato Regionale può concedere deroga alle società che, promosse in 2a categoria, intendono confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso regionale per allenatori dilettanti indetto dal Comitato Regionale competente al quale lo stesso è tenuto a partecipare. Il Comitato Regionale, a domanda di società iscritta al campionato di 2a categoria da proporsi entro venti giorni dall'inizio del Campionato, sentito il parere del Gruppo Regionale dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio, può concedere deroga alle disposizioni di cui al comma precedente nel caso di accertata difficoltà di reperimento di tecnici abilitati in sede locale, provinciale e regionale.
3. Il nominativo dell'allenatore deve essere segnalato al Comitato o alla Divisione all'atto dell'iscrizione delle squadre ai Campionati o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all'inizio degli stessi. Nel caso di inadempienza la società verrà segnalata alla Procura Federale per il deferimento all'organo disciplinare competente per l'irrogazione di una delle sanzioni dall'art. 18, lett. a), b), c) e g), del Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 45

Gli allenatori professionisti

1. I rapporti fra le società associate e gli allenatori professionisti sono disciplinati dalle norme stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti in accordo con l'Associazione Italiana Allenatori Calcio.

Art. 46

Gli allenatori dilettanti

1. Gli allenatori dilettanti svolgono la propria attività a titolo gratuito. Le società associate possono riconoscere agli stessi un premio di tesseramento annuale ed un rimborso spese chilometrico da corrispondere entro i limiti e secondo le modalità stabilite dalla Lega in accordo con l'Associazione Italiana Allenatori Calcio.
2. Gli eventuali accordi di carattere economico di cui al comma precedente, che possono prevedere una esecuzione rateizzata al massimo in dieci scadenze per stagione sportiva, devono essere stipulati in forma scritta.
3. L'inosservanza da parte delle società degli accordi scritti di cui sopra costituisce materia di contenzioso dinanzi al Collegio Arbitrale, che può decidere anche secondo equità.

REGOLAMENTO L.N.D.

Art. 47

La risoluzione del rapporto per dimissioni o esonero

1. Le dimissioni o l'esonero degli allenatori devono essere comunicate alla controparte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il tesseramento degli allenatori è regolato nel rispetto delle norme federali e dei protocolli d'intesa conclusi tra la L.N.D. e l'associazione di categoria.

Art. 47bis

I collaboratori della gestione sportiva

1. Le Società o Associazioni partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, nonché ai Campionati Regionali e Provinciali, possono tesserare soggetti iscritti all'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, nell'apposita Sezione dedicata ai Collaboratori della gestione sportiva, affidando loro le mansioni previste nel relativo regolamento.
2. Il Settore Tecnico e la L.N.D., con la collaborazione dell'A.DI.SE., all'inizio di ogni stagione sportiva, definiscono il modello di bando ed i programmi relativi ai corsi per il rilascio del diploma di abilitazione al ruolo di Collaboratore della gestione sportiva. La Segreteria del Settore Tecnico provvede alla pubblicazione dei bandi. L'organizzazione e la gestione dei corsi, l'effettuazione degli esami finali e il rilascio del diploma di abilitazione sono di competenza della L.N.D. Il Settore Tecnico, con la collaborazione dell'A.DI.SE., individua il corpo docente.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 48

Le inadempienze dei calciatori/calciatrici e degli allenatori

1. Per le infrazioni di carattere disciplinare, indipendentemente da eventuali provvedimenti adottati d'ufficio dagli Organi della Giustizia Sportiva, le società possono segnalare alla Procura Federale i calciatori/calciatrici e gli allenatori dilettanti.
2. Agli allenatori professionisti sono irrogabili i provvedimenti disciplinari previsti nell'accordo economico fra allenatori professionisti e società della Lega Nazionale Dilettanti stipulato fra la Lega medesima e l'associazione di categoria.

Art. 49

Le incompatibilità ed i divieti

1. Oltre alle preclusioni previste nello Statuto Federale e nelle Norme Organizzative Interne della

REGOLAMENTO L.N.D.

F.I.G.C., i Dirigenti che operano nell'ambito della Lega sono tenuti all'osservanza delle seguenti disposizioni:

a) I titolari di Organi primari della Lega (Presidente, Vice Presidente Vicario, Vice Presidenti, Consiglieri, Revisori e i Presidenti, Vice Presidenti, Consiglieri e Revisori dei Comitati e delle Divisioni della Lega) non possono ricoprire cariche a qualsiasi titolo in società affiliate alla F.I.G.C.; la violazione di tale disposizione equivale a rinuncia volontaria alla carica federale, con conseguente immediata decadenza dalla stessa dichiarata dal Consiglio Direttivo della Lega.

b) Gli altri Dirigenti Federali non possono svolgere attività in qualità di dirigenti o collaboratori nella gestione sportiva in società associate in altra Lega della F.I.G.C. La violazione di tale disposizione equivale a rinuncia volontaria alla carica federale, con conseguente immediata decadenza dalla stessa dichiarata dal Consiglio Direttivo della Lega.

c) Ai Dirigenti ed ai collaboratori nella gestione sportiva tesserati per società associate nella Lega, nonché a coloro che svolgono attività retribuita a qualunque titolo presso di esse, è vietato assumere qualsiasi carica in altre società della Lega stessa.

Ogni violazione al riguardo comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

d) Le cariche elettive nell'ambito della L.N.D. sono tra loro incompatibili.

Art. 50

Le onorificenze ed i riconoscimenti

1. E' data facoltà ai singoli Comitati e Divisioni di proporre la nomina di uno o più Presidenti Onorari, da individuare fra i Presidenti cessati dalla carica di Presidente ricoperta in seno ai Comitati e Divisioni di riferimento o tra Dirigenti che siano stati Componenti del Consiglio Direttivo della L.N.D. La proposta di nomina deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo della L.N.D. Su invito del Presidente del Comitato o della Divisione, il Presidente Onorario può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo del Comitato o della Divisione di competenza.

2. Il Consiglio Direttivo della L.N.D. può conferire a Dirigenti Federali che abbiano svolto una prolungata e proficua attività al servizio della Lega la qualifica di Dirigente Onorario.

3. Il Consiglio Direttivo della L.N.D. può proporre all'Assemblea della Lega la nomina a Membro d'Onore a vita di coloro che abbiano conseguito meriti eccezionali nella realizzazione dello sviluppo e dell'affermazione della Lega.

4. Il Consiglio Direttivo della L.N.D. può proporre al Consiglio Federale il conferimento di distinzioni o premi, compreso il rilascio di speciali tessere, a coloro che abbiano acquisito particolari benemerienze nell'ambito della Lega.

REGOLAMENTO L.N.D.

Art. 51

I diritti e gli oneri finanziari

1. Le società sono tenute a versare le somme determinate annualmente dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti a titolo di diritti e oneri finanziari.
2. Le società sono altresì tenute al rimborso di tutte le spese sostenute dagli Enti federali per l'organizzazione dell'attività sportiva, secondo le modalità fissate annualmente dagli stessi.

Art. 52

I diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi

1. La Lega rappresenta le società, nel rispetto delle direttive dettate in materia dalla F.I.G.C., nella negoziazione dei diritti collettivi di immagine e di diffusione radiotelevisiva, compresa la sponsorizzazione e la tutela dei marchi, ferma la salvaguardia dei diritti singoli e specifici delle società.
2. La Lega stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi.
3. Tutte le autorizzazioni e le ratifiche hanno valore ed effetto limitatamente al territorio italiano
4. E' fatto obbligo alle società ed ai loro tesserati ottenere specifica e preventiva autorizzazione per:
 - a) riprodurre e diffondere a scopo pubblicitario, commerciale, industriale o comunque di lucro, immagini, dichiarazioni o attestazioni di calciatori/calciatrici o di altri tesserati;
 - b) realizzare, al di fuori di circostanze con finalità esclusivamente sportive, registrazioni foniche e visive destinate ad essere riprodotte in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo,
 - c) concludere accordi per manifestazioni di qualsiasi genere a carattere promo-pubblicitario cui partecipino calciatori/calciatrici o altri tesserati;
 - d) utilizzare denominazioni, simboli, stemmi o colori della società ed associazioni a fitti promo-pubblicitari, commerciali, industriali o comunque di lucro.
5. E' fatto obbligo alle società sottoporre alla ratifica della Lega, che può delegare i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti, tutti i contratti promo-pubblicitari da esse stipulati.
6. Le società sono tenute all'osservanza di ogni altra disposizione impartita dalla Lega nelle materie di cui al presente articolo.

Art. 53

L'osservanza delle norme

1. I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento

REGOLAMENTO L.N.D.

federale, hanno l'obbligo di osservare lo Statuto della F.I.G.C., ogni altra norma federale e degli organismi internazionali a cui la F.I.G.C. è affiliata, nonché il presente Statuto ed ogni norma regolamentare della L.N.D.

2. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla F.I.G.C., dalla Lega, dalla F.I.F.A., dalla U.E.F.A., dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.

3. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la F.I.G.C. o la Lega per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva o del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I., secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali.

Non sono soggette alla cognizione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il C.O.N.I. e del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I. le decisioni relative al completamento degli organici assunte ai sensi dell'art. 29 commi 2 e 3 del presente Regolamento, le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria o da regolamenti federali, le controversie di competenza della Commissione vertenze economiche, le controversie decise in via definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 50.000 Euro, ovvero a sanzioni comportanti:

- a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 20 giornate di gara o 120 giorni;
- b) la perdita della gara;
- c) l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse o con uno o più settori privi di spettatori;
- d) la squalifica del campo.

Art. 54

Disposizione di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme federali vigenti e le norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti.

NORME TRANSITORIE

I. Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, d'intesa con il Vice Presidente Vicario ed i Vice Presidenti della L.N.D., può apportare eventuali modifiche al presente Regolamento che, successivamente all'approvazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., si rendano necessarie per ottenere l'approvazione da parte della F.I.G.C.

II. Il Comitato Regionale Trentino Alto Adige cesserà ogni attività a far data dal 1° luglio 2012.

REGOLAMENTO L.N.D.

III. A partire dalla stagione sportiva 2012/2013, l'alternanza prevista riguardo all'organizzazione del Campionato di Eccellenza, dei Campionati regionali di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque, della gara di finale della Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza e Promozione, della Coppa Regione di Calcio Femminile e della Coppa Italia di Calcio a Cinque riferite all'attività della Regione Trentino Alto Adige, avrà inizio con la competenza organizzativa del Comitato Provinciale Autonomo di Trento.

IV. Con riferimento alle misure dei campi dove si disputano le attività ufficiali del Campionato Nazionale di Serie A2 di Calcio a Cinque, ex art. 31 del presente Regolamento, si stabilisce che per la stagione sportiva 2012/2013 è consentita la tolleranza del 3% delle misure minime con esclusione delle gare di play off e/o play out.

V. Gli attuali Coordinatore-referente e Consiglieri del Dipartimento Interregionale rimangono in carica fino alla conclusione del corrente quadriennio olimpico e, comunque, fino al rinnovo delle cariche elettive quadriennali della Lega Nazionale Dilettanti, fatti salvi i casi in cui intervengano motivi di decadenza. Il Presidente della L.N.D. provvederà successivamente al rinnovo delle cariche del Dipartimento Interregionale.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 147/A

Il Consiglio Federale

- Nella riunione del 27 aprile 2012;
- tenuto conto che, in relazione agli esiti delle procedure di ammissione ai campionati professionistici di serie B, I e II Divisione nelle ultime stagioni sportive, è risultato che un numero significativo di società, in particolar modo di I e II Divisione non ha adempiuto alle prescrizioni per l'iscrizione al campionato successivo;
- considerato altresì che, all'esito della relativa procedura di ripescaggio, l'organico di II Divisione 2011/2012 non è stato completato per la mancanza di società aspiranti al ripescaggio e che pertanto lo stesso è risultato essere di 41 squadre anziché di 54 squadre;
- ritenuto opportuno stabilire sin d'ora che, in caso di vacanza di organico nel campionato professionistico di Serie B 2012/2013, non si procederà all'integrazione dell'organico, salvo che le non ammissioni determinino complessivamente un organico inferiore alle 20 squadre. In tal caso si avvieranno le procedure di ripescaggio fino al completamento dell'organico a 20 squadre
- ritenuto altresì di stabilire sin d'ora che, in caso vacanza di organico nei campionati professionistici di I e II Divisione 2012/2013, non si procederà all'integrazione degli organici, salvo che le non ammissioni determinino complessivamente, tra I e II Divisione, un numero inferiore alle 60 squadre. In tal caso si avvieranno le procedure di ripescaggio fino al completamento degli organici a 60 squadre;
- valutato di rinviare ad un separato provvedimento la definizione dei restanti criteri e modalità per l'eventuale integrazione degli organici;
- visto l'art. 27 dello statuto federale

d e l i b e r a

- in caso di vacanza di organico nel Campionato di Serie B 2012/2013, determinatasi all'esito delle procedure di rilascio delle Licenze Nazionali per l'ammissione al relativo campionato, non si procederà ad integrazione di organico, salvo che le non ammissioni determinino un organico complessivo inferiore a 20 squadre;
- in caso di vacanza di organico nei Campionati di I Divisione e di II Divisione 2012/2013, determinatasi all'esito delle procedure di rilascio delle Licenze Nazionali per l'ammissione al relativo campionato non si procederà ad integrazione di organico, salvo che le non ammissioni determinino un organico complessivo inferiore a 60 squadre.

In tali ipotesi, il Consiglio federale integrerà, secondo criteri e modalità da definirsi , le ulteriori eventuali vacanze di organico sino al raggiungimento per il Campionato di Serie B del numero di 20 squadre e per i Campionari di Prima e Seconda Divisione del numero complessivo di 60 squadre.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 MAGGIO 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 148/A

Il Consiglio Federale

- Nella riunione del 27 aprile 2012;
- viste le disposizioni in materia di ripescaggi emanate con il Comunicato Ufficiale n. 147/A del 7 maggio 2012;
- tenuto conto che, per la prossima stagione sportiva, si è inteso limitare gli eventuali ripescaggi in serie B, in I Divisione e in II Divisione, rispettivamente per integrare gli organici della serie B fino a 20 squadre e della I Divisione e II Divisione fino a complessive 60 squadre;
- ritenuto opportuno e coerente con le suddette disposizioni in materia di ripescaggi che, nella prossima stagione sportiva, sia sospesa l'applicazione dei commi 6, 7, 8 e 9 dell'art. 52 delle NOIF;
- ritenuto altresì di prevedere che l'applicazione del comma 10 dell'art. 52 soprarichiamato, debba essere estesa anche ai casi di eventuali non ammissioni ai Campionati di Serie A e di Serie B (2012/2013)

d e l i b e r a

è sospesa l'applicazione per la stagione 2012/2013 dei commi 6, 7, 8 e 9 dell'art. 52 delle NOIF;

il comma 10 dell'art. 52 delle NOIF troverà applicazione anche per i casi di eventuali non ammissioni ai Campionati di Serie A e di Serie B nella stagione sportiva 2012/2013.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 MAGGIO 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 149/A

Il Consiglio Federale

- Nella riunione del 27 aprile 2012;
- vista la comunicazione della Co.Vi.So.C., con cui l'organo di controllo ha rappresentato che il rapporto VP/DF di cui all'art. 85 delle N.O.I.F., possa essere determinato in misura non inferiore a 4 unità di valore della produzione per 1 unità di debiti finanziari;
- visti l'art. 27, comma 2 dello Statuto e l'art. 85, lett. A), Par. VIII e lett. B), Par. VIII delle NOIF

d e l i b e r a

di fissare il rapporto VP/DF di cui all'art. 85, lett. A), Par. VIII e lett. B), Par. VIII delle N.O.I.F., nella misura minima di 4 unità di valore della produzione per 1 unità di debiti finanziari.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 MAGGIO 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 151/A

Il Consiglio Federale

- Nella riunione del 27 aprile 2012 ha deliberato:

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39.1 delle N.O.I.F., fino al 31 **maggio 2013**.

La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o i Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori "non professionisti"

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo), può essere effettuato:

- da lunedì 2 luglio 2012 a sabato 30 marzo 2013 (ore 12.00)

La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, B, 1[^] e 2[^] Divisione e richiedere il conseguente tesseramento:

- *da domenica 1° luglio a lunedì 31 luglio 2012 (ore 19.00)* - autonoma sottoscrizione- Art. 103 N.O.I.F.

- *da mercoledì 1 agosto a venerdì 31 agosto 2012 (ore 19.00)* – con consenso della società dilettantistica –

- *da giovedì 3 gennaio a giovedì 31 gennaio 2013 (ore 19.00)* – con consenso della società dilettantistica –

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da lunedì 2 luglio a lunedì 17 settembre 2012 (ore 19.00)

b) da lunedì 3 dicembre a lunedì 17 dicembre 2012 (ore 19.00)

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.)

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso le Delegazioni provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.

3. Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società di Serie A, B, 1[^] e 2[^] Divisione

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, B, 1[^] e 2[^] Divisione può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da domenica 1° luglio a venerdì 31 agosto 2012 (ore 19.00)

b) da giovedì 3 gennaio a giovedì 31 gennaio 2013 (ore 19.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie" da Società di Serie A, B, 1[^] e 2[^] Divisione a società dilettantistiche

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di A, B, 1[^] e 2[^] Divisione a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da lunedì 2 luglio a venerdì 31 agosto 2012 (ore 19.00)

b) - da giovedì 3 gennaio a giovedì 31 gennaio 2013 (ore 19.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei **trasferimenti**, anche presso le Delegazioni provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.

5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo –Art.103bis NOIF

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto dell’art.103bis, comma 2, delle NOIF

6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le richieste di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, possono avvenire:

- da lunedì 2 luglio a lunedì 31 dicembre 2012 (ore 12.00)

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso le Divisioni o i Comitati Regionali di competenza, oppure spedite a mezzo posta. In quest'ultimo caso il tesseramento decorre dalla data di spedizione del plico postale, sempreché lo stesso pervenga entro il **10 gennaio 2013**.

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

7. Calciatori stranieri provenienti o provenienti da Federazione estera

La società di Lega Nazionale Dilettanti può tesserare, entro il 31 dicembre, e schierare in campo un solo calciatore straniero **maggiorenne** proveniente o proveniente da Federazione estera purché sia documentato quanto previsto dall'art. 40, comma 11, punto 1) e 2), delle N.O.I.F..

La richiesta di tesseramento deve essere inoltrata presso l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. di Roma. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

In virtù delle direttive rese note dalla FIFA in ordine all'art. 4 (allegato 3 del Regolamento dello status e transfert dei calciatori), i calciatori provenienti da Federazione estera, non possono essere acquisiti in prestito da società dilettantistiche.

8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle Divisioni od ai Comitati di competenza entro i termini sottoindicati e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

- da lunedì 2 luglio a lunedì 16 luglio 2012 (ore 19.00)

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)

Liste di svincolo suppletive

- da lunedì 3 dicembre a lunedì 17 dicembre 2012 (ore 19.00)

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal **18 dicembre 2012**.

b) Art. 117 delle N.O.I.F. (comma 5)

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato di 2^a Divisione al Campionato Nazionale Dilettanti, può essere sottoscritto:

- *da domenica 1° luglio a venerdì 31 agosto 2012 (ore 19.00)* – autonoma sottoscrizione

- da **giovedì 3 gennaio a giovedì 31 gennaio 2013 (ore 19.00)** – con consenso della società dilettantistica

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati e le Divisioni della Lega Nazionale Dilettanti, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il **29 giugno 2013 (ore 12.00)**.

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal **1° luglio 2013**.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI
"GIOVANI"

Art. 107 delle Norme Organizzative Interne (svincolo per rinuncia)

I calciatori "Giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

- *da lunedì 3° dicembre a lunedì 17 dicembre 2012 (ore 19.00)*.

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal **18 dicembre 2012**.

TERMINI E MODALITA' PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA'

Art.118 delle Norme Organizzative Interne

Per la Stagione Sportiva 2012/2013, il termine fissato per l'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività ai sensi dell'art.118 delle NOIF è da lunedì 2 luglio a lunedì 1 ottobre 2012.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 MAGGIO 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 150/A

Il Consiglio Federale

- Nella riunione del 27 aprile 2012 ha deliberato:

TERMINI DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 PER SOCIETA' DI SERIE A, B, 1^ DIVISIONE E 2^ DIVISIONE

1. Accordi preliminari

Richiamata la normativa di cui all'art. 105 commi 1 e 2 delle N.O.I.F. è consentito alle società ed ai calciatori di stipulare e depositare, **in originale o tramite posta elettronica certificata**, presso la Lega competente, accordi preliminari a partire da **lunedì 14 maggio 2012 e fino a sabato 30 giugno 2012**, purché tali accordi non interessino società e calciatori dello stesso campionato e/o dello stesso girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi.

I preliminari pervenuti dopo il 30 **giugno 2012** saranno passati agli atti privi di efficacia.

2. Opzioni e controopzioni - artt. 101/6, 103/2 e 103/2 bis N.O.I.F.

L'esercizio dei diritti di opzione e controopzione previsti nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto relativi alla stagione sportiva **2011/2012**, deve essere effettuato:

- da lunedì 18 giugno a mercoledì 20 giugno 2012, per le opzioni;

- da giovedì 21 giugno a sabato 23 giugno 2012, per le controopzioni.

L'esercizio del diritto di opzione e controopzione deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l'apposito modulo fornito dalle Leghe competenti.

Tale modulo deve essere depositato, **in originale o inviato tramite posta elettronica certificata** nei predetti termini presso le Leghe competenti o i Comitati interessati. In ogni caso, il predetto modulo dovrà essere contestualmente inviato, anche alla società controparte.

A pena di nullità, la società dovrà inoltre contestualmente comunicare ai soggetti di cui sopra l'esercizio del diritto a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica.

Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l'accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata.

3. Accordi di partecipazione - art. 102 bis N.O.I.F.

La risoluzione ed i rinnovi degli accordi di partecipazione stipulati ai sensi dell'art. 102 bis delle N.O.I.F. relativi alla stagione sportiva **2011/2012**, la risoluzione anticipata (art. 102 bis/4 N.O.I.F.) e la cessione della quota di partecipazione (102 bis/9 N.O.I.F.) devono avvenire ed essere depositate, **in originale o tramite posta elettronica certificata**, nei seguenti periodi:

a) Risoluzioni consensuali e rinnovi:

- *da venerdì 1° giugno a venerdì 22 giugno 2012 (ore 19.00)*

b) Risoluzioni in busta chiusa:

- *da venerdì 1° giugno a venerdì 22 giugno 2012 (ore 19.00)*

L'eventuale apertura delle buste sarà effettuata entro il **30 giugno 2012**.

Le modalità verranno comunicate attraverso una circolare predisposta dalle Leghe competenti.

c) Risoluzione anticipata:

- *da domenica 1° luglio a venerdì 31 agosto 2012 (ore 19.00)*

- *da giovedì 3 gennaio a giovedì 31 gennaio 2013 (ore 19.00)*

d) Cessione della quota di partecipazione:

- *da domenica 1° luglio a venerdì 31 agosto 2012 (ore 19.00)*

- *da giovedì 3 gennaio a giovedì 31 gennaio 2013 (ore 19.00)*

4. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini seguenti:

a) Calciatori "Giovani di Serie" – art. 39/1 N.O.I.F.

Il tesseramento dei calciatori "Giovani di Serie" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto in deroga all'art. 39.1 delle N.O.I.F., fino a **giovedì 31 maggio 2013 (ore 19.00)**.

La data di invio o deposito delle richieste, **in originale o tramite posta elettronica certificata**, alla Lega competente stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori Professionisti – art. 39/3 N.O.I.F.

La richiesta di tesseramento di calciatori professionisti dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega competente **in originale o tramite posta elettronica certificata**, nei seguenti periodi:

b1) Calciatori professionisti con precedente rapporto scaduto o risolto a causa della non ammissione al campionato di competenza della società di appartenenza, nonché calciatori professionisti svincolati entro il **30.06.2012** o calciatori giovani di serie, giovani dilettanti e non professionisti svincolati ex art. 107 N.O.I.F.:

- *da domenica 1° luglio 2012 a sabato 30 marzo 2013 (ore 12.00)*

b2) Calciatori professionisti con precedente rapporto, risolto ai sensi dell'articolo 117 N.O.I.F.

- *da domenica 1° luglio a venerdì 31 agosto 2012 (ore 19,00)*

- *da giovedì 3 gennaio a giovedì 31 gennaio 2013 (ore 19,00)*

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" - art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- *da domenica 1° luglio a martedì 31 luglio 2012 (ore 19.00)* – autonoma sottoscrizione;

- *da mercoledì 1 agosto a venerdì 31 agosto 2012 (ore 19.00)* – con consenso della società dilettantistica;

- *da giovedì 3 gennaio a giovedì 31 gennaio 2013 (ore 19.00)* – con consenso della società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega competente, **in originale o tramite posta elettronica certificata**, nei suddetti termini.

5. Trasferimenti calciatori “Giovani di Serie” o “Giovani Dilettanti” - artt. 100, 101 e 104 N.O.I.F.

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" tra Società Professionistiche e il trasferimento di un calciatore “Giovane Dilettante” o non professionista nei limiti di età di cui all'art. 100 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. da società dilettantistiche a società professionistiche può avvenire ed essere depositato, **in originale o tramite posta elettronica certificata**, nei seguenti periodi:

- *da domenica 1° luglio a venerdì 31 agosto 2012 (ore 19.00)*

- *da giovedì 3 gennaio a giovedì 31 gennaio 2013 (ore 19.00)*

Nei periodi di cui sopra il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli articoli 100, 101 e 104 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega competente, **in originale o tramite posta elettronica certificata**, nei suddetti termini.

6. Cessione di contratto stipulato con calciatori professionisti - artt. 102, 102 bis, 103 e 104 N.O.I.F.

La cessione di un contratto stipulato con calciatore professionista (art. 102 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.) può avvenire nei seguenti periodi:

- *da domenica 1° luglio a venerdì 31 agosto 2012 (ore 19.00)*

- *da giovedì 3 gennaio a giovedì 31 gennaio 2013 (ore 19.00)*

Nei periodi di cui sopra la cessione deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli artt. 95, 102, 102 bis, 103 e 104 delle N.O.I.F..

La cessione di contratto dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega competente, **in originale o tramite posta elettronica certificata**, nei suddetti termini.

7. Calciatori professionisti e calciatori dilettanti provenienti da Federazione Estera – Art. 40 N.O.I.F.

a) La richiesta di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega competente, **in originale o tramite posta elettronica certificata**, nei seguenti periodi:

- *da domenica 1° luglio a venerdì 31 agosto 2012 (ore 19.00)*

- *da giovedì 3 gennaio a giovedì 31 gennaio 2013 (ore 19.00)*

b) Calciatori professionisti provenienti da Federazione estera con rapporto scaduto nella precedente stagione sportiva terminata entro il 31 luglio 2012 e calciatori dilettanti provenienti da federazione estera svincolati dalla precedente stagione sportiva terminata entro il 31 luglio 2012

La richiesta di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega competente **in originale o tramite posta elettronica certificata**, nel seguente periodo:

- *da domenica 1° luglio 2012 a sabato 30 marzo 2013 (ore 12.00)*

8. Risoluzione di accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “Giovani di Serie” o di cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti - art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione può avvenire nel seguente periodo:

- *da giovedì 3 gennaio a giovedì 31 gennaio 2013 (ore 19.00)*

La risoluzione dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega di competenza, **in originale o tramite posta elettronica certificata**, nei suddetti termini.

9. Termini annuali richiesti da norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) art. 33/2 N.O.I.F.: riconferma calciatori classe **1993** "Giovani di Serie" per rapporto di addestramento tecnico:

- da **domenica 1° luglio a lunedì 16 luglio 2012** – (vale data di deposito, in originale o tramite **posta elettronica certificata**)

b) art. 33/2 N.O.I.F.: riconferma calciatori classe **1992** "Giovani di Serie" per primo contratto professionistico:

- da **venerdì 1° giugno a sabato 30 giugno 2012** – (vale data di deposito, in originale o tramite **posta elettronica certificata**)

c) art. 107 N.O.I.F.: liste di svincolo per calciatori "Giovani di Serie":

- da **domenica 1° luglio a lunedì 16 luglio 2012** (vale data di deposito, in originale o tramite **posta elettronica certificata**)

- da **sabato 1° dicembre a lunedì 17 dicembre 2012** (vale data di deposito, in originale o tramite **posta elettronica certificata**)

10. Termini di decorrenza

La decorrenza del tesseramento e, per i professionisti, anche del rapporto contrattuale, è stabilita dalla data di deposito o arrivo della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, mentre l'utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo alla data del visto di esecutività.

Per i calciatori provenienti da Federazione estera la decorrenza del tesseramento e, per i professionisti, anche la data di validità del rapporto contrattuale è stabilita a partire dalla data indicata dalla F.I.G.C. nella lettera di autorizzazione del tesseramento, mentre l'utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo a tale data.

In conseguenza di ciò, nessuna prestazione può essere richiesta a qualunque titolo al calciatore, prima che sia intervenuto tale visto di esecutività.

L'esame della regolarità formale della documentazione inviata o depositata presso la Lega, nonché quello per il rispetto delle disposizioni economico-finanziarie emanate per tutte le nuove acquisizioni di rapporti avverranno secondo l'ordine di arrivo o di deposito delle richieste di tesseramento o di variazione di tesseramento.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 MAGGIO 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 153/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER I PROCEDIMENTI RIGUARDANTI GLI ILLECITI E LE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 6, 7 E 8 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Presidente Federale

- Ritenuto che esiste una specifica esigenza di dare sollecita conclusione agli eventuali procedimenti riguardanti gli illeciti e le violazioni di cui agli artt. 6, 7 e 8 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 33, comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti sopra richiamati, le seguenti modalità procedurali e le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) Per i procedimenti di prima istanza presso la Commissione Disciplinare Nazionale i termini vengono così determinati:
 - il termine di 5 giorni previsto dall'art. 30 comma 8 e dall'art. 41 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva è ridotto a 3 giorni;
 - il termine di 10 giorni previsto dall'art. 30 comma 9 e dall'art. 41 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva è ridotto a 5 giorni.
- 2) Per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte di Giustizia Federale avranno validità i seguenti termini e modalità procedurali:
 - a) le decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale potranno essere impugnate da quanti ne avranno diritto entro il termine di due giorni dalla pubblicazione delle stesse sui Comunicati Ufficiali;
 - b) le impugnazioni dovranno essere formalizzate presso la Segreteria della Corte di Giustizia Federale o con il deposito diretto dei motivi di gravame o con il deposito della richiesta (accompagnata dalla relativa tassa, se dovuta) di ottenere copia degli atti ufficiali;
 - c) nel caso in cui venga fatta richiesta di copia degli atti:

- la Segreteria della Corte di Giustizia Federale provvederà a porre gli stessi a disposizione degli interessati che dovranno operarne il ritiro presso la sede della Corte stessa nel giorno da quest'ultima fissato;
 - le parti appellanti, nell'impugnare la decisione con la richiesta di ottenere copia degli atti, dovranno darne contestuale comunicazione telegrafica alle controparti, allegando alla richiesta che andranno a depositare presso la Segreteria della Corte di Giustizia Federale le relative ricevute;
 - le controparti, ove intendano anch'esse ottenere copia degli atti, potranno, entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione, provvedere al ritiro presso la Segreteria della Corte di Giustizia Federale;
 - le parti appellanti, entro il secondo giorno successivo al ritiro della copia degli atti, dovranno depositare i motivi di gravame; copie degli stessi dovranno essere depositate anche per conoscenza delle controparti;
 - le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della Corte di Giustizia Federale dell'avvenuto deposito e dovranno provvedere al ritiro delle copie loro destinate entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione; entro il termine di un giorno dal ritiro della copia dei motivi potranno provvedere al deposito di proprie controdeduzioni;
 - copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza della parti appellanti, che ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria della Corte di Giustizia Federale.
- d) nel caso in cui non venga fatta richiesta degli atti:
- copia dei motivi di gravame, sempre nel termine indicato sub a) dovrà essere depositata anche per conoscenza delle controparti;
 - le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della Corte di Giustizia Federale dell'avvenuto deposito e dovranno provvedere al ritiro delle copie loro destinate entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione;
 - entro il termine di un giorno dal ritiro delle copie dei motivi di gravame, le controparti potranno depositare proprie controdeduzioni;
 - copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza delle parti appellanti, che ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria della Corte di Giustizia Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 MAGGIO 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 154/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER I PROCEDIMENTI RIGUARDANTI GLI ILLECITI SPORTIVI RELATIVI A CAMPIONATI ORGANIZZATI IN AMBITO REGIONALE E PROVINCIALE

Il Presidente Federale

- Ritenuto che esiste una specifica esigenza di dare sollecita conclusione agli eventuali procedimenti riguardanti gli illeciti sportivi relativi a campionati organizzati in ambito regionale e provinciale;
- visto l'art. 33, comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti sopra richiamati, le seguenti modalità procedurali e le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) Per i procedimenti di prima istanza presso la Commissione Disciplinare Territoriale i termini vengono così determinati:
 - il termine di 5 giorni previsto dall'art. 30 comma 8 e dall'art. 41 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva è ridotto a 3 giorni;
 - il termine di 10 giorni previsto dall'art. 30 comma 9 e dall'art. 41 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva è ridotto a 5 giorni.
- 2) Per i procedimenti di ultima istanza presso la Commissione Disciplinare Nazionale avranno validità i seguenti termini e modalità procedurali:
 - a) le decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale potranno essere impugnate da quanti ne avranno diritto entro il termine di due giorni dalla pubblicazione delle stesse sui Comunicati Ufficiali;
 - b) le impugnazioni dovranno essere formalizzate presso la Segreteria della Commissione Disciplinare Nazionale o con il deposito diretto dei motivi di gravame o con il deposito della richiesta (accompagnata dalla relativa tassa, se dovuta) di ottenere copia degli atti ufficiali;
 - c) nel caso in cui venga fatta richiesta di copia degli atti:

- la Segreteria della Commissione Disciplinare Nazionale provvederà a porre gli stessi a disposizione degli interessati che dovranno operarne il ritiro presso la sede della Commissione stessa nel giorno da quest'ultima fissato;
 - le parti appellanti, nell'impugnare la decisione con la richiesta di ottenere copia degli atti, dovranno darne contestuale comunicazione telegrafica alle controparti, allegando alla richiesta che andranno a depositare presso la Segreteria della Commissione Disciplinare Nazionale le relative ricevute;
 - le controparti, ove intendano anch'esse ottenere copia degli atti, potranno, entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione, provvedere al ritiro presso la Segreteria della Commissione Disciplinare Nazionale;
 - le parti appellanti, entro il secondo giorno successivo al ritiro della copia degli atti, dovranno depositare i motivi di gravame; copie degli stessi dovranno essere depositate anche per conoscenza delle controparti;
 - le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della Commissione Disciplinare Nazionale dell'avvenuto deposito e dovranno provvedere al ritiro delle copie loro destinate entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione; entro il termine di un giorno dal ritiro della copia dei motivi potranno provvedere al deposito di proprie controdeduzioni;
 - copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza della parti appellanti, che ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria della Commissione Disciplinare Nazionale.
- d) nel caso in cui non venga fatta richiesta degli atti:
- copia dei motivi di gravame, sempre nel termine indicato sub a) dovrà essere depositata anche per conoscenza delle controparti;
 - le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della Commissione Disciplinare Nazionale dell'avvenuto deposito e dovranno provvedere al ritiro delle copie loro destinate entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione;
 - entro il termine di un giorno dal ritiro delle copie dei motivi di gravame, le controparti potranno depositare proprie controdeduzioni;
 - copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza delle parti appellanti, che ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria della Commissione Disciplinare Nazionale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 MAGGIO 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



Roma, 4 maggio 2012
Protocollo: 5277/CT/MC/sc

Al Presidenti dei Comitati
e delle Divisioni della L.N.D.

LORO SEDI

CIRCOLARE N°42

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 10 – 2012 dell'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C. del 3 maggio 2012.

Si invitano i Comitati e le Divisioni in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

Roma, 3 maggio 2012

Prot. n.11.1399

Spett.le

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B
LEGA PRO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
UFFICIO AMMINISTRAZIONE F.I.G.C.

LORO SEDI

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 10 – 2012, elaborata dall'Ufficio Studi Tributarî di questa Federazione, avente per oggetto "Conversione in legge n. 44 del 26 aprile 2012 del D.L. n. 16/2012 (decreto fiscale). Modifiche apportate in sede di conversione", con preghiera di portarla a conoscenza delle società e associazioni sportive associate alle Leghe in indirizzo.

IL PRESIDENTE FEDERALE
F.to Giancarlo Abete

3 maggio 2012
prot. n.11.1399

UFFICIO STUDI TRIBUTARI

Circolare n. 10 - 2012

Oggetto: Conversione in legge n. 44 del 26 aprile 2012, del D.L. n. 16/2012 (decreto fiscale).

Modifiche apportate in sede di conversione.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2012 – S.O. n. 85/L – è stata pubblicata la legge n. 44 del 26 aprile 2012 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012 , recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”.

Tenuto conto della complessità delle modifiche apportate al testo del D.L. n. 16, si ritiene opportuno riproporre il contenuto della Circolare di questa Federazione n. 6 - 2012, prot. 11.1150, inserendovi, **in corsivo**, il testo delle modifiche stesse che possono interessare le società e le associazioni destinatarie della presente Circolare.

- Rateizzazione dei debiti tributari (art. 1)

L'art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997 stabiliva che in caso di mancato pagamento delle rate degli avvisi bonari, derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni annuali, si decadeva dal beneficio della rateazione. Detta disposizione è stata abrogata con il comma 1 dell'art 1. Pertanto, è possibile, ora, richiedere, alla ricezione della cartella di pagamento, la rateizzazione.

E' previsto per il debitore: a) la possibilità di un piano di ammortamento a rate crescenti; b) che non vi sia decadenza dal beneficio per il mancato pagamento della prima di due rate successive ma solo in presenza di inadempimento al versamento di due rate consecutive; c) dal momento della richiesta di rateazione è inibita la possibilità di adottare misure cautelari (ipoteca).

Inoltre, la presenza di una rateazione in corso non osta, come avveniva per il passato, alla partecipazione delle imprese ad una gara pubblica

-Comunicazioni ed adempimenti formali (art. 2)

Con il comma 1 è introdotto il principio della cd. “remissione in bonis”, consistente nella possibilità che viene concessa al contribuente di porre in essere, sempre che non sia intervenuta attività di accertamento, adempimenti di carattere formale (ad es. invio del Modello EAS, opzione L. 398/91, ecc.) la cui inosservanza impedisce l'accesso a regimi fiscali speciali o a particolari benefici tributari.

Il comma 2 prevede che, a partire dal 2012, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi del 2011-UNICO 2012 -,potranno partecipare al riparto del 5 per mille anche gli enti che, pur non avendo assolto tempestivamente gli adempimenti richiesti per l'ammissione al contributo, e avendo i requisiti necessari, presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre.

In tali ipotesi è necessario provvedere tempestivamente alla regolarizzazione e nel contempo al pagamento di una sanzione prevista nella misura minima di € 258.

Il successivo comma 6 semplifica, a decorrere dal 1° gennaio 2012, gli adempimenti dei soggetti passivi IVA relativi alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA soggette all'obbligo di fatturazione superiori ad € 3.000.

Viene, pertanto, stabilito che a prescindere da tale limite, gli operatori economici devono trasmettere all'Agenzia delle entrate l'importo complessivo delle operazioni attive e passive poste in essere nei confronti di ciascun fornitore.

In definitiva viene ripristinato l'obbligo dell'elenco dei clienti e fornitori.

La nuova disciplina scatta dal 1° gennaio 2012 ed è da ritenere che la novità debba riguardare anche gli elenchi dell'anno 2011 in scadenza il prossimo 30 aprile.

Resta immutata la disciplina relativa all'obbligo di comunicazione per le operazioni superiori ad € 3.600, IVA compresa, effettuate senza obbligo di fattura.

Il comma 7 stabilisce che negli atti da presentare all'amministrazione finanziaria il domicilio fiscale deve essere indicato solo se richiesto dall'ufficio.

Il comma 8 stabilisce che le operazioni attive e passive intercorse con soggetti residenti nei Paesi "black list", devono essere comunicate soltanto se di importo superiore ad € 500. Le comunicazioni relative al mese di febbraio 2012 devono essere fatte entro il prossimo 31 marzo (sabato) e, quindi, entro il successivo 2 aprile.

Il comma 13-ter inserisce tra i soggetti – commercianti al minuto – senza obbligo di emissione della fattura, se non richiesta dal cliente, anche quelli che svolgono attività di organizzazioni di escursioni, giri turistici ed venti similari effettuati dalle agenzie di viaggi e turismo.

Il comma 13-quater prevede che dal prossimo anno il contribuente potrà delegare agli intermediari abilitati non solo l'invio telematico di corrispettivi, fatture emesse e ricevute ma anche la predisposizione di liquidazioni periodiche IVA, modelli di versamento e dichiarazione IVA, mod. 770 semplificato, Cud e modelli di versamento delle ritenute.

La procedura di cancellazione delle ipoteche, cioè senza atto notarile, non rinnovate che trovava collocazione nel comma 14, è ora allocato nell'art. 6, comma 5-quinquedecies.

-Facilitazioni ad imprese e contribuenti (art. 3)

Con il comma 1 è previsto che il divieto del pagamento in contanti al di sopra della soglia di € 15.000 non si applica alle persone fisiche residenti fuori del territorio nazionale e di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi della Unione Europea sempre che il cedente del bene o il prestatore del servizio acquisisca fotocopia del passaporto o autocertificazione del cessionario o del committente e versi il contante ricevuto, entro il primo giorno feriale successivo all'operazione, sul proprio c/c bancario/postale allegando copia della ricevuta della comunicazione preventiva che deve essere inviata in via telematica all'Agenzia delle entrate dai cedenti e prestatori che intendono aderire alla disciplina del presente articolo. Nella comunicazione dovrà essere indicato il conto che si intende utilizzare.

Il comma 3 differisce al 1° luglio 2012 il termine dal quale il pagamento di stipendi e pensioni di importo superiore ad € 1.000 deve essere effettuato soltanto con assegni bancari o postali o con bonifici.

Il comma 4-bis prevede che i soggetti beneficiari di stipendi e pensioni corrisposti dalle pubbliche amministrazioni, che siano impossibilitati per comprovati e gravi motivi di salute a recarsi personalmente presso i locali di banche o di Poste italiane SpA per l'apertura del prescritto c/c, possono delegare all'apertura del c/c stesso intestato ai soggetti medesimi, i soggetti delegati alla riscossione dei compensi stessi.

Il comma 4-quater eleva a € 400.000 il limite del volume d'affari per le prestazioni di servizi e di € 700.000 per le cessioni di beni, sotto il quale si è ammessi alla tenuta di un bollettario ai fini della fatturazione e registrazione delle operazioni effettuate. Per i contribuenti che esercitano entrambe le attività il limite è elevato a € 700.000.

I successivi commi 5, 6 e 7 dispongono in materia di pignoramento di stipendi. La quota pignorabile non può eccedere, per somme non superiori a € 2.500, un decimo dello stipendio; per le somme tra 2.500 e 5.000 euro la quota non può eccedere un settimo dell'importo stesso. Per le somme superiori a 5 mila euro resta la soglia del quinto dello stipendio stesso.

Inoltre, l'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente 20.000 euro.

Il comma 6-bis prevede l'esenzione da IRPEF delle somme, i servizi e le prestazioni erogate dal datore di lavoro per la frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari di dipendenti nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari.

Il comma 7 abroga l'art. 7, comma 2, lett. gg-decies del D.L. "Sviluppo" n. 70/2011 convertito nella legge n. 116 del 12 luglio 2011, che prevede che l'agente della riscossione non può iscrivere ipoteca se l'importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a € 20.000 se il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare adibita a propria abitazione principale e ad € 8.000 negli altri casi.

I commi 8 e 9 prevedono che a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2011, le spese, fino a 1.000 euro, di competenza di due periodi d'imposta, a modifica dell'art. 66, comma 3 del TUIR, possono essere dedotte dalle imprese minori, a scelta, anche per intero nell'esercizio in cui il documento, anziché ricevuto, è stato registrato.

Il comma 10 stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30, con riferimento a ogni periodo d'imposta. Resta, invece, fermo il limite minimo di versamento previsto per il saldo delle imposte.

Il comma 12 stabilisce, che nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative all'anno di imposta 2012 tutti gli importi da indicare devono essere espressi in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.

Il comma 15 abroga l'imposta di bollo del 2% sui trasferimenti di denaro all'estero, già prevista dall'art. 2 del D.L. n. 138/2011.

-Termini per adempimenti fiscali (art. 3-quater)

Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese senza alcuna maggiorazione.

-Fiscalità locale (art. 4)

Il comma 1 stabilisce la data del 20 dicembre entro la quale devono essere pubblicate le delibere sulle addizionali comunali all'IRPEF

Il comma 1-quater stabilisce che l'imposta di scopo si applica sulla stessa base imponibile dell'IMU.

Il comma 5 comporta correttivi in materia di IMU. Tra l'altro, nel caso di nuclei familiari che hanno residenza o dimora abituale in due immobili diversi nello stesso Comune, viene previsto che le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile.

E', poi, previsto che l'IMU relativa all'abitazione principale possa essere versata, per l'anno 2012, in tre rate in scadenza il 18 giugno, il 16 settembre ed il 17 dicembre. Le prime due rate devono essere ciascuna pari ad 1/3 del totale calcolato sull'aliquota base (0,4 per cento) e sulle detrazioni base, mentre con la terza dovrà essere versato il saldo calcolato sulle aliquote che verranno stabilite dai Comuni. Per le seconde abitazioni il versamento dovrà invece aver luogo in due rate (18 giugno e 17 dicembre) la prima delle quali calcolata al 50% sull'aliquota base (0,76%) e la seconda a saldo calcolando l'aliquota che verrà stabilita dal Comune.

Sono assimilate all'abitazione principale le unità immobiliari non locate di anziani e disabili residenti in istituti di ricovero.

Mentre per l'abitazione principale l'IMU è destinata interamente al Comune, allo Stato è riservata una quota dell'IMU, gravante sulle seconde case, pari allo 0,38%. Il contribuente dovrà

effettuare quindi, per le seconde case, un doppio versamento; uno a favore dello Stato ed uno a favore del Comune con distinti codici tributo.

Tra i fabbricati esenti dall'IMU figurano quelli utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, sportive, ecc.(vedasi Circolare FIGC-UST n. 2-2012 del 19 gennaio 2012, prot. 11.906)

Con il comma 12 è previsto che il Direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento definisca le modalità di presentazione delle istanze di rimborso IRAP, relative a periodi di imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali, alla data del 2 marzo 2012, sia ancora pendente il termine di 48 mesi previsto per il rimborso di versamenti diretti.

Il comma 12-quinquies stabilisce che per i coniugi separati o divorziati si dispone che, ai soli fini IMU, il coniuge assegnatario dell'ex casa coniugale sia considerato titolare del diritto di abitazione e quindi soggetto passivo dell'imposta ed avente diritto alle detrazioni relative.

-Misure di contrasto all'evasione (art. 8)

Con il comma 1 viene sancito il principio della ineducibilità dei componenti negativi di reddito direttamente connessi al compimento delle fattispecie di reati più gravi.

Sono, pertanto, ineducibili i costi e le spese relative a beni e prestazioni di servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio. Ne consegue che l'ineducibilità non trova applicazione per i delitti colposi in ragione della non intenzionalità della condotta.

Il successivo comma 2 introduce una specifica sanzione pecuniaria per l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, nella misura dal 25 al 50% dell'ammontare delle spese e altri componenti negativi relativi a beni e servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi.

Il comma 4 stabilisce che l'Agenzia delle entrate possa determinare il reddito d'impresa o di lavoro autonomo sulla base dei dati e notizie comunque raccolti prescindendo dalle risultanze del bilancio (accertamento induttivo) quando è stata omessa la presentazione dei modelli relativi all'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi non sussistenti nonché di infedele compilazione degli stessi modelli che comporta una differenza superiore al 15% e, comunque, ad € 50.000 tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.

Il successivo comma 5 prevede l'applicabilità della suddette disposizioni agli accertamenti notificati a partire da 2 marzo u.s..

Con i commi 6 e 7 viene previsto che le comunicazioni di infrazioni alle disposizioni in materia di limitazione all'uso del contante devono essere fatte direttamente alla Guardia di Finanza la quale, se del caso, ne darà notizia all'Agenzia delle entrate.

Il comma 8 stabilisce che le Agenzie fiscali e la Guardia di Finanza, nell'ambito dell'attività di pianificazione degli accertamenti, tengono conto anche delle segnalazioni non anonime di violazioni tributarie, incluse quelle relative all'obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale.

Il comma 11 abroga la norma (art. 14, comma 10 D.L. 183/2011) che prevedeva la sostituzione della contabilità semplificata con gli estratti conto bancari. Ciò in quanto è previsto, a far tempo dal 2013, un particolare regime premiale che introduce altre forme di semplificazione contabili (art. 190 D.L. n. 201/2011).

Il comma 12 stabilisce che l'agente della riscossione comunichi al contribuente, con una raccomandata semplice, di aver preso in carico le somme dallo stesso dovute.

I commi da 13 a 16 dispongono in materia di imposta di bollo sui depositi bancari e postali. L'imposta si applica, a far tempo dal 1° gennaio 2012, nella misura dell'1 per mille per il 2012 e dell'1,5 per il 2013.

E' prorogato al 16 luglio il versamento del bollo per le attività scudate e non sono applicate sanzioni per i versamenti fatti fino al 2 marzo u.s.. Non è precluso l'accertamento dell'IVA sulle medesime attività.

Con i commi 18, 19 e 20 sono state introdotte disposizioni di contrasto agli abusi nella utilizzazione dei crediti IVA in compensazione.

La compensazione del credito annuale/infrannuale IVA superiore ad € 10.000 annui può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 16° giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione/istanza da cui emerge il credito (comma 18).

E' fissato in 5.000 euro, anziché in 10.000, il limite entro il quale è possibile compensare il credito IVA senza aver preventivamente presentato la dichiarazione. Ciò, si ritiene, a far tempo dal 2 marzo 2012.

Il comma 22 dispone che l'accesso diretto nelle sedi degli enti non commerciali non necessita più dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Come è noto, in carenza di siffatta autorizzazione, le verifiche e gli atti amministrativi conseguenti risultavano nulli ancorchè il contribuente avesse dato il consenso all'accesso, in quanto le sedi erano assimilabili ad abitazioni private.

Il comma 23 dispone la soppressione dell'Agenzia per le organizzazioni Onlus.

-Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi (art. 10)

Sono state introdotte nuove misure per il controllo dei locali dove si effettuano operazioni di gioco e scommesse o sono installati apparecchi videogiochi nonché per il controllo della documentazione antimafia che viene esteso anche al coniuge, ai parenti e agli affini entro il terzo grado dei rappresentanti legali delle società concessionarie in materia di giochi.

-Modifiche in materia di sanzioni amministrative (art. 11)

I commi 1, 2 e 3 introducono specifiche sanzioni per l'omessa comunicazione delle minusvalenze relative a titoli quotati di ammontare superiore ad € 50.000 nonché delle minusvalenze di importo superiore a 5 milioni di euro su partecipazioni immobilizzate.

La sanzione è del 10% delle minusvalenze stesse con un minimo di € 500 ed un massimo di € 50.000.

Il comma 7 prevede una sanzione amministrativa in caso di mancata o tardiva presentazione degli atti di aggiornamento catastale per le unità immobiliari alle quali era stata attribuita una rendita presunta.

Con il comma 8 sono introdotte nuove sanzioni in materia di esportazione di capitali in contanti. Il trasporto di denaro all'estero di importo superiore ad € 10.000 senza la preventiva comunicazione in dogana, comporta il sequestro delle somme nel limite del 30% se l'eccedenza (oltre i 10.000 euro consentiti) è contenuta entro € 10.000 e nel limite del 50% se l'importo è superiore a detto limite.

Anche la normativa sull'oblazione è modificata. Infatti, il limite per poter fruire dell'oblazione scende da € 250.000 ad € 40.000 e l'aliquota fissata per il pagamento in forma ridotta viene stabilita nella misura del 5% solo per le violazioni contenute nei primi 10.000 euro e del 15% per l'eccedenza non dichiarata fino ad € 40.000.

Aumenta, poi, da uno a cinque anni il lasso di tempo entro il quale in caso di reiterazione della violazione non è possibile il pagamento in forma ridotta.

COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 JUNIORES 2011/2012

Il C.R. Campania organizza la Coppa Campania di Calcio a 5 Juniores 2011/2012, a cui risultano iscritte sette società suddivise in due gironi, come di seguito indicato:

GIRONE A

1. FUTSAL AFRAGOLA 2004
2. NAPOLI MA.MA. FUTSAL
3. TRILEM NAPOLI WONDER LINE

GIRONE B

1. NAPOLI CALCIO A 5
2. REAL S. ERASMO C5
3. SAN GREGORIO
4. UNITED COLOURS OF FUTSAL

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO – FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE

Primo turno: gironi di qualificazione (6 – 13 – 20 maggio 2012)

I due gironi composti, uno da tre squadre ed uno da quattro squadre si svolgono con la formula così detta "all'italiana", con gare di sola andata, in tre giornate (6 – 13 e 20 maggio 2012), come dal calendario pubblicato su questo Comunicato Ufficiale. La prima classificata di ogni *girone* (eventualmente, anche previa compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*), si qualificherà per la gara di finale.

L'ordine di svolgimento per stabilire (nei gironi a quattro squadre) quale delle due squadre che si incontrano debba disputare in casa la terza ed ultima gara del turno di qualificazione sarà abbinato al **primo numero estratto sulla Ruota di Napoli nell'estrazione del Lotto di martedì 15 maggio p.v.** (primo estratto da 1 a 45: gioca in casa la squadra la cui denominazione sociale – non la sigla – inizia per una lettera che nell'alfabeto italiano precede quella dell'altra squadra in gara; primo estratto da 46 a 90: gioca in casa la squadra la cui denominazione sociale – non la sigla – inizia per una lettera che nell'alfabeto italiano è successiva a quella dell'altra squadra in gara; ad esempio se viene estratto un numero da 1 a 45, la gara SSC Napoli Futsal – UFBC Internazionale Five si giocherà in casa dell'Internazionale Five).

La graduatoria sarà stabilita mediante l'attribuzione dei punti ordinariamente corrispondenti alla vittoria (punti tre) ed alla sconfitta (punti zero).

In caso di parità di punti conseguiti da due, tre od anche quattro società, al termine delle gare dei due gironi di qualificazione, la vincitrice sarà determinata tenendo conto, in successione:

- dell'eventuale classifica avulsa, come dall'art. 51 N.O.I.F.;
- della differenza tra le reti realizzate e le reti subite nel girone;
- del maggior numero di reti realizzate nel girone.

Nell'ipotesi di perdurante parità, si qualificherà al secondo turno la società con minor numero di penalità, in ordine alla graduatoria della Coppa Disciplina del Campionato di Calcio a 5 Juniores, in essa compresa anche le penalità delle gare del primo turno della Coppa Campania 2011/2012.

Nell'ipotesi di parità, tra due o più società, del minor numero di penalità, si qualificherà al secondo turno la società con il maggior numero di anni di continuativa attività nel Calcio a Cinque, nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti.

- Nell'ipotesi di parità anche in relazione agli anni, di cui al precedente capoverso, si qualificherà al secondo turno la società con la data di affiliazione più remota, in ordine all'eventuale, identico anno solare di affiliazione; in caso di ulteriore parità: sorteggio.

Gara di finale (6 giugno 2012)

Le due società qualificate disputeranno la gara di finale regionale, in campo neutro (scelto ad insindacabile giudizio del C.R. Campania – L.N.D.), mercoledì 6 giugno 2012:

Vincitrice girone A.

Vincitrice girone B.

Nell'ipotesi di parità, al termine della gara di finale si disputeranno due tempi supplementari di cinque minuti ciascuno ed eventuali tiri di rigore, come dal Regolamento di Giuoco del Calcio a Cinque. La società vincitrice verrà premiata con la **Coppa Campania di Calcio a Cinque Juniores 2011/2012**.

PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI ALLE GARE

Alle gare della *Coppa Campania di Calcio a 5 Juniores 2011/2012* possono partecipare i calciatori che siano regolarmente tesserati, per la stagione sportiva 2011/2012, a favore delle rispettive società partecipanti.

TEMPO DI ATTESA

L'attesa è fissata in un tempo di gara.

DISTINTA DI GARA

La distinta di gara deve essere compilata con l'indicazione esatta e completa dei dati anagrafici (giorno, mese ed anno di nascita, cognome e nome) di ogni singolo calciatore.

AMMENDE

Le eventuali ammende per infrazioni disciplinari, infitte in ordine alla *Coppa Campania di Calcio a 5 Juniores 2011/2012*, saranno trattenute dal deposito cauzionale. Nell'ipotesi di incapienza del deposito cauzionale, il Comitato Regionale è legittimato ad esigerne la riscossione, anche attraverso esazione coattiva, in occasione di gara della *Coppa Campania di Calcio a 5 Juniores*, nel rispetto della normativa in argomento.

ESCLUSIONE PER APPLICAZIONE DELL'ART. 17 C.G.S.

Nell'ipotesi di rinuncia, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, la società sarà gravata dalle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva (punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 e relativa **ammenda di € 150,00**) e sarà **esclusa dalla Coppa Campania di Calcio a 5 Juniores 2011/2012**.

DISCIPLINA SPORTIVA

La disciplina sportiva della *Coppa Campania di Calcio a 5 Juniores 2011/2012* è demandata agli Organi della Giustizia Sportiva del Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.:

- le ammonizioni subite nel corso del Campionato Regionale di Calcio a 5 Juniores 2011/2012 sono azzerate;
- nel rispetto dell'art. 19, comma 11.2 del Codice di Giustizia Sportiva, **per le gare di Coppa Campania di Calcio a Cinque Juniores i calciatori incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni;**
- le sanzioni, escluse quelle a tempo, saranno scontate nell'ambito della *Coppa Campania di Calcio a 5 Juniores 2011/2012*;
- eventuali squalifiche (**non quelle a tempo**), residue al termine della *Coppa Campania di Calcio a 5 Juniores 2011/2012*, saranno scontate nella medesima manifestazione della stagione sportiva 2012/2013.

Nel rispetto delle disposizioni e procedure relative alle competizioni a rapido svolgimento, per la fase regionale vige la seguente regolamentazione:

- le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo Territoriale in ordine al risultato delle gare, sono inappellabili;
- i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo grado dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale, ed in ultima istanza alla Commissione Disciplinare Nazionale, nei termini temporali, nei limiti e con le modalità, di cui al Codice di Giustizia Sportiva;

Gli eventuali reclami, inclusi quelli, eventualmente relativi alla posizione irregolare di calciatori che abbiano preso parte a gare (compresa quella di finale regionale), ferme restando le altre modalità e prescrizioni di cui all'art. 29 C.G.S., devono essere preannunciati al Giudice Sportivo Territoriale di questo Comitato Regionale, a mezzo telegramma, entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara di riferimento. Le relative motivazioni devono essere inviate al Giudice Sportivo Territoriale entro lo stesso termine, a mezzo raccomandata postale A.R., che sarà seguita, nella stessa data, da trasmissione - a mezzo telefax – dei motivi di reclamo e delle ricevute delle raccomandate postali A.R., già rimesse allo stesso G.S. ed alla società controparte.

Eventuali controdeduzioni devono essere inviate al Giudice Sportivo Territoriale (entro le ore 24.00 del giorno successivo alla data del recapito postale della raccomandata del reclamo) a mezzo raccomandata postale A.R., che sarà seguita, nella stessa data, da trasmissione – a mezzo telefax – dei motivi delle controdeduzioni e delle ricevute delle raccomandate postali A.R., già rimesse allo stesso G.S. ed alla società controparte.

Per tutto quanto non previsto in questo paragrafo, si fa espresso rinvio al Codice di Giustizia Sportiva.

CALENDARIO DELLE GARE DEL PRIMO TURNO

1ª GIORNATA 6 MAGGIO 2012

GIRONE A	TRILEM NAPOLI WONDER LINE Riposa: FUTSAL AFRAGOLA 2004	NAPOLI MA.MA. FUTSAL
GIRONE B	NAPOLI CALCIO A5	REAL S. ERASMO C5
GIRONE B	S. GREGORIO	UNITED COLOURS OF FUTSAL

2ª GIORNATA 13 MAGGIO 2012

GIRONE A	NAPOLI MA.MA. FUTSAL Riposa: TRILEM NAPOLI WONDER LINE	FUTSAL AFRAGOLA 2004
GIRONE B	REAL S. ERASMO C5	S. GREGORIO
GIRONE B	UNITED COLOURS OF FUTSAL	NAPOLI CALCIO A5

3ª GIORNATA 20 MAGGIO 2012

GIRONE A	FUTSAL AFRAGOLA 2004 Riposa: NAPOLI MA.MA FUTSAL	TRILEM NAPOLI WONDER LINE
GIRONE B	S. GREGORIO	NAPOLI CALCIO A5 (*)
GIRONE B	REAL S.ERASMO C5	UNITED COLOURS OF FUTSAL (*)

(*) SORTEGGIO COME DAL REGOLAMENTO, INNANZI PUBBLICATO.